

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	28
DIFESA (IV)	»	33
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	42
FINANZE (VI)	»	56
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	83
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	100
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	110
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	111
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	124

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	132
AGRICOLTURA (XIII)	»	133
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	176
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	177

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	3
---	---

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente della III Commissione Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 11.50.

Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta l'autorizzazione del Presidente della Camera alla proroga del termine per la conclusione dell'indagine

conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, sulla base di quanto deliberato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite III e VII, nella riunione del 19 settembre scorso. Propone quindi di deliberare la proroga del termine per la conclusione dell'indagine al 31 dicembre 2012.

Le Commissioni riunite III e VII concordano.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 11.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di ricercatori del Politecnico di Milano sul progetto di ciclovia VENTO (Venezia-Torino)

4

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2012.

**Audizione di ricercatori del Politecnico di Milano sul
progetto di ciclovia VENTO (Venezia-Torino).**

L'audizione si è svolta dalle 11 alle 13.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00906 Antonino Foti: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento AnsaldoBreda di Reggio Calabria.
- 7-00981 Scarpetti: Strategie industriali e occupazionali del gruppo AnsaldoBreda.
- 7-00985 Poli: Strategie industriali e occupazionali del gruppo AnsaldoBreda (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 5

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti di ASSOKNOWLEDGE (Associazione italiana dell'*education* e del *knowledge*) sui profili della formazione competitiva, della competenza scientifica e dei servizi innovativi e tecnologici, con particolare riferimento a progetti in favore del sostegno all'occupazione, della qualità del lavoro e della crescita 6

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Laura FRONER. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 10.

7-00906 Antonino Foti: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento AnsaldoBreda di Reggio Calabria.

7-00981 Scarpetti: Strategie industriali e occupazionali del gruppo AnsaldoBreda.

7-00985 Poli: Strategie industriali e occupazionali del gruppo AnsaldoBreda.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 18 settembre 2012.

Laura FRONER, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, in cui è stata illustrata la risoluzione n. 7-00906, a prima firma del deputato Antonino Foti, le Commissioni riunite hanno convenuto sull'opportunità che – pur con una differenza sostanziale nell'impegno che si richiede al Governo – la sua discussione possa proseguire congiuntamente alla risoluzione n. 7-00981, a prima firma del deputato Scarpetti. In proposito, peraltro, avverte che – essendo stata nel frattempo assegnata anche la risoluzione n. 7-00985, a prima firma del deputato Poli – si è altresì stabilito di includere nell'ambito della discussione congiunta anche tale risoluzione, che verte su materia sostanzialmente analoga a quella della risoluzione n. 7-00981, fermo restando che le stesse

Commissioni riunite potranno valutare, al termine della discussione, se procedere all'unificazione dei testi o deliberare singolarmente su ciascuno degli atti di indirizzo in discussione.

Le Commissioni prendono atto.

Lido SCARPETTI (PD) illustra la sua risoluzione n. 7-00981, sottolineando che l'AnsaldoBreda opera nella costruzione di materiale rotabile in quattro stabilimenti che occupano circa 2.400 dipendenti, oltre a numerosi lavoratori dell'indotto; è un'azienda che negli ultimi venti anni si è collocata al *top* del mercato tra i principali *player* internazionali, rispondendo non solo alla domanda interna, ma anche a quella proveniente da altri Paesi. Sottolinea che la crisi attuale è dovuta prioritariamente a scelte strategiche della proprietà, che sembra voler dismettere il settore civile a favore di quello militare. Aggiunge che, in questo settore, si prevede un aumento della domanda di due o tre punti percentuali all'anno e che appare particolarmente « miope », nonché pernicioso per il sistema produttivo italiano, dismettere una produzione di eccellenza con l'unica conseguenza di favorire altri mercati stranieri. Chiede, pertanto, un deciso intervento del Governo, considerato che AnsaldoBreda è una società del gruppo Finmeccanica, azienda di cui il Governo detiene la *golden share*.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), nell'illustrare la sua risoluzione n. 7-00985, rileva come appaia ormai evidente, da diverse settimane, l'orientamento dei vertici del Gruppo Finmeccanica di dismettere aziende storicamente impegnate nei settori dell'energia e dei trasporti e, in generale, di abbandonare il settore civile per impegnarsi soltanto in quello militare. Rileva che tale mutamento di strategie aziendali determina gravi ripercussioni sui livelli occupazionali e produttivi di taluni territori, in particolare nelle zone di Bologna e

Pistoia, dove vi sono importanti insediamenti in forte stato di crisi. Si chiede, pertanto, quali siano i piani industriali che tale Gruppo intende attuare per far fronte alle difficoltà economiche in atto, tenuto conto dei numerosi esuberanti da considerare e preso atto della necessità di salvaguardare le attività di tutto l'indotto industriale coinvolto in quelle zone.

Auspica, pertanto, che a tali interrogativi il Governo fornisca una risposta certa, che possa rassicurare tutti i settori produttivi coinvolti e i numerosi lavoratori interessati.

Laura FRONER, *presidente*, rileva che, con gli interventi odierni, può considerarsi conclusa la fase illustrativa delle risoluzioni in titolo, facendo presente che nella prossima seduta, che dovrebbe essere fissata per la giornata di mercoledì 3 ottobre, sarà acquisito l'orientamento del Governo su tali atti di indirizzo e avrà luogo il seguito della discussione, al termine della quale le Commissioni riunite – come convenuto in precedenza – potranno valutare se deliberare sulle singole risoluzioni ovvero procedere alla loro unificazione.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2012.

Audizione di rappresentanti di ASSOKNOWLEDGE (Associazione italiana dell'education e del knowledge) sui profili della formazione competitiva, della competenza scientifica e dei servizi innovativi e tecnologici, con particolare riferimento a progetti in favore del sostegno all'occupazione, della qualità del lavoro e della crescita.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo. C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calero Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	12
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sul riordino delle province e sull'attuazione delle disposizioni di legge, recentemente approvate, recanti misure di semplificazione amministrativa (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	13
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Emendamenti C. 2438-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	14
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Emendamenti C. 4041-A, approvata dal Senato ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	14
ERRATA CORRIGE	14

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Antonio Malaschini e Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 12.35.

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo.

C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calero Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio

Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 settembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maria Piera PASTORE (LNP) ricorda che il testo che la Commissione sta esaminando, già approvato dal Senato, prevede una serie di misure che è opportuno richiamare brevemente in questa sede. In primo luogo, reca la riduzione del numero dei parlamentari, per la Camera da 630 a 508 e la riduzione da 12 a 8 degli eletti nella circoscrizione estero; per il Senato da 315 a 250 e non sono più previsti eletti nella circoscrizione estero.

Si istituisce poi il Senato federale, prevedendo che vi partecipi un rappresentante per ogni regione eletto dal consiglio regionale e che tali rappresentanti abbiano diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente e su quelle di interesse degli enti territoriali.

Sono poi eliminati i limiti di età per l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Senato e ridotti, pur non tenendo conto di quanto già approvato dalla Camera, da 40 a 35 il limite di età per poter essere eletti al Senato.

Viene stabilito il dovere dei parlamentari di partecipare ai lavori delle Camere e delle Commissioni e vengono distinte finalmente le competenze tra Camera e Senato, ponendo fine al bicameralismo perfetto.

Ciò consente una maggiore celerità nell'approvazione dei provvedimenti, visto che l'altra Camera deve approvare il provvedimento entro 15 giorni salvo che venga

chiesto il riesame e consente il coinvolgimento dei rappresentanti delle regioni su temi che riguarda gli enti territoriali.

È stata poi prevista l'elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte di tutti i cittadini e stabilito che può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto 40 anni (non 50) riducendo da 7 a 5 anni la durata dell'incarico.

Viene infine stabilito che il Presidente della Repubblica possa sciogliere le Camere sentito anche il Primo Ministro e non più solo i Presidenti delle Camere.

Ricorda come sul provvedimento non siano mancate le critiche nel corso dell'esame in Commissione. Lo stesso relatore, onorevole Bressa, ha definito l'articolo 6 – in base al quale i parlamentari devono partecipare ai lavori dell'aula e delle Commissioni – quasi comico: rileva tuttavia come non si è legittimati a non essere presenti ma è vero che spesso le presenze in Commissione sono esigue.

Oppure, circa la maggiore celerità nell'approvazione dei provvedimenti, visto che l'altra Camera deve approvare il provvedimento entro 15 giorni salvo che venga chiesto il riesame, e sul coinvolgimento dei rappresentanti delle regioni, l'onorevole Bressa ha criticato l'impostazione seguita, ritenendo, sembrerebbe, che si doveva fare di più, che non è sufficiente.

In generale, i colleghi intervenuti nella discussione del provvedimento, non hanno mancato di far notare che il testo dà risposte sbagliate e crea forte confusione, chiedendosi se di questo ha bisogno il Paese.

Nell'affermare che questo provvedimento toglie centralità al Parlamento, c'è chi ha ricordato che i parlamentari sono non solo un simbolo ma una condizione della democrazia. Così come è stata sottolineata l'ambiguità del semipresidenzialismo. Affermazioni che, soprattutto la prima, si scontrano con la realtà: in questo momento storico e in questa fase economica i parlamentari non sono considerati dai cittadini un simbolo di democrazia quanto piuttosto espressione di una casta. In questa critica chiaramente il suo gruppo non si riconosce, cercando di fare bene il proprio lavoro.

Come sottolineato da molti colleghi, sul provvedimento anche i relatori esprimono posizioni diverse. E i colleghi che sono intervenuti, per lo più esprimendo contrarietà al testo in esame, hanno giustamente evidenziato, come gli stessi relatori dimostrano, che non c'è la volontà politica di andare avanti e che la discussione è surreale dato che non ci sono i tempi per una approvazione definitiva del provvedimento.

Inoltre, molti interventi si sono soffermati sulla legge elettorale e non sul testo della riforma costituzionale.

Così come è stata fatta la cronaca delle proposte di riforma e di quanto accaduto nelle diverse Commissioni o Comitati istituiti per affrontare il tema delle riforme istituzionali nel corso degli anni.

Sottolinea, invece, come il suo gruppo sia favorevole alla riduzione dei parlamentari. In particolare la proposta di legge presentata dal suo gruppo riduce drasticamente a 200 i deputati e 200 i senatori, passando dagli attuali 945 a 400 parlamentari.

Era inoltre prevista l'eliminazione degli eletti nella circoscrizione estero, ritenendo il sistema di votazione non sempre trasparente, con incoerenze e possibili brogli. Il Parlamento inoltre deve rappresentare chi lavora e paga le tasse nel Paese.

Rileva poi come il superamento del bicameralismo perfetto e la modifica della forma di governo consentirà a chi vince le elezioni di governare. Il tema della governabilità è molto importante e va sempre ricordato.

Con l'elezione diretta del Capo dello Stato finalmente si dà voce ai cittadini e si dà espressione concreta alla volontà popolare.

Ritiene che occorra dare risposte ai cittadini e le riforme sono la necessaria risposta alla antipolitica, all'attacco alla casta e allo spreco.

Ricorda che da sempre si parla di riforme, come hanno evidenziato gli stessi relatori, ma poi le riforme non sono state fatte o, se fatte, sono state bloccate.

La riduzione dei parlamentari era contenuta nella cosiddetta *devolution* e sarebbe in vigore se non fosse intervenuto, com'è noto, il *referendum*.

Sottolinea peraltro che se quella riforma non fosse stata « affossata » dal *referendum* ci sarebbe già il Senato federale e la riforma del bicameralismo perfetto e della forma di governo.

Parlare tanto e non cambiare niente: di questo accusano i cittadini il Parlamento e, ancora una volta, potrebbero avere ragione.

Occorre quindi evitare strumentalizzazioni, tenendo conto che non ci sarà mai una riforma che piace a tutti, perché altrimenti nella storia della Repubblica la Costituzione sarebbe già stata profondamente modificata. Così come è stato modificato il titolo V della Costituzione che ha creato tanti problemi e ricorsi alla Corte Costituzionale, con i quali tuttavia si convive quotidianamente.

Il suo gruppo è convinto che bisogna rispondere alla sfiducia dei cittadini, che occorre uno Stato più leggero, che bisogna semplificare, accelerare, che le forze politiche hanno il dovere di riformare l'architettura istituzionale.

Non è possibile dare al Paese una dimostrazione di inerzia, non si può parlare tanto di ridurre i parlamentari e poi perdere tempo.

Ricorda, infine, come durante la legislatura in corso, la Lega Nord ha cercato il cambiamento: ha proposto la riforma delle autonomie locali, la cosiddetta « Carta delle Autonomie », poi bloccata dal governo Monti. Si è fatta promotrice della legge 5 maggio 2009 n. 42 in materia di federalismo fiscale e dei decreti legislativi attuativi, anch'essi affossati dal governo Monti.

Ha presentato proposte di riforma costituzionale di iniziativa popolare ed è stato aperto il fronte delle modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione.

È stato dunque perseguito il cambiamento, operando in più direzioni, quella ordinamentale, quella fiscale e quella costituzionale.

Il cambiamento non è però ancora stato realizzato e quindi è indispensabile approvare una riforma organica della Costituzione che riprenda, in parte, i temi contenuti nella cosiddetta « *devolution* », che preveda una riduzione dei costi della politica, che sia diretta ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema, che eviti duplicazioni al fine di semplificare, razionalizzare e snellire il procedimento legislativo.

Anche il suo gruppo voleva di più ma bisogna cominciare se davvero si vuole migliorare questo Paese.

Ignazio LA RUSSA (Pdl) dichiara che, quando il provvedimento in esame è stato trasmesso dal Senato, si aspettava che la Commissione affari costituzionali lo esaminasse con grande celerità, per sottoporlo infine all'Assemblea, il che non è invece avvenuto. A suo giudizio, questo dimostra che è in atto un tentativo – deliberato e proditorio – di non portare avanti il provvedimento e di deludere quella che è una forte aspettativa degli italiani, ossia l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che davanti all'opinione pubblica è il punto più significativo, anche se non è l'unico del provvedimento approvato dal Senato.

Personalmente ritiene che questa sia una riforma importante, nella quale ha creduto e ancora crede moltissimo; una riforma che deve essere realizzata e che può esserlo ancora in questa legislatura: in questo momento di grave crisi di immagine della politica italiana, dare ai cittadini il potere di scegliere il Capo dello Stato in modo diretto, e quindi al posto dei partiti, sarebbe importante per ridare credibilità alla classe politica. L'opzione dell'elezione diretta del Capo dello Stato è stata dibattuta già dai costituenti, i quali la lasciarono cadere per il timore di una deriva autoritaria di quest'organo monocratico. In seguito fu la sinistra a non volere l'elezione diretta, perché era minoranza nel Paese, anche se non mancarono anche a sinistra sostenitori di questa forma di governo. Oggi però la situazione storica è cambiata. Nel sistema dell'alternanza, la

sinistra non è sempre in minoranza e non è prevedibile oggi quale Presidente della Repubblica eleggerebbero gli italiani: è quindi il momento per fare la riforma.

In conclusione, chiede alla presidenza di adottare tutte le misure che le sono consentite in base al regolamento per fare in modo che il provvedimento giunga in Assemblea il prima possibile, in modo che sia l'Aula a valutare, di fronte agli italiani, se questi debbano o no eleggere direttamente il Capo dello Stato.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che, non avendo la Conferenza dei presidenti di gruppo stabilito una data per l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, l'esame dello stesso in Commissione sta procedendo secondo i tempi ordinari. Nel ricordare che è in corso l'esame preliminare e che diversi deputati si sono iscritti a parlare, si dice certo che in tempi ragionevoli si potrà passare alla successiva fase di esame, fermo restando che, se la Conferenza dei presidenti dei gruppi che si riunisce oggi dovesse iscrivere il provvedimento nel calendario dei lavori di ottobre o nel programma dei lavori per il trimestre ottobre-dicembre, la Commissione organizzerà i propri lavori, come ha sempre cercato di fare, in modo da assicurare il rispetto della data di inizio della discussione.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), *relatore*, interviene per porre alla Commissione, anche alla luce dell'intervento del collega La Russa, un elemento di riflessione sull'*iter* del provvedimento in esame.

Ricorda, come già sottolineato altre volte, che sussistono ancora i tempi utili per l'approvazione del progetto di riforma costituzionale, anche se molto stretti. Ma in considerazione della situazione politica sottostante le diverse posizioni dei gruppi, ritiene che una decisione sul proseguimento dell'esame debba essere discussa dall'Assemblea.

La sua proposta, quindi, è che, verificata un'intesa comune in Commissione in tal senso, si possa svolgere quanto prima un dibattito in Aula sul testo del Senato.

È infatti l'Aula la sede in cui verificare la possibilità di un'intesa su un percorso comune di riforma istituzionale con un'assunzione pubblica di responsabilità da parte delle forze politiche. Alla luce delle risultanze di tale dibattito si potrà decidere se procedere nell'esame oppure no.

Ribadisce che l'unica risposta alla crisi politica, l'unico sbocco possibile, è l'introduzione del semipresidenzialismo, come prospettato nel testo approvato al Senato.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la maniera più corretta di portare un provvedimento all'esame dell'Assemblea è attraverso una relazione favorevole o contraria della Commissione in sede referente.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, premesso che parlerà non in qualità di relatore, bensì di rappresentante del gruppo del Partito democratico in Commissione, dichiara di comprendere le ragioni dell'intervento del deputato La Russa, ma di non poter accettare l'accusa che la Commissione stia mettendo in atto un tentativo – deliberato e proditorio – di non portare avanti il provvedimento. Sottolinea che la Commissione sta soltanto esercitando le sue funzioni costituzionali di esame di un provvedimento in sede referente.

Ignazio LA RUSSA (PdL) chiarisce che la sua accusa non era rivolta ai componenti della Commissione, ma ai partiti.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, proseguendo il suo intervento, fa presente che, se un gruppo annette ad un certo provvedimento un carattere di urgenza, deve attivare il proprio presidente perché nella Conferenza dei presidenti dei gruppi ne chiedi la rapida calendarizzazione in Assemblea, il che fino ad oggi non è avvenuto. Sarebbe d'altra parte del tutto anomalo sottoporre all'Assemblea una questione di principio sull'opportunità di un intervento legislativo.

Ciò premesso, sottolinea che la sua parte politica è intenzionata a discutere

con serietà, senza finzioni né intenti dilatori, ed è pronta a concludere l'esame nei termini che saranno stabiliti dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi o dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione. Il suo gruppo non intende invece partecipare a una « spettacolarizzazione » del progetto di riforma. Fa presente infine che al Senato l'accelerazione dell'iter ha nuociuto al provvedimento anziché favorirlo.

Pierguido VANALLI (LNP) dichiara che il suo gruppo è dell'idea che si debba esaminare il provvedimento con i tempi necessari, senza fretta e senza ritardi. Per inciso, la sua parte politica, che sostiene la necessità di diversificare le funzioni delle Camere, sarebbe favorevole a portare il provvedimento in Assemblea e non può certo essere accusata di ritardare l'iter, fatto questo che va casomai imputato alle divisioni interne alla maggioranza.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) fa presente che il suo gruppo non è contrario ad una discussione sulle riforme costituzionali da svolgere, come testé prospettato, in Assemblea. Ricorda peraltro che il suo gruppo ha evidenziato – e continuerà a farlo – una serie di problematiche poste già nella discussione svolta al Senato.

Rileva che di fronte ad una situazione di forte criticità per il Paese si perpetuano divisioni politiche. Ricorda inoltre come già nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento il suo gruppo avesse evidenziato l'opportunità di stralciare alcune parti, particolarmente attese dal Paese, ma si decise di « caricare » il testo di molte disposizioni, forse anche per rallentarne l'iter.

Evidenzia che, qualora il provvedimento fosse discusso in Assemblea, ci si troverebbe di fronte a due relatori di maggioranza che la pensano in maniera del tutto opposta. Vi sono infatti sul punto posizioni molto diverse tra i partiti che sostengono il Governo in carica.

Ritiene che ci siano alla base questioni politiche di grande importanza che non si

può pensare di eludere accelerando l'*iter* parlamentare. Vi sono altre questioni di assoluto rilievo che andrebbero invece affrontate con urgenza per il bene del Paese, compresi i progetti di legge in materia di contrasto alla corruzione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 settembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 settembre 2012.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, ricorda preliminarmente che la Commissione sta riprendendo l'esame, in sede referente, di proposte di legge che incidono su una materia particolarmente urgente alla luce dei recenti accadimenti, che pongono la questione di una « ricostruzione » di credibilità politica, che può essere raggiunta anche attraverso la capacità dei partiti di dotarsi di regole più trasparenti.

Auspica, quindi, che la Commissione possa proseguire nei tempi più celeri possibili l'*iter* dei progetti di legge.

Prima di procedere nell'espressione del parere sugli emendamenti presentati, intende peraltro evidenziare la necessità di tenere conto che, dopo la presentazione delle proposte emendative, è stata definitivamente approvata la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante norme in materia di riduzione di contributi pubblici in favore di partiti e movimenti politici, che è complementare al testo in esame.

Ne consegue che molti emendamenti presentati, incluso il proprio emendamento riferito all'articolo 2, necessitano di aggiustamenti per renderli pienamente coerenti e coordinati con quanto stabilito dalla suddetta legge n. 96.

Rileva inoltre che gli emendamenti riferiti all'articolo 2 rischiano di essere preclusi dall'eventuale approvazione, che auspica, del proprio emendamento 2.1, che riscrive integralmente il testo dell'articolo 2.

Sottopone quindi all'attenzione del presidente e della Commissione l'opportunità di fissare un brevissimo termine per la presentazione di eventuali subemendamenti al proprio emendamento 2.1 e di riaprire, entro la medesima data, il termine per presentazione di emendamenti al testo in esame, in modo che i gruppi possano rendere pienamente coerenti le loro proposte rispetto alla legge n. 96 del 2012.

Resta fermo che, già a partire dalla prossima settimana, si dovrà procedere all'esame degli emendamenti.

Qualora tale percorso non trovasse invece condivisione, si dichiara sin d'ora disponibile ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati.

Donato BRUNO, *presidente*, alla luce di quanto testé evidenziato dal relatore, ed in modo da assicurare a tutti i deputati la possibilità di presentare emendamenti rispetto ai testi in discussione, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 2.1 del relatore entro le ore 13 di

lunedì 1° ottobre prossimo e di riaprire, entro la medesima data, il termine per presentazione di emendamenti al testo in esame, in modo che i gruppi possano rendere pienamente coerenti le loro proposte rispetto alla legge n. 96 del 2012. Resta fermo l'impegno della Commissione di concludere l'esame degli emendamenti entro la prossima settimana.

La Commissione concorda.

Pierguido VANALLI (LNP) riguardo alla decisione testé assunta chiede al relatore entro quali termini intenda modificare il testo del proprio emendamento 2.1, considerata l'esigenza di disporre di un testo aggiornato per la presentazione di subemendamenti.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede al relatore se la riformulazione, testé preannunciata, dell'emendamento 2.1 abbia ricadute anche sugli altri articoli del provvedimento, riguardando la natura giuridica dei partiti politici.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, fa presente che è sua intenzione prevedere solo un raccordo tra le previsioni del comma 3 del proprio emendamento 2.1 e la legge n. 96 del 2012, nel frattempo approvata ed entrata in vigore.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede in ogni modo al relatore di presentare entro la giornata di domani il nuovo testo del proprio emendamento 2.1, che sarà prontamente trasmesso ai gruppi e al quale ciascuno potrà presentare subemendamenti entro lunedì 1° ottobre, alle ore 13.

Maurizio TURCO (PD) preso atto dell'impegno manifestato dal presidente Bruno di procedere celermente nell'*iter* dei provvedimenti in titolo, concludendo l'esame degli emendamenti entro la prossima settimana, rinuncia a svolgere considerazioni politiche riguardo ai ritardi nell'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

AUDIZIONI

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sul riordino delle province e sull'attuazione delle disposizioni di legge, recentemente approvate, recanti misure di semplificazione amministrativa.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI svolge una prima relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge, recentemente approvate, recanti misure di semplificazione amministrativa.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mauro LIBÈ (UdCpTP), Pierluigi MANTINI (UdCpTP), Mario TASSONE (UdCpTP), Pierguido VANALLI (LNP), Oriano GIOVANELLI (PD), Giuseppe CALDERISI (PdL) e Lucia CODURELLI (PD).

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni. Quindi svolge una seconda relazione sul riordino delle province.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Salvatore VASSALLO (PD), Maria Piera PASTORE (LNP), Remigio CERONI (PdL), Susanna CENNI (PD) e Tommaso FOTI (PdL).

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI fornisce alcune precisazioni in relazione alle questioni sollevate negli interventi svolti.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che è imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea e che sono iscritti a parlare ancora numerosi deputati.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) interviene sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, acquisita la disponibilità del ministro, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 16.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.

Emendamenti C. 2438-A

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e gli ulteriori emendamenti della Commissione 2.100, 3.100, 3.101 e 3.102 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

Emendamenti C. 4041-A, approvata dal Senato ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 e gli ulteriori emendamenti della Commissione 2.500, 4.500, 9.500, 11.500, 16.500, 18.500, 20.500, 26.500 e 26.501 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 666 del 14 giugno 2012, a pagina 44, seconda colonna, dopo

la trentanovesima riga, inserire il seguente periodo:

« Sui lavori della Commissione

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, a seguito di quanto convenuto nel-

l'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le proposte di legge C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini e C. 2904 Sbai sono disabinate dalle proposte di legge C. 103 Angeli e abb., per essere abbinate alla proposta di legge C. 4236 Bressa ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Emendamenti C. 4041-A 16

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione in relazione all'esame delle proposte di legge C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti, recanti disposizioni in materia di misure cautelari personali, di rappresentanti dell'Unione camere penali italiane (UCPI), del Prof. Giorgio Spangher, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma, e di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM) (*Svolgimento e conclusione*) 17

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in relazione all'esame del progetto di legge C. 2519-B, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, del professor Cesare Massimo Bianca, Presidente della Commissione ministeriale per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche concernenti la famiglia e di rappresentanti del Comitato Italiano per l'UNICEF – Onlus 17

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. C. 5418 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 17

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5434 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 20

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 24

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 25

AVVERTENZA 27

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 26 settembre 2012.

**Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
Emendamenti C. 4041-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.30 alle 12.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO, indi del vicepresidente Federico PALOMBA.

La seduta comincia alle 12.30.

Audizione in relazione all'esame delle proposte di legge C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti, recanti disposizioni in materia di misure cautelari personali, di rappresentanti dell'Unione camere penali italiane (UCPI), del Prof. Giorgio Spangher, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma, e di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM).

(Svolgimento e conclusione).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Valerio SPIGARELLI, *presidente*, Eriberto ROSSO e Lapo GRAMIGNI *componenti dell'Unione camere penali italiane*, il professor Giorgio SPANGHER e Rodolfo SABELLI, *presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Donatella FERRANTI (PD), Rita BERNARDINI (PD), Anna ROSSOMANDO (PD) e Manlio CONTENUTO (PdL).

Replicano il professor Giorgio SPANGHER, Valerio SPIGARELLI *presidente dell'Unione camere penali italiane*, Rodolfo SABELLI *presidente* e Anna CANEPA *Vice Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*.

Federico PALOMBA, *presidente*, ringrazia i soggetti auditi per il suo intervento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2012.

Audizione in relazione all'esame del progetto di legge C. 2519-B, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, del professor Cesare Massimo Bianca, *Presidente della Commissione ministeriale per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche concernenti la famiglia e di rappresentanti del Comitato Italiano per l'UNICEF – Onlus.*

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 15.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

C. 5418 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pina PICIERNO (PD) *relatore*, osserva che il disegno di legge A.C. 5418, di iniziativa del Governo, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-statunitense sulla cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme più gravi di criminalità – quelle transfrontaliere e quelle terroristiche – fatto a Roma il 28 maggio 2009.

L'Accordo si presenta, almeno sul piano pattizio bilaterale, con connotati piuttosto innovativi poiché, più che individuare nuovi settori di collaborazione, si incentra sulle nuove metodologie di contrasto al crimine, quale ad esempio quella basata sui grandi progressi recenti nella rilevazione delle tracce di DNA e delle impronte digitali. Va peraltro ricordato al proposito che gli scambi di dati investigativi inclusivi di informazioni dattiloscopiche e sul DNA sono già previsti per il nostro Paese dal Trattato di Prum del 2005 – un accordo multilaterale tra 7 Stati membri della UE (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna e Paesi Bassi), al quale l'Italia ha aderito con la legge 30 giugno 2009, n. 85, e che l'Accordo in esame espressamente richiama.

Passando al contenuto precipuo dell'Accordo all'esame della Commissione affari esteri, si segnala anzitutto che l'Accordo consta di un breve preambolo e di 24 articoli.

L'articolo 1 contiene una serie di definizioni importanti per la corretta comprensione e attuazione dell'Accordo: si tratta in particolare dei concetti di profilo del DNA, di dati personali, di trattamento dei dati personali e di dati di riferimento.

All'articolo 2 viene esplicitato lo scopo dell'Accordo in esame (comma 1), precisando altresì che l'Accordo non incide sulle vigenti procedure di assistenza giudiziaria a livello internazionale.

Il comma 2 limita la facoltà di interrogazione contemplata nell'Accordo in esame unicamente alla prevenzione e all'attività investigativa in relazione alle gravi forme di criminalità.

L'articolo 3 tratta dei dati dattiloscopici, rispetto ai quali le Parti garantiscono la disponibilità di quelli contenuti nei sistemi nazionali automatizzati di identificazione delle impronte digitali.

Ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, le Parti autorizzano i punti di contatto nazionali individuati in base al successivo articolo 5 all'accesso ai dati contenuti nei rispettivi sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali, con facoltà di effettuare interroga-

zioni automatizzate per mezzo del raffronto dei dati dattiloscopici. Tali attività trovano un limite nel rispetto della legislazione nazionale delle Parti, e vige indirettamente un divieto di raffronti collettivi, poiché le interrogazioni possono essere effettuate solo caso per caso.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ciascuna delle due Parti dell'Accordo designa uno o più punti di contatto nazionali per l'accesso alle banche dati, stabilendone altresì secondo la legislazione nazionale le competenze e le modalità per l'accesso.

Il comma 2 prevede successive intese di attuazione concernenti le modalità delle interrogazioni alle banche dati, inclusi eventuali limiti quantitativi ad esse. In dette intese verrà anche enumerato un gruppo esaustivo di reati punibili con una pena edittale massima superiore a un anno, i quali formeranno oggetto di cooperazione sempre in base alle rispettive legislazioni.

L'articolo 6 disciplina la trasmissione di ulteriori dati personali e informazioni conseguente all'eventuale concordanza dei dati dattiloscopici: tale trasmissione avverrà in base alle procedure e nel rispetto della legge nazionale della Parte richiesta.

Gli articoli 7-9 ribadiscono il contenuto dei precedenti articoli 4-6, ma in riferimento all'interrogazione di dati concernenti i profili del DNA contenuti nelle rispettive banche dati.

L'articolo 10 riguarda la trasmissione di dati personali e altre informazioni allo scopo di prevenire attività terroristiche e altre gravi forme di criminalità. In base al comma 1 le Parti, anche senza richiesta dell'altra Parte contraente, possono trasmettere dati personali ad ampio raggio, inclusi quelli dattiloscopici (comma 2), qualora le circostanze facciano presumere che i soggetti interessati stiano ricevendo un addestramento per commettere atti di terrorismo o di grave criminalità, ovvero li abbiano già commessi o si presume siano in procinto di commetterli, o anche, infine, partecipino ad un'associazione con finalità terroristiche o di criminalità organizzata.

La Parte trasmittente i dati può fissare le condizioni relative al loro utilizzo da parte dell'autorità ricevente (comma 3).

In base all'articolo 11 le Parti si impegnano a un trattamento imparziale e in conformità con le rispettive legislazioni in riferimento ai dati personali trasmessi in attuazione dell'Accordo in esame, e in particolare ne assicurano la pertinenza rispetto allo specifico scopo, la conservazione per il tempo strettamente necessario e la pronta rettifica in caso di rilevamento di errori o inesattezze.

In base all'articolo 12, comma 1, ciascuna delle due Parti può trattare i dati acquisiti nella collaborazione prevista dal presente Accordo per la finalità delle proprie indagini criminali, ovvero per prevenire gravi minacce alla propria sicurezza, o in relazione a procedimenti giudiziari anche di carattere non penale, ma che siano direttamente connessi alle indagini in sede penale. Inoltre, ciascuna delle Parti potrà utilizzare i dati per qualsiasi altro scopo, ma in tal caso solo con il consenso preventivo della Parte trasmittente dei medesimi dati – che, si ricorda, può anche fissare le condizioni relative al loro utilizzo.

Sulla base del comma 2, le Parti si impegnano a non comunicare i dati forniti nella collaborazione prevista dal presente Accordo a Stati terzi, organismi internazionali o soggetti privati, senza il consenso della Parte trasmittente.

L'articolo 13 prevede che la Parte ricevente si impegna, su richiesta della Parte trasmittente, a rettificare, bloccare o cancellare i dati ricevuti qualora siano inesatti o incompleti, ovvero se la loro raccolta e il loro ulteriore trattamento contravviene in qualche modo al presente Accordo o alle norme applicabili in base al diritto della Parte trasmittente.

In base all'articolo 14, ciascuna delle Parti si impegna a conservare una registrazione della trasmissione dei dati comunicati all'altra Parte, allo scopo di garantire il controllo sull'effettiva ammissibilità della trasmissione e sulla protezione dei dati, nonché di consentire alle Parti di esercitare appieno i diritti loro conferiti

nella collaborazione prevista dal presente Accordo. Da ultimo, la registrazione è finalizzata a garantire la sicurezza dei dati. Tale registrazione comprende tra l'altro le informazioni sul dato trasmesso e i motivi che ne hanno originato la trasmissione, la data della stessa e il destinatario dei dati, qualora essi non siano forniti direttamente alla controparte in base al presente Accordo.

I dati registrati vengono protetti contro ogni uso non conforme o improprio, e sono conservati per due anni, alla scadenza dei quali essi sono immediatamente cancellati, salvo che ciò sia contrario alla legislazione nazionale.

L'articolo 15 riguarda la sicurezza dei dati, e prevede che ogni Parte adotti le necessarie misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali da distruzione accidentale o illecita, da perdita accidentale o da indebita diffusione, da alterazione e da accessi non autorizzati, e in generale da qualsiasi tipo di trattamento non consentito: particolare attenzione sarà posta dalle Parti nell'adottare le misure atte a garantire che ai dati personali abbiano accesso esclusivamente le persone autorizzate.

L'articolo 16 prevede che l'Accordo in esame non interferisce con gli obblighi giuridici delle Parti, contenuti nelle rispettive legislazioni, in ordine alla necessità di fornire ai soggetti interessati ogni informazione relativa alle finalità del trattamento, all'identità del controllore dei dati, ai destinatari dei dati stessi, al diritto di rettifica dei dati che li riguardano. Tale clausola di salvaguardia, tuttavia, viene a sua volta superata qualora fornire le informazioni di cui sopra possa pregiudicare le finalità stesse per le quali i dati sono stati richiesti, ottenuti o trattati, ovvero indagini o procedimenti giudiziari condotti dalle autorità italiane o statunitensi, ovvero infine i diritti e le libertà di terzi.

Completano il dispositivo dell'Accordo gli articoli 17-20, nei quali è previsto anzitutto che, a richiesta, la Parte ricevente informi la Parte trasmittente sul trattamento dei dati ricevuti e sul risultato da esso conseguito (articolo 17).

L'articolo 18 contiene una duplice clausola di salvaguardia, poiché prevede (comma 1) che l'Accordo non limita né pregiudica le disposizioni di qualunque altro trattato, né i rapporti in atto in base alle rispettive legislazioni, che consentono la condivisione delle informazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti. In base al comma 2, il presente Accordo non conferisce poi alcun diritto a soggetti privati, segnatamente ad acquisire, eliminare o escludere elementi di prova o a impedire la condivisione dei dati personali. Non sono tuttavia pregiudicati i diritti esistenti a prescindere dall'Accordo in esame.

L'articolo 19 prevede una regolare consultazione delle Parti sull'applicazione dell'Accordo, nonché in caso di controversie sull'interpretazione o applicazione di esso.

In base all'articolo 20, ciascuna Parte sostiene le spese che comporta sul proprio territorio e per le proprie autorità l'applicazione dell'Accordo in esame, ma in casi particolari si può di comune accordo stabilire diversamente, nei limiti dettati dalle rispettive legislazioni.

Gli articoli 21-24, infine, riportano le consuete clausole finali dell'Accordo, la cui durata è prevista a tempo indeterminato (articolo 21), salvo recesso con preavviso scritto di tre mesi, che tuttavia non incide sui dati forniti antecedentemente alla cessazione dell'Accordo.

L'articolo 22 prevede consultazioni, a richiesta di una delle Parti, per la modifica dell'Accordo in esame, che può essere emendato in qualsiasi momento con accordo scritto delle Parti medesime.

L'articolo 23 individua gli organi preposti all'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e per il governo americano il Dipartimento di giustizia e il Dipartimento per la sicurezza interna.

Infine l'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo, precisando altresì che le disposizioni degli articoli da 7 a 9 (dati sui profili del DNA) non si applicano fino alla conclusione delle intese di attuazione previste dal successivo articolo 8.

Considerato il contenuto della Convenzione ritiene opportuno procedere quanto prima alla sua ratifica. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 5434 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna ROSSOMANDO (PD) *relatore*, osserva che il disegno di legge A.C. 5434, presentato alla Camera l'11 settembre 2012 per iniziativa del Governo, mira ad ottenere l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004. Il disegno di legge contiene inoltre norme di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano atte a recepire le disposizioni della Convenzione, la quale è frutto di lavori che risalgono al 1977, e quindi di una lunga elaborazione conclusa il 2 dicembre 2004 con la risoluzione dell'Assemblea Generale ONU 59/38, che ha adottato il testo della Convenzione. Attualmente la Convenzione, sottoscritta da 28 Stati, è stata oggetto di ratifica o di adesione da parte di 13 Stati: si è quindi lontani dalla soglia di trenta ratifiche fissata per l'entrata in vigore a livello internazionale. La relazione introduttiva richiama tuttavia quanto disposto dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ovvero che anche la semplice firma vincola uno Stato ad astenersi almeno, nelle more dell'entrata in vigore, da comportamenti contrastanti con il disposto della Convenzione.

L'ampia relazione introduttiva che accompagna il disegno di legge chiarisce come il recepimento della Convenzione nell'ordinamento italiano consentirà di porre rimedio ad una lacuna del medesimo in ordine proprio alle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. Infatti in materia esiste il solo precedente della norma introdotta dal decreto-legge n. 63 del 2010 (la cui vigenza è stata prorogata al 31 dicembre 2012 dall'articolo 7 del decreto legge n. 216/2011), che tuttavia si limita a prescrivere la sospensione di eventuali misure esecutive a carico di Stati esteri nelle more di procedimenti, che li riguardino, davanti a istanze giurisdizionali internazionali.

Pertanto l'Italia, nel settore delle immunità giurisdizionali degli Stati, ha agito finora su base consuetudinaria, ovvero sul piano del diritto internazionale generale, ove è riconosciuta l'immunità degli Stati stranieri in funzione del rispetto della loro sovranità.

La ratifica della Convenzione del 2004 sia suscettibile di ridurre notevolmente i margini di ambiguità interpretativa connessi alla dimensione del diritto internazionale generale, consentendo un più certo quadro di riferimento, essenziale anche in considerazione del sempre maggiore coinvolgimento degli Stati e degli enti di diritto pubblico in attività commerciali e di tipo privatistico.

Passando al contenuto precipuo della Convenzione in esame, essa si compone di un breve preambolo e 33 articoli, raggruppati in sei parti.

La parte prima (articoli 1-4) ha funzione introduttiva: viene anzitutto fissato il campo d'applicazione della Convenzione in oggetto, ovvero l'immunità giurisdizionale di uno Stato e dei suoi beni dai tribunali di un altro Stato, e vengono fornite una serie di definizioni indispensabili per la corretta interpretazione della Convenzione. Rileva qui in particolare l'accezione ampia fornita al termine di Stato, che si applica anche alle componenti di uno Stato federale o alle suddivisioni politiche statali abilitate compiere atti di imperio, come anche all'espressione

transazione commerciale, nella quale rientrano in effetti anche contratti di natura finanziaria e prestazioni di servizi. Vengono poi fissate una serie di salvaguardie dei privilegi e immunità conferiti in virtù del diritto internazionale alle missioni diplomatiche, ai consolati, alle rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, ai capi di Stato, agli aeromobili o oggetti spaziali appartenenti a ogni singolo Stato. Infine, viene sancita la non retroattività della Convenzione in esame, che non si applica ad alcuna questione sollevata in un procedimento promosso prima dell'entrata in vigore tra gli Stati interessati della presente Convenzione.

La parte seconda (articoli 5-9) comprende principi di carattere generale, a partire dalle modalità di attuazione dell'immunità degli Stati, che viene conseguita da uno Stato che si astiene dall'esercitare la sua giurisdizione contro un altro Stato, vigilando sul rispetto di tale decisione da parte dei propri tribunali. Viene precisato che si considera promosso un procedimento contro un altro Stato quando quest'ultimo sia citato come parte del procedimento, o il procedimento stesso sia di fatto finalizzato pregiudicarne beni, diritti, interessi o attività.

Viene poi stabilito che uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale qualora abbia dato esplicito consenso all'esercizio della giurisdizione di un particolare tribunale nei riguardi di una certa materia o causa, e ciò sia mediante accordo internazionale, sia mediante contratto scritto o dichiarazione o comunicazione scritta inoltrata nell'ambito di un determinato procedimento al tribunale interessato. Non è tuttavia considerato consenso all'esercizio della giurisdizione l'accordo generico sull'applicazione della legge dello Stato di residenza.

Vengono poi stabilito gli effetti della partecipazione di uno Stato a un procedimento giudiziario: in particolare, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale se ha attivato esso medesimo il procedimento, ovvero vi è intervenuto o ha assunto in esso una qualsiasi posizione sul merito delle questioni in giudizio. A questa

norma generale vengono poi eccettuati diversi profili: anzitutto, è stabilito che non possa considerarsi consenso il fatto che uno Stato intervenga nel procedimento solo per invocare l'immunità da esso, o per far valere un diritto o un interesse verso un bene in causa nel procedimento. Inoltre, non è considerata consenso di uno Stato all'esercizio della giurisdizione del tribunale dell'altro Stato la presenza in un procedimento di un proprio rappresentante quale teste, e nemmeno la non comparizione in un procedimento. Infine, in nessun caso l'immunità giurisdizionale verrà riconosciuta ad uno Stato da un tribunale in riferimento a una domanda riconvenzionale da esso presentata, o mirante a sfavorirlo.

La parte terza (articoli 10-17) riguarda in linea di massima i procedimenti in cui gli Stati non possono invocare l'immunità, a partire dal caso di transazioni commerciali di uno Stato con una persona fisica o giuridica straniera — salvo diverso accordo tra le parti o transazioni commerciali dirette tra Stati. Inoltre, salvo diverse intese tra gli Stati interessati, non si potrà invocare l'immunità giurisdizionale in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra uno Stato e una persona fisica impiegata interamente o in parte sul territorio dell'altro Stato.

Vi sono però al proposito numerose eccezioni, le principali delle quali sono l'appartenenza della persona interessata alla sfera delle immunità diplomatiche, o il carattere di assoluta necessità, per la sicurezza dello Stato, del licenziamento dell'impiegato in questione.

Uguualmente, salvo diverse intese tra gli Stati interessati, l'immunità giurisdizionale non potrà essere invocata da uno Stato in un procedimento che riguardi una riparazione pecuniaria per il decesso o la lesione dell'integrità fisica di una persona, ovvero in caso di danni o perdita di un bene materiale, imputabili ad atti od omissioni attribuibili allo Stato, verificatesi del tutto o in parte sul territorio dello Stato di appartenenza dei tribunali e in presenza dell'autore.

In generale, poi, e sempre che gli Stati interessati non abbiano diversamente concordato, uno Stato non potrà invocare l'immunità giurisdizionale in ordine a diritti e obblighi relativi ad un bene immobiliare situato su territorio dello Stato del foro, così come a beni mobiliari o immobiliari derivati da una successione o da una donazione, e nemmeno a diritti o interessi dello Stato nell'amministrazione dei beni di un fallimento, derivanti dalla cessazione di una società o inclusi in un *trust*.

L'immunità giurisdizionale non potrà essere invocata nemmeno rispetto alla determinazione del diritto di uno Stato a brevetti, disegni industriali, ragioni sociali, marchi di fabbrica o diritti d'autore, e ogni altra forma di proprietà intellettuale o industriale che siano protetti giuridicamente dallo Stato del foro (ancora una volta, sempre che gli Stati interessati non abbiano diversamente convenuto).

Uno Stato non potrà altresì invocare l'immunità giurisdizionale in un procedimento concernente la sua partecipazione in una società o in un gruppo, se tale società o gruppo comprendono parti diverse da Stati o organizzazioni internazionali, e sono costituiti conformemente alla legislazione dello Stato del foro, ovvero vi hanno la propria sede sociale oppure il principale luogo di attività: anche qui tuttavia vige l'eccezione di diversi accordi tra gli Stati interessati, o tra le parti alla controversia.

Sempre che gli Stati interessati, poi, non abbiano diversamente convenuto, è preclusa ad uno Stato la possibilità di invocare l'immunità giurisdizionale nei confronti di navi di cui esso sia proprietario o esercente, qualora durante il fatto che ha dato luogo all'azione legale la nave non fosse utilizzata a scopo di servizio pubblico, bensì commerciale.

Se in un procedimento sorge la questione del carattere di servizio pubblico o, al contrario commerciale, di una nave o di un carico di cui uno stato sia proprietario o esercente, sarà sufficiente un'attestazione firmata da un rappresentante diplomatico o da altra autorità competente

dello Stato interessato a dare prova dell'effettivo carattere della nave o del carico in questione.

Infine, in riferimento a uno Stato che concordi con una persona fisica o giuridica straniera di sottoporre ad arbitrato alcuni aspetti contestati relativi a una transazione commerciale, tale Stato non potrà invocare l'immunità giurisdizionale in un procedimento che concerna la validità, l'interpretazione, l'applicazione o la procedura dell'arbitrato, nonché la conferma o l'annullamento del lodo arbitrale.

La parte quarta (articoli 18-21) riguarda l'immunità degli Stati nei confronti di eventuali misure esecutive scaturite da un procedimento innanzi ad un tribunale. È anzitutto previsto non potersi procedere, prima della sentenza, ad alcuna misura di pignoramento o sequestro contro i beni di uno Stato, in relazione ad un procedimento davanti al tribunale di un altro Stato, a meno che lo Stato interessato non vi abbia esplicitamente consentito — tramite un accordo internazionale, ovvero un patto d'arbitrato, un contratto scritto, una dichiarazione o una comunicazione al tribunale —, e non abbia riservato alcuni beni all'adempimento della richiesta oggetto della controversia.

Posteriormente alla sentenza, del pari, non si potrà procedere ad alcuna azione esecutiva nei confronti dei beni di uno Stato, a seguito di un procedimento giudiziario che lo abbia coinvolto, se non alle condizioni prima richiamate, e con la clausola aggiuntiva che lo Stato interessato abbia stabilito non essere i beni interessati specificamente utilizzati o destinati a scopi di servizio pubblico.

Viene comunque escluso il passaggio automatico tra il consenso che uno Stato abbia accordato all'esercizio della giurisdizione nei suoi confronti e il consenso da parte di detto Stato a subire misure di carattere esecutivo, per le quali si dovrà reiterare l'esplicitazione del consenso stesso. Tra i beni ritenuti essenziali agli scopi di servizio pubblico perseguiti da uno Stato rientrano in generale i conti bancari destinati al funzionamento delle rappresentanze internazionali e diploma-

tiche di uno Stato, i beni a carattere militare, i beni della Banca centrale, i beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato o di esposizioni a carattere scientifico, culturale o storico.

La parte quinta (articoli 22-24) riporta disposizioni varie, a partire dalle modalità di notifica degli atti di citazione e dall'eventualità di agire contro uno Stato in contumacia. Vengono poi fissati privilegi e immunità nel corso di un procedimento davanti a un tribunale: in particolare, nel caso in cui uno Stato rifiuti di conformarsi a una decisione del tribunale di un altro Stato relativa a una certa fase del procedimento, a tale stato non sarà inflitta alcuna multa o altra penalità. Inoltre, se uno Stato è parte convenuta in un procedimento davanti al tribunale di un altro Stato, esso non sarà tenuto a fornire alcuna fidejussione né a costituire depositi a garanzia del pagamento di spese e costi del procedimento.

Infine, la parte sesta (articoli 25-33) reca le disposizioni finali della Convenzione, a partire da una clausola di salvaguardia dei diritti e obblighi degli Stati Parti della Convenzione in esame nei confronti di accordi internazionali per essi vigenti su materie analoghe all'oggetto della Convenzione medesima. Inoltre è previsto che per la soluzione di eventuali controversie gli Stati Parti si impegnano a perseguirla mediante negoziato, ma in difetto di successo si potrà adire l'arbitrato internazionale e finanche la Corte internazionale di giustizia — la previsione sull'arbitrato e sull'eventuale ricorso alla Corte internazionale di giustizia può essere tuttavia oggetto di riserva da parte di ognuno degli Stati Parti della Convenzione in esame.

È inoltre stabilito che la Convenzione, che è rimasta aperta alla firma fino al 17 gennaio 2007, consentirà l'adesione di qualsiasi Stato: il depositario della Convenzione è il segretario generale dell'ONU. L'entrata in vigore a livello internazionale della Convenzione è prevista 30 giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione o adesione. È altresì previsto che ogni Stato

Parte possa denunciare la Convenzione in esame con notifica scritta al depositario, e con effetto un anno dopo la ricezione della notifica stessa – senza peraltro pregiudicare le questioni di immunità giurisdizionale sollevate nei procedimenti promossi prima della data di effetto della denuncia.

Ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione in esame, costituisce parte integrante della stessa un allegato volto a chiarire la portata di alcune delle disposizioni della Convenzione, con particolare riguardo al termine «immunità» menzionato nell'articolo 10, agli «interessi in materia di sicurezza» dello Stato datore di lavoro di cui all'articolo 11, al termine «determinazione» dei diritti protetti di cui agli articoli 13 e 14, all'espressione «transazione commerciale» di cui all'articolo 17 e al termine «ente» utilizzato nell'articolo 19.

Propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

C. 5446 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, in sostituzione del relatore osserva che Il disegno di legge A.C. 5446, di iniziativa del Governo, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Bureau International des Expositions (BIE) sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

Si tratta di un «accordo di sede» tra il Governo italiano e il BIE finalizzato a determinare i meccanismi che facilite-

ranno la partecipazione di Stati, Organizzazioni Internazionali, soggetti pubblici e privati di tutto il mondo all'Expo Milano 2015, anche garantendo loro le necessarie condizioni fiscali e operative secondo la prassi già invalsa in precedenti edizioni.

Come evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento, nel Dossier di registrazione, trasmesso nell'aprile 2010 dalle autorità italiane al Segretario generale del BIE, l'Italia si è impegnata a procedere alla stipulazione di un accordo di sede, analogamente a quanto avvenuto tra Spagna e BIE in occasione dell'esposizione di Saragozza 2008. Le disposizioni inserite nel testo dell'Accordo trovano quindi fondamento in impegni derivanti dalla Convenzione di Parigi del 1928, in impegni assunti dall'Italia con il Dossier di registrazione (approvato dal BIE nel corso della 148^a Assemblea generale del 23 novembre 2010) e nella prassi adottata dai Paesi ospitanti nelle precedenti esposizioni universali.

Va rammentato che le esposizioni organizzate con il Bureau International des Expositions, che non hanno natura commerciale, comportano obblighi precisi a carico di chi le ospita, stabiliti dalla Convenzione di Parigi del 1928 e dai Regolamenti dello stesso Bureau. La Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 è lo strumento giuridico che disciplina l'organizzazione delle Expo e fornisce le garanzie necessarie ad assicurare sia una buona organizzazione sia un'adeguata partecipazione a tali eventi globali.

La Convenzione, per adeguarsi al mutare dei contesti economici, ha subito diversi interventi di aggiornamento da parte del BIE.

Quanto al contenuto, l'Accordo consta di un breve preambolo e di 25 articoli.

La competenza della Commissione giustizia si limita in particolare agli articoli 23 e 24 che prevedono, per la soluzione delle controversie, una clausola arbitrale sulla base delle disposizioni della Convenzione di Parigi del 1928 ovvero un arbitrato previsto dagli atti del BIE.

Avverte quindi che il relatore, onorevole Scelli, ha presentato una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Sabato Malinconico.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.

C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 settembre 2012.

Manlio CONTENTO (PdL) muove dalla considerazione che il sacrificio del bene supremo della libertà personale può essere accettato solo quando risulti indispensabile all'accertamento dei fatti di rilevanza penale e che, sul punto, non ci devono esser equivoci magari immaginando che il ricorso a misure cautelari possa essere autorizzato dal magistrato sulla scorta di valutazioni che attengono alla mera utilità per le indagini o, peggio, nella speranza che esse possano indurre il destinatario a rendere dichiarazioni.

Un secondo riferimento, secondo l'oratore, va individuato nel rispetto dei principi e dei criteri che presiedono alla scelta delle misure.

Oltre alla osservanza di precisi riferimenti legislativi in ordine alle condizioni di ammissibilità, un ancoraggio indiscuti-

bile è rappresentato dal fatto che la misura della custodia cautelare in carcere possa essere disposta solo quando il giudice esprima un motivato giudizio circa la inadeguatezza di ogni altra misura.

Di fronte ai chiari enunciati della Corte costituzionale, estremamente delicata appare la possibilità di estendere la presunzione legislativa astratta di quella inadeguatezza.

Se essa è riconosciuta come ragionevole per quanto concerne i delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, va detto che essa non troverebbe alcuna tutela, in caso di estensioni generalizzate, da parte della Corte stessa.

Se il riferimento alle condizioni generali di applicabilità può dirsi acquisito nella previsione legislativa dell'esistenza di « gravi indizi di colpevolezza », più delicata appare, ai fini dell'adozione della misura, la valutazione dei medesimi nel caso di dichiarazioni rese dai coimputati o da imputati di reato connesso o collegato.

Si tratta di una questione estremamente delicata soprattutto allorché il riscontro di alcune dichiarazioni venga effettuato attraverso altre di analoga provenienza.

Senza voler indicare una soluzione definitiva, rileva come, in tali casi, il ricorso alla custodia cautelare in carcere debba essere affrontata con maggior rigore dai competenti magistrati perché solo attraverso una responsabilità crescente di questi ultimi si potrebbe ovviare ad un difficile intervento normativo che, modificando la disciplina attuale, possa rafforzare i principi di proporzionalità e adeguatezza della misura.

Passando ad affrontare alcune questioni sollevate dalla lettura delle proposte presentate, l'oratore sottolinea come il cuore del problema sia condensato dalla disposizione che delinea le esigenze cautelari che giustificano l'adozione delle misure.

In tale campo, sembrerebbe opportuno distinguere i criteri di carattere generale rispetto a quelli che si riferiscono alla criminalità organizzata e, in particolare, a quella di stampo mafioso.

La logica del « doppio binario », già collaudata nel nostro ordinamento, potrebbe riverberarsi anche in relazione alle esigenze ad esempio introducendo disposizioni che valorizzino l'attualità dell'appartenenza al gruppo o all'associazione criminale.

Se, infatti, le prime due lettere dell'articolo 274 sono stanzialmente consolidate nell'applicazione concreta, e, quindi, potrebbero risultare più semplici eventuali interventi correttivi, ben più difficile appare modificare l'ulteriore previsione.

Un primo aspetto di politica criminale, infatti, impone di evitare che una disciplina disattenta privi la magistratura di alcuni presidi che rilevano oltre che sotto il profilo processuale anche in ordine alla tutela della collettività.

Sotto questo profilo, richiama l'attenzione della Commissione su come un intervento correttivo sulla lettera *c)* dovrebbe essere attentamente soppesato allo scopo di evitare che reati connessi con armi o altri mezzi di violenza personale conducano a conseguenze paradossali com'è accaduto in alcuni casi con le recenti disposizioni del cosiddetto provvedimento « svuota carceri » che, improntate all'emergenza carceraria, hanno introdotto ulteriori elementi di rottura dell'unicità del sistema attraverso la necessaria valutazione della « pericolosità dell'arrestato » rimessa, purtroppo, a valutazione di eccessiva discrezionalità di fronte anche a fatti di grave allarme sociale.

In un'ipotesi di riforma, potrebbe essere interessante delineare, in via specifica o attraverso criteri generali, i reati e le condizioni del reo in base ai quali può essere disposta, nel ricorso dei requisiti stabiliti dalla lettera *c)*, la custodia cautelare in carcere.

Ciò limiterebbe grandemente la discrezionalità del giudice circa il principio di adeguatezza della misura.

Oppure si potrebbe rovesciare la prospettiva individuando legislativamente i casi in cui il giudice non può fare ricorso al carcere.

Prende, quindi, in esame l'idea di estendere il divieto del carcere anche agli

arresti domiciliari nel caso in cui si ritenga possibile la concessione della sospensione condizionale della pena.

Apparentemente ragionevole, la modica potrebbe comportare l'impossibilità di utilizzare idonee misure coercitive come gli arresti domiciliari anche nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 274 del codice di rito.

Quanto alla gravità del reato, essa dovrebbe trovare la sua sede appropriata nella sola lettera *c)* dell'articolo citato in modo da escluderne l'utilizzo in altri casi.

Si potrebbe così utilizzare quel profilo per riferirsi alla pericolosità del responsabile inserendo quindi un utile collegamento con la nuova disciplina dello « svuota carceri » per i casi di arresto in flagranza e relativo giudizio direttissimo.

Si avrebbe, insomma, una migliore tripartizione che vedrebbe le esigenze cautelari modellarsi, in modo più puntuale, ai tre riferimenti del codice: la tutela delle indagini, il pericolo di fuga, la pericolosità della persona sottoposta alle indagini, limitatamente ai – o con esclusione dei – reati con certe caratteristiche, purché desumibili da precisi elementi rivelatori ricavabili da circostanze specifiche del fatto o della personalità del colpevole (precedenti giudiziari).

Dichiarando la disponibilità del PdL a confrontarsi apertamente sull'argomento, auspica, infine, una ancora più efficiente risposta, da parte del giudice di legittimità, alle questioni relative alla libertà personale rimesse alla sua valutazione attraverso l'impugnazione dei provvedimenti in materia.

Rita BERNARDINI (PD), facendo riferimento all'intervento dell'onorevole Contento, rileva che la questione della individuazione di reati gravi al fine di limitare ad essi l'applicazione della custodia cautelare in carcere è estremamente delicata non essendo sempre sufficiente fare riferimento a particolari modalità della condotta ovvero a lesioni di specifici beni giuridici. A tale proposito evidenzia come non sempre le condotte violente siano

sempre quelle più gravi ai fini dell'applicazione della misura in esame.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.

C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824

Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia.
C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia.

SEDE CONSULTIVA

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Nuovo testo unificato C. 4534 Governo.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli ed abb.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente una variazione compensativa relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 504 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 28

INTERROGAZIONI:

5-07790 Codurelli: Sul procedimento giudiziario a carico di un giovane volontario italiano in Guatemala 30

ALLEGATO (Testo della risposta) 32

5-07916 Evangelisti: Sugli sviluppi relativi all'attentato di Bengasi 30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Professor Natalino Ronzitti, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5434 Governo, recante: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno » 31

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto ministeriale concernente una variazione compensativa relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Atto n. 504.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

Paolo CORSINI (PD), *relatore*, segnala che lo schema di decreto n. 504 è il primo provvedimento adottato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 02, del decreto-legge n. 138 del 2011, che ha introdotto norme volte a consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, delineando, per essa, specifici obiettivi di riduzione.

Si ricorda che il testé citato articolo 1 ha introdotto norme volte a consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, delineando, per essa, specifici obiettivi di riduzione.

Gli obiettivi di riduzione sono strettamente connessi al programma di riorga-

nizzazione della spesa pubblica – il cosiddetto programma di *spending review* – previsto all'articolo 01 del medesimo decreto-legge, programma avviato, con modifiche ed integrazioni, dall'articolo 1, commi da 1-*bis* a 1-*quinqües* del decreto-legge n. 52 del 2012 (legge n. 94 del 2012).

Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni di pervenire al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa fissati dal comma 01 dell'articolo 1, il successivo comma 02 del medesimo articolo del decreto-legge n. 138 prevede, per il periodo 2012-2016, una significativa estensione dei margini di flessibilità nella allocazione delle risorse iscritte a bilancio.

Il comma 02, in particolare, stabilisce – in deroga alle norme generali in materia di flessibilità contenute nell'articolo 23 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009) – la possibilità per i Ministeri, limitatamente al quinquennio 2012-2016, di effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento sia alle spese rimodulabili, sia a quelle non rimodulabili, di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della legge di contabilità pubblica.

La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziata qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese non rimodulabili (quali, ad esempio, quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse) di cui all'articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009.

La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. La variazione interessa le risorse rimodulabili di parte corrente afferenti al Programma 1.2 «Cooperazione allo sviluppo», iscritte sul capitolo 2164 «Manutenzione ordinaria e riparazione immobili, mobili e impianti», che vengono

ridotte per un importo pari a 100.000 euro. Tali risorse sono portate in aumento sul Programma 1.4 «Promozione della pace e della sicurezza internazionale», capitolo 3399 «Contributo per la partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù», istituito nel 1972 in seno al Consiglio d'Europa per fornire sostegno finanziario alle attività giovanili in Europa. Il capitolo 2164/Esteri, oggetto di variazione in diminuzione, presentava nel bilancio di previsione 2012 uno stanziamento iniziale di competenza pari a 555.000 euro.

Ricorda, al riguardo, che l'autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge n. 49 del 1987 è annualmente determinata dalla legge di stabilità, nella Tabella C, ed iscritta in bilancio su numerosi capitoli del Programma 1.2/Esteri, tra i quali il capitolo in questione. Dall'interrogazione effettuata sulla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 17 settembre 2012, il capitolo presenta uno stanziamento definitivo di competenza pari a 500.325, dei quali 127.263 risultano accantonati. Con riferimento al capitolo 3399/Esteri, oggetto di variazione in aumento, esso presentava nel bilancio di previsione 2012 uno stanziamento iniziale di competenza pari a 243.000 euro, che, alla data attuale, risulta interamente utilizzato.

Alla luce di queste considerazioni, propone che la Commissione esprima un parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Il sottosegretario Marta DASSÙ segnala che la Direzione generale per la cooperazione ha dato il proprio nulla osta alla variazione in esame in quanto la stessa non è tale da pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dall'autorizzazione legislativa di spesa riguardanti il capitolo e, trattandosi di spese di funzionamento, non incidente direttamente sulla realizzazione dei programmi di sviluppo. Ricorda che in ogni caso le risorse attualmente stanziata per le attività della cooperazione italiana allo sviluppo sono largamente insufficienti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 12.10.

5-07790 Codurelli: Sul procedimento giudiziario a carico di un giovane volontario italiano in Guatemala.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Marco FEDI (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ringrazia il rappresentante del Governo per la dettagliata risposta ricevuta. Ritiene doveroso l'interesse del Ministero degli affari esteri per vicende di questo tipo. Esprime la certezza che la Farnesina continuerà a seguire con attenzione la questione e a tenere informata la famiglia del volontario italiano, lamentando il fatto che in passato le comunicazioni da essa ricevute non sono state sempre soddisfacenti.

5-07916 Evangelisti: Sugli sviluppi relativi all'attentato di Bengasi.

Il sottosegretario Marta DASSÙ ringrazia l'interrogante per l'occasione offerta di approfondire nuovamente il tema del drammatico attacco di Bengasi e degli sviluppi della situazione in Libia, richiamando i contenuti della risposta fornita dal sottosegretario De Mistura ad un'interpellanza urgente svolta la scorsa settimana.

Evidenzia l'importanza dell'intervento pronunciato dal Presidente degli Stati Uniti Barack Obama alla 67ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dichiarando di apprezzarne il sentito ricordo dell'ambasciatore Stevens e la posizione coraggiosa a favore del mantenimento di un dialogo con quella parte del mondo arabo e musulmano decisa a rifiutare la violenza.

Osserva che se la posta in gioco per l'America nell'evoluzione delle transizioni arabe è molto alta, tanto più lo è per l'Italia, vista la nostra collocazione geopolitica. La politica estera italiana ha l'obiettivo di aiutare il cambiamento in corso sulla sponda sud del Mediterraneo e di accompagnarlo verso un esito positivo, attraverso una difficile e lunga fase di transizione e contrastando le tendenze integraliste che sono minoritarie, come nel caso libico, ma possono sfruttare occasioni di vario tipo per rilanciare la violenza e collegarsi a frange di Al Qaeda. È stata questa la caratteristica dell'attentato di Bengasi.

Sempre sulla Libia, rimarca come fatto positivo l'affermazione delle forze moderate nelle elezioni dello scorso 7 luglio. Rileva che il Governo italiano è in costante contatto con il Capo provvisorio dello Stato Mgarief e il Primo Ministro Abushagur e che il nostro Paese appoggia fortemente le azioni volte ad aumentare la sicurezza nel paese: come ricordato dal Ministro Terzi, questo tipo di assistenza rappresenta un diritto/dovere per l'Italia ed è prevista dalla dichiarazione di Tripoli, firmata dal Presidente del Consiglio Monti lo scorso 21 gennaio.

Ricorda, inoltre, che i Ministri Terzi e Cancellieri hanno inviato nel luglio scorso una lettera all'Alto Rappresentante Ashton e al Commissario europeo Malström, richiedendo una maggiore assistenza dell'UE sui temi della gestione dei fenomeni migratori. Evidenzia che sono state prese tutte le possibili misure per garantire la sicurezza delle nostre sedi diplomatiche.

In relazione all'imminente vertice 5+5, rammenta che tale formato rappresenta per l'Italia un strumento privilegiato di dialogo con i Paesi mediterranei. Sottoli-

nea in proposito che il nostro Paese è particolarmente impegnato nel dialogo con Egitto, Tunisia e Libia. Gli interventi nel primo Paese sono di natura sia politica che economica e l'importanza dei legami esistenti è confermata dalla recente visita del Presidente Morsi, la prima compiuta in un paese europeo dopo la tappa di Bruxelles.

Sottolinea infine, fra gli strumenti adottati dall'Italia, la creazione del centro di formazione OCSE MENA a Caserta, a sostegno delle amministrazioni pubbliche dei paesi arabi.

Fabio EVANGELISTI (IdV), premettendo di non avere ancora avuto occasione di leggere integralmente il discorso di ieri del Presidente Obama, condivide l'apprezzamento manifestato dal rappresentante del Governo per i suoi contenuti e sottolinea in particolare il riferimento al rapporto tra religione e libertà.

Ricorda di essere intervenuto in Assemblea, appena avuta conferma dell'uccisione dell'ambasciatore americano Chris Stevens, chiedendo di monitorare attentamente la situazione e di prendere provvedimenti per garantire la sicurezza dei nostri connazionali. Rileva che nei giorni successivi proteste, spesso violente si sono verificate in molte città di Paesi arabi e che la situazione di tutta l'area medio-orientale, e in particolare della Siria, appare fortemente deteriorata.

Sottolinea che lo scopo principale della sua interrogazione era quello di avere dal Governo chiarimenti sulle iniziative intraprese in materia e sugli scenari che si vanno delineando e per questo ringrazia il rappresentante del Governo per la sua risposta.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

La seduta termina alle 12.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2012.

Audizione del Professor Natalino Ronzitti, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5434 Governo, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.35.

ALLEGATO

**Interrogazione n. 5-07790 Codurelli: Sul procedimento giudiziario
a carico di un giovane volontario italiano in Guatemala.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Il caso del volontario italiano arrestato in Guatemala nel giugno 2012 con l'accusa di violenza sessuale (modificata in molestie sessuali, a seguito delle perizie svolte dal medico forense) è stata seguita, sin dall'inizio, con grande attenzione dalla Farnesina, per il tramite della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e dell'Ambasciata a Città del Guatemala.

Il procedimento penale relativo alla vicenda è tuttora pendente. Allo stato attuale, il nostro connazionale è libero dietro cauzione, in possesso del proprio passaporto ma con l'obbligo di presentarsi ogni due giorni presso la « Fiscalia » (Procura) di Antigua.

La nostra Rappresentanza continua a seguire il caso quotidianamente, mantenendo frequentissimi contatti con il connazionale, i suoi avvocati difensori, i familiari e con le Suore Somasche (il connazionale da anni svolge attività di volontariato presso la Scuola delle Suore Somasche di San Girolamo Emiliani).

L'Ambasciata ha partecipato, fra l'altro, a due udienze (il 31 agosto ed il 7 settembre scorsi), ad un incontro con il connazionale accompagnato dai genitori e dagli avvocati (il 5 settembre scorso), ad

un incontro con l'accusa (il capo della Procura – « Fiscalia » di Antigua, accompagnato dal magistrato inquirente), ad un incontro con il Segretario Generale della Fiscalia General/Ministerio Pubblico della Repubblica del Guatemala (l'11 settembre).

Sino ad oggi nel corso del procedimento, il Tribunale non ha accolto le istanze degli avvocati del connazionale. La difesa del connazionale, l'11 settembre, ha proposto dunque ricorso alla Corte Suprema di Giustizia denunciando il mancato accoglimento delle istanze processuali proposte e perché i primi capi d'accusa non sono stati presentati in lingua italiana. È previsto che il ricorso venga discusso il 9 ottobre 2012 presso la Corte; se venisse accolto un altro giudice riesaminerà gli atti e stabilirà se esistano prove sufficienti per continuare il processo o meno.

Vorrei quindi concludere assicurando l'Onorevole Codurelli che la vicenda continuerà ad essere seguita dalla Farnesina, attraverso l'Ambasciata a Tegucigalpa, con la massima attenzione, in contatto con le autorità giudiziarie locali, con i rappresentanti della difesa dei diritti umani, con i legali e con i familiari del connazionale.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07480 Maurizio Turco: Sull'affidamento all'associazione Podgora del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici	33
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	38
5-07516 Farina Coscioni: Sull'esclusione dei posti afferenti al Corpo sanitario nei bandi di concorso per ufficiali di ruolo speciale	34
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	40

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare. Atto n. 500 (Rilievi alla Commissione per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	34
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della « Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare ». C. 5428, approvata dalla 4ª Commissione del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.	
Audizione di rappresentanti dell'Ufficio Generale della Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa (UGESAN) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	37

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.

5-07480 Maurizio Turco: Sull'affidamento all'associazione Podgora del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maurizio TURCO (PD) replica evidenziando come la risposta fornita dal Governo non rechi elementi di informazione ulteriori rispetto a quelli già in suo possesso. Sottolinea come il problema che ha ispirato l'interrogazione riguardi le attività svolte dai militari soci fondatori dell'associazione carabinieri in servizio Podgora, che ha ottenuto anche altri affidamenti per il medesimo servizio, poi revocati in sede giudiziaria. Si rammarica, quindi, che anche quest'ultimo tentativo di dialogo e di stimolo a risolvere la questione in via preventiva non abbia sortito esiti positivi e, pertanto, si attende che la vicenda venga affrontata e risolta in altre sedi.

5-07516 Farina Coscioni: Sull'esclusione dei posti afferenti al Corpo sanitario nei bandi di concorso per ufficiali di ruolo speciale.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio TURCO (PD), replicando in qualità di cofirmatario, esprime insoddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante dell'Esecutivo. Osserva, infatti, che le disposizioni della legge n. 43 del 2006 – che prevede l'articolazione del personale infermieristico per offrire livelli assistenziali adeguati ai bisogni di salute in diversi livelli della professione, fino al livello di coordinamento e dirigenziale – risultano non applicate pur essendo state recepite all'articolo 212 del codice dell'ordinamento militare.

La disciplina infermieristica è tradizionalmente e universalmente considerata un settore a sé stante, anche a livello accademico e militare, tanto da avere scuole, corpi e ruoli ben distinti. A differenza degli italiani, gli infermieri militari delle nazioni aderenti alla NATO (come ad esempio la Spagna e il Regno Unito) e anche di altre nazioni con le quali il nostro Paese è impegnato nei vari teatri operativi, sono inquadrati nel ruolo *States Army Medical Command*. Anche il capo di tutti i servizi sanitari militari degli Stati Uniti è un ufficiale generale infermiere.

Attualmente, invece, nel settore militare, ad eccezione di casi sporadici, proprio per la conformazione in ruoli alquanto anomala, nonché per limiti di età stringenti superati da quasi tutti gli infermieri, tale possibilità di progressione di carriera non è possibile, così come viene pregiudicata la possibilità di erogare un'assistenza infermieristica migliore. Sarebbe quindi necessario che le Forze armate si adoperino per dare agli infermieri il ruolo che meritano per competenze e autonomia professionale, ivi compresa la totale riarticolazione dei ruoli del personale sanitario tale da consentirne l'ingresso nel ruolo ufficiali.

In conclusione, auspica che nel corso della discussione dell'atto di Governo n. 500, recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) possano essere accolte le istanze che il presente atto di sindacato ispettivo ha posto all'attenzione dell'Amministrazione della difesa.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare.

Atto n. 500.

(Rilievi alla Commissione per la semplificazione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre 2012.

Franco GIDONI (LNP) sottolinea che talune disposizioni introdotte dallo schema in esame nel Codice dell'ordinamento militare sono state positivamente valutate anche dal gruppo della Lega Nord come, ad esempio, la disposizione introdotta all'articolo 45 del citato Codice, che apre i centri manutentivi delle Forze armate alle esigenze delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, frutto di una sua specifica iniziativa emendativa.

Non condivide, invece, l'inserimento nel testo codicistico del nuovo articolo 92-*bis* sulla *mini-naja*, sul presupposto che tale istituto meriterebbe di essere definitivamente archiviato. In ogni caso, come peraltro rilevato già dal relatore, non appare corretta la norma che reca la dotazione finanziaria dell'istituto, essendo stata modificata dal sopravvenuto decreto-legge n. 95 del 2012, cosiddetto *spending review*.

Segnala all'attenzione della Commissione la modifica dell'articolo 238 del Codice, circa il ristoro delle spese sostenute dall'Aeronautica per gli interventi sugli aeroporti adibiti a uso duale, civile e militare. Invita inoltre ad approfondire il portato del nuovo articolo 537-*bis*, poiché reca disposizioni per la semplificazione delle procedure connesse alla realizzazione dei programmi di investimento d'interesse della Difesa, che chiamano in causa il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si chiede altresì se fosse realmente necessario procedere alla ridenominazione delle missioni militari internazionali, per farle divenire « missioni militari di pace », apparendo tale modifica una sorta di inutile cedimento alla retorica che mistifica la reale natura delle operazioni condotte all'estero dalle nostre Forze armate.

Esprime, infine, apprezzamento per i nuovi articoli 2195-*bis*, che recepisce all'interno del Codice una disposizione che stanziava fondi supplementari per lo sviluppo tecnologico del settore aeronautico, 2231-*bis*, che traspone le disposizioni volte a consentire i cosiddetti « scivoli » verso altre amministrazioni dello Stato del personale militare, e 2259-*bis*, riferito alle assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari.

Francesco BOSI (UdCpTP) si sofferma sulla tematica concernente la dismissione degli immobili della difesa e, in termini più generali, delle disposizioni che disciplinano la gestione dei beni immobili. Ricorda che l'articolo 307, nel nuovo testo proposto dallo schema in esame, integra la normativa in materia di dismissione degli immobili del Ministero della difesa, che

tuttavia è stata recentemente ulteriormente novellata.

Trattandosi quindi di una disciplina che subisce continui aggiornamenti, invita a valutare se in questa sede vi siano le condizioni per proporre un intervento di razionalizzazione della suddetta normativa. Sarebbe ad esempio necessario aggiornare le disposizioni che hanno condotto a una valutazione dei beni da porre in vendita ormai superata dall'attuale congiuntura del mercato immobiliare, come peraltro sollecitato anche in proposte di legge già presentate cui intende peraltro aggiungere un progetto di legge a sua firma.

Prende inoltre spunto dall'introduzione nell'articolo 625 del Codice dell'ordinamento militare di uno specifico rinvio alla disposizione riferita alla specificità delle Forze armate, come preconditione per la definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego, nonché della tutela economica, pensionistica e previdenziale. Come noto, è in via di definizione un provvedimento, attualmente in corso di elaborazione da parte del Governo, che inciderà sul regime previdenziale delle Forze armate, ma che probabilmente ancora una volta non terrà conto dell'esigenza di salvaguardare quel carattere di « specificità », che risulta sempre più un'affermazione di principi cui non corrispondono adeguato contenuti normativi.

Augusto DI STANISLAO (IdV) invita il relatore a prendere atto delle sollecitazioni espresse dal Consiglio di Stato, e opportunamente richiamate nella relazione introduttiva, circa la necessaria rielaborazione del combinato disposto degli articoli 603 e 1907 del Codice. Trattandosi di una materia particolarmente delicata, che riguarda essenzialmente situazioni connesse all'esposizione al cosiddetto « uranio impoverito », auspica che vi sia una piena condivisione di tale richiesta.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, desidera richiamare all'attenzione della Commissione l'esigenza di procedere nel-

l'azione di integrazione e correzione del testo codicistico, anche in relazione all'esigenza – già segnalata dalla Commissione difesa nel parere reso il 17 febbraio 2009 sul decreto-legge n. 207 del 2008 e in occasione dei rilievi espressi sul precedente schema di decreto correttivo lo scorso 19 ottobre 2011 – di addivenire a una disciplina che uniformi il trattamento relativo alla ricostruzione della carriera dei militari collocati fuori ruolo ovvero in aspettativa per ragioni di servizio.

Inoltre, condividendo le riflessioni dell'onorevole Bosi, invita il relatore a verificare se nei rilievi della Commissione possa trovare spazio la preoccupazione circa la necessità che il Codice non si limiti a rinviare alla disposizione che afferma la « specificità delle Forze armate » ma che in esso trovino spazio anche strumenti per rendere effettivo tale principio. Con particolare riguardo all'*iter* della riforma del trattamento pensionistico, segnala l'esigenza di contrastare alcune posizioni del Ministro del lavoro che contraddicono il suddetto principio di specificità. In particolare, una delle strade percorribili appare essere la previsione di una necessaria consultazione con i sindacati più rappresentativi e con il Cocer, prima dell'adozione del regolamento.

Pier Fausto RECCHIA (PD), si riserva di presentare una proposta nella prossima seduta, alla luce delle indicazioni fornite dal Governo e delle valutazioni espresse nel corso del dibattito, purché ovviamente rientranti nelle caratteristiche peculiari dell'atto sottoposto all'esame della Commissione, che ha solo finalità di correzione del Codice dell'ordinamento militare ovvero di integrazione con lo *ius superveniens*.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della « Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare ». C. 5428, approvata dalla 4^a Commissione del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che non sono state presentate proposte emendative al testo della proposta di legge in esame.

Salvatore CICU (Pdl), *relatore*, richiamandosi alle valutazioni già espresse, invita sin d'ora i Gruppi a prendere in considerazione la possibilità di chiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta, una volta acquisiti i prescritti pareri.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il testo della proposta di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 15.

Sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio Generale della Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa (UGESAN).

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Federico MARMO, *Capo Ufficio Generale della Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa (UGESAN)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e svolgere osservazioni, i deputati Edmondo CIRIELLI, *presidente*, Pier Fausto RECCHIA (PD), Franco GIDONI (LNP), Francesco Saverio GAROFANI (PD), Americo PORFIDIA (Misto) e Francesco BOSI (UdCpTP).

Federico MARMO, *Capo Ufficio Generale della Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa (UGESAN)*, risponde ai quesiti e alle osservazioni formulate.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-07480 Maurizio Turco: Sull'affidamento all'associazione Podgora del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si precisa, in premessa, che all'interrogazione scritta n. 4-06775 citata nell'atto, il Governo ha fornito riscontro in data 6 agosto 2012.

Al riguardo, non essendo intervenuti elementi di novità, si riportano i contenuti di quella risposta.

Il servizio di somministrazione di vivande tramite distributori automatici presso le caserme dei Reparti della Legione Carabinieri « Lazio », non configura la concessione di un servizio pubblico, né la fornitura di un servizio a favore dell'Amministrazione, bensì l'erogazione di un servizio a favore dei militari dei Reparti.

Caratteristica del rapporto negoziale in oggetto, è l'assenza del sinallagma contrattuale: infatti, mentre l'impresa si assume l'onere di assicurare il servizio, l'Amministrazione si obbliga solo ad assicurare la mera « occupazione » del suolo necessario per l'installazione dei distributori. La reale controprestazione del servizio è resa dall'utente, ossia dal militare che materialmente fruisce del distributore, pagando il corrispettivo.

In ragione delle peculiarità proprie di tale rapporto negoziale, il Comando Legione « Lazio », con lettera d'invito n. 229/1 del 4 dicembre 2009, ha esperito una ricerca di mercato per il servizio, con scadenza per la presentazione delle offerte il 16 dicembre 2009 e come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta più bassa sui prezzi posti a base di gara per ciascuna tipologia di vivanda d'interesse.

Il 17 dicembre 2009, la Commissione di ricognizione delle offerte ha verificato che

la migliore era stata presentata dall'Associazione « Podgora », con il ribasso percentuale unico del 12 per cento sui prezzi posti a base di gara.

Il 7 gennaio 2010 è stata data notizia dell'aggiudicazione alla Associazione « Podgora » ed all'impresa « IVS ITALIA s.r.l. », aggiudicataria della precedente ricerca di mercato del 2009.

Il 1° marzo 2010, si è proceduto alla stipula della convenzione tra il Comando Legione e l'Associazione « Podgora ».

Alla ricerca informale di mercato non sono state invitate altre associazioni analoghe alla « Podgora » (quest'ultima è stata l'unica ad avanzare, il 22 settembre 2009, formale richiesta di invito a future gare) e sono state invitate altre due imprese operanti nel settore, la ditta uscente, « IVS ITALIA s.p.a. » e la ditta « EUR CAFFÈ s.r.l. » che, però, non ha presentato alcuna offerta.

Il criterio seguito per l'aggiudicazione è stato quello del maggiore sconto percentuale unico sui prezzi palesi indicati nell'invito.

Riguardo alla solidità economica dell'Associazione, trattandosi di servizio svolto direttamente a beneficio del personale in servizio presso i reparti interessati, si rende noto che:

è stato ritenuto sufficiente il possesso dei generali requisiti, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesti per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione;

non è stata invece ritenuta rilevante la presenza di livelli minimi di capacità

tecnico-economica da parte delle imprese concorrenti, eccezion fatta per l'instaurazione di un sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici, ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 1997, autocertificato dai concorrenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Con riferimento alla copertura dei danni, si rende noto che la « Podgora » ha costituito copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un massimale di euro 1.500.000,00, mediante polizza n. 20784968, in data 18 febbraio 2010, con la Società AXA Assicurazioni s.p.a. – Agenzia di Giussano;

alle imprese concorrenti alla ricerca di mercato, non è stata richiesta la costituzione di deposito cauzionale in quanto il servizio non prevede l'uso dei materiali di proprietà dell'Amministrazione.

Peraltro, relativamente alle attività oggetto del servizio, l'articolo 6 della convenzione stipulata il 1° marzo 2010 prevede penalità per eventuali inadempimenti, ferma restando la possibilità per il Comando Legione « Lazio » di procedere alla revoca della convenzione qualora l'Associazione affidataria:

sia responsabile di reiterate mancanze nell'esecuzione del servizio ovvero di fatti/inadempimenti compiuti con dolo/colpa grave, insindacabilmente accertati dall'Amministrazione nell'esercizio dei propri poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attività;

non fornisca il servizio ad essa affidato in conformità delle condizioni previste;

non si munisca o perda la titolarità delle prescritte licenze/autorizzazioni;

ceda il contratto a terzi ovvero subappalti qualsiasi parte dei servizi;

divenga insolvente verso i creditori, ceda ad essi i propri beni, risulti in situazioni di irregolarità penali e/o amministrative e per qualsiasi altro caso previsto dal codice civile.

In sede di offerta, i concorrenti alla ricerca di mercato, hanno, inoltre, auto-dichiarato di:

obbligarsi al pagamento dei contributi previdenziali/assistenziali dei lavoratori dipendenti;

aver instaurato un sistema analisi rischi/controllo, ai sensi del menzionato decreto legislativo n. 155 del 1997;

essere in possesso delle autorizzazioni/licenze previste e di obbligarsi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e degli eventuali integrativi territoriali e/o aziendali, nonché delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché, infine, di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;

essere in possesso delle attrezzature e dei materiali necessari.

I requisiti di cui sopra, infine, autocertificati dai concorrenti in sede di offerta, sono oggetto di verifica all'atto dell'effettivo inizio della prestazione negoziale e il Comandante della Legione « Lazio » ha impartito disposizioni tecnico-amministrative nel senso ai Reparti dipendenti.

Pertanto, per quanto sopra esposto, non si ritiene possibile porre in atto quanto richiesto dall'interrogante con l'interrogazione in argomento.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07516 Farina Coscioni: Sull'esclusione dei posti afferenti al Corpo sanitario nei bandi di concorso per ufficiali di ruolo speciale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ambito Difesa, la figura dell'infermiere, nella quasi totalità dei casi, ha un rapporto di collaborazione/dipendenza – sia nella sfera tecnico-infermieristica sia in quella gerarchico-organizzativa – con quella del medico: ciascuna Forza armata attribuisce senza dubbio alcuno alla figura professionale di infermiere un ruolo fondamentale che non può, comunque, prescindere dalle disposizioni impartite dal medico.

L'organizzazione militare è strutturata, infatti, in maniera tale da ricondurre l'attività di direzione e d'indirizzo sanitario in capo alla figura del medico, la cui posizione gerarchico-funzionale deve quindi risultare sempre sovraordinata a quella dell'infermiere: ciò, per evitare situazioni di incongruenza tra funzioni esercitate, responsabilità assegnate e gradi rivestiti. Si sottolinea, nel merito, che il diploma di laurea previsto quale requisito per il personale infermieristico militare non può comportare, di per sé, l'inquadramento nel ruolo direttivo; peraltro, nell'ambito del percorso di formazione iniziale dei Marescialli/Ispettori, è previsto, ormai da diversi anni, un *iter* universitario per il conseguimento della laurea triennale.

Nel settore sanitario – così come in altri campi ad elevata peculiarità specialistica – il confine tra attività direttiva e attività non direttiva è meno marcato rispetto ad altri settori: può verificarsi, talvolta, che il personale infermieristico sia chiamato a seguire procedure e a svolgere attività che hanno carattere evidentemente tecnico e che comportano, di conseguenza, forti responsabilità.

Si cita, in proposito, l'articolo 213 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nel quale è previsto che nei teatri operativi, nei casi di urgenza ed emergenza, in assenza di personale medico, « al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato è consentita l'effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato ».

Tale previsione, sicuramente connotata alla attività infermieristica, non è, tuttavia, sufficiente per qualificare il personale in questione quale « direttivo », pur essendo, peraltro, pienamente coerente con le disposizioni normative in base alle quali il personale non direttivo potrebbe, in casi particolari, svolgere funzioni a carattere direttivo – così come previsto, a carattere generale, dall'articolo 839 del richiamato codice dell'ordinamento militare – senza che ciò incida sulla collocazione del personale nell'ambito dell'organizzazione.

Nell'ambito dell'organizzazione militare, il passaggio dal ruolo non direttivo a quello direttivo avviene, indipendentemente dal possesso del diploma di laurea, solo per concorso e ciò è previsto anche per i Sottufficiali Infermieri che possono accedere al ruolo speciale degli Ufficiali del Corpo Sanitario.

Si osserva, altresì, che relativamente agli infermieri, le procedure concorsuali per l'Esercito Italiano (anni 2005, 2006 e

2009) e per la Marina Militare (dal 2000 al 2009) si sono concluse con la totale copertura dei posti messi a concorso.

Si aggiunge, ancora, che – ai fini della partecipazione ai concorsi per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali – i Marescialli infermieri possono partecipare a quelli previsti per il reclutamento nei ruoli speciali dei Corpi Sanitari delle Forze armate, come previsto dalla vigente normativa.

Ciò, tenuto conto del perdurare della vigenza dei decreti attuativi dell'abrogato

decreto legislativo n. 490 del 1997 (in materia di definizione delle corrispondenze tra corpi/ruoli/categorie/specialità) e fino all'emanazione dei nuovi provvedimenti previsti dal Codice dell'ordinamento militare.

Per completezza d'informazione, si rappresenta che anche la Sanità Militare sarà interessata nell'ambito della revisione dello strumento militare – oggetto del disegno di legge delega all'esame del Parlamento – allo scopo di adeguarla alle future esigenze operative.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. C. 5418 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5434 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>).	43
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione – Parere su emendamenti</i>)	47
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	50
Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004. C. 5417 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
ERRATA CORRIGE	55

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 11.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

C. 5418 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del disegno di legge, richiamando per quanto riguarda le sue implicazioni finanziarie, il contenuto della relazione tecnica. Con riferimento alle disposizioni dell'Accordo, rileva che andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo circa la natura dell'onere in esame, che l'articolo 3 del disegno di legge definisce « pari ad euro 10.164.000 », mentre la relazione tecnica afferma non potersi configurare come limite massimo di spesa. Osserva che tale chiarimento appare necessario anche alla luce di quanto affermato dalla stessa relazione tecnica circa la possibilità che la medesima spesa sia soggetta alle oscillazioni derivanti da successive intese relative agli articoli da 7 a 9 dell'Accordo, riguardanti le interrogazioni automatizzate dei profili del DNA, nonché alla luce della mancata previsione di una clausola di monitoraggio. Ciò premesso, ritiene opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi di quantificazione del predetto onere. Sul punto, infatti, la relazione tecnica si limita ad affermare che le spese sono state stimate sulla base della valutazione dei costi effettuata dalla società aggiudicataria. Con riferimento alle disposizioni del disegno di legge relative alla copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 dispone che all'onere derivante dal presente provvedimento, pari a 10.164.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2012-2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al riguardo, osserva che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, confermando che lo stanziamento previsto è sufficiente

a garantire la copertura finanziaria del disegno di legge.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5418 Governo recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 5434 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, fa presente che il provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, segnalando che esso non è corredato di relazione tecnica, mentre la relazione tecnica precisa che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Dichiarò, pertanto, di non avere nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che siano esclusi eventuali effetti finanziari di carattere indiretto in

relazione al contenzioso in essere e alle connesse pretese risarcitorie.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5434 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Nuovo testo C. 4534.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che è di nuovo all'esame della Commissione il testo unificato dei progetti di legge relativi all'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, approvato dal Senato della Repubblica e modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla I Commissione della Camera dei deputati. In proposito, ricorda

che la Commissione ha già esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato della proposta nella seduta del 6 settembre 2012. Segnala che, in quell'occasione la Commissione, pur rilevando che il testo era stato modificato al fine di tenere conto delle osservazioni contenute nell'aggiornamento della relazione tecnica ed era stata prevista una riduzione degli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e per il relativo personale, espresse perplessità in merito alla scelta di destinare risorse aggiuntive alle finalità oggetto del provvedimento in esame nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria. A tal fine, in data 7 settembre 2012, ha trasmesso al Presidente della Commissione affari costituzionali una lettera interlocutoria volta a richiedere una riduzione più significativa degli oneri finanziari recati dal provvedimento. Informa, poi, che il Presidente della Commissione affari costituzionali gli ha inviato una lettera di risposta nella quale fa presente che, in seguito alle decisioni prese nelle sedute del 13 e del 19 settembre 2012, pur nella comprensione del difficile momento di crisi economica e finanziaria, non ha potuto aderire all'invito della Commissione in considerazione dell'importanza del provvedimento e del fatto che lo stesso è volto a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali quali quello previsto dal provvedimento, impegno poi ribadito dall'Italia nel divenire membro del Consiglio dei diritti umani dell'ONU per il triennio 2007-2010. Segnala, peraltro, che la Commissione affari costituzionali, nella suddetta lettera, ha anche sottolineato di aver già ridotto gli oneri previsti dal provvedimento in esame del 24 per cento rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, richiamando quanto già evidenziato nelle

precedenti sedute, fa presente che già esistono in ambito parlamentare Commissioni speciali competenti in materia di tutela e di promozione dei diritti umani e che la presidenza di tali Commissioni è costantemente attribuita a parlamentari dell'opposizione e che, pertanto, non si può in alcun modo dubitare della loro indipendenza dall'Esecutivo. Questi organismi potrebbero, quindi, soddisfare pienamente i requisiti di autonomia ritenuti necessari dalle Nazioni Unite. A suo avviso, si tratterebbe di una soluzione pienamente rispondente agli impegni assunti dal nostro Paese, che consentirebbe evidenti risparmi, dal momento che non si renderebbe necessario stanziare nuove somme, specialmente considerando la difficile situazione economica e finanziaria. In ogni caso, segnala l'esigenza di un'integrazione della relazione tecnica al fine di acquisire più precise informazioni circa i maggiori costi derivanti dall'istituzione della Commissione nazionale rispetto alle spese di funzionamento dei corrispondenti organi parlamentari.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, ricordando brevemente l'*iter* del provvedimento, fa presente che il suo contenuto è stato ricalibrato anche al fine di tenere conto delle osservazioni a suo tempo formulate dalla Commissione bilancio, acquisendo un aggiornamento della relazione tecnica iniziale che ha consentito una riduzione del 24 per cento dell'onere a regime derivante dal progetto di legge in esame. Alla luce di tali considerazioni, fa presente che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici e, pertanto, salve le valutazioni espresse nel dibattito, esprime parere favorevole all'ulteriore corso dello stesso.

Rolando NANNICINI (PD) sottolinea che la Commissione di merito, come ricordato dal presidente, ha già provveduto ad una sensibile riduzione dei costi di funzionamento della istituendo Commissione. Evidenzia inoltre come l'istituzione della Commissione derivi da un obbligo internazionale dell'Italia e non si tratti di

uno spreco. Osserva pertanto come si debba rispettare il lavoro svolto dalla I Commissione e ritiene necessario procedere all'espressione di un parere favorevole.

Massimo POLLEDRI (LNP) fa presente che la costituzione di una nuova Commissione, pur rappresentando un segnale di meritorio interesse per il tema della tutela dei diritti umani, rischia di determinare aggravati amministrativi e finanziari notevoli, connessi anche alle spese per il personale che dovrebbe prestare servizio presso l'organismo di nuova istituzione. Nel segnalare l'opportunità di un esame più approfondito del contenuto della risoluzione delle Nazioni Unite citata dalla Presidenza della Commissione affari costituzionali, ne sottolinea comunque la natura di atto di indirizzo, auspicando che il Governo fornisca un'integrazione della relazione tecnica riferita al provvedimento per valutarne meglio gli effetti finanziari. Chiede, pertanto, di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del progetto di legge.

Antonio BORGHESI (IdV), nel richiamare le considerazioni da lui già svolte sul provvedimento, pur consapevole che la Commissione dovrebbe limitarsi ad esaminare la correttezza delle coperture finanziarie, osserva come, nell'attuale momento di crisi economica, avallare la spesa di 1,5 milioni di euro per la costituzione di un nuovo apparato non sia in linea con le priorità che chiedono i cittadini. Evidenzia come tali somme potrebbero essere piuttosto impiegate per la vicenda dei cosiddetti esodati oppure per iniziative in favore dei disabili. Ritiene che l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani possa invece aspettare qualche anno e preannuncia che il suo gruppo sosterrà una proposta di parere contrario.

Renato CAMBURSANO (Misto) osserva, preliminarmente, che il rappresentante del Governo ha già chiarito che il provvedimento non presenta profili finanziari pro-

blematici e che, pertanto, non vi sarebbero ragioni per non esprimere un parere favorevole sul progetto di legge in esame. Prende, tuttavia, atto delle considerazioni del relatore, che, peraltro, evidenziano l'esistenza di valutazioni discordanti all'interno della Lega Nord, testimoniate dalla circostanza che il relatore sul provvedimento presso la Commissione affari costituzionali è l'onorevole Volpi, che appartiene allo stesso gruppo del collega D'Amico. Qualora, quindi, il relatore dovesse propendere per l'espressione di un parere contrario sul provvedimento, annuncia sin d'ora che si asterebbe dal voto.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva come l'argomento dovrebbe richiedere una condivisione politica e invita quindi a valutare la possibilità di individuare una posizione mediana tra la tesi, a suo avviso condivisibile, rappresentata dall'onorevole Nannicini e quelle sostenute da altri deputati. Evidenzia in proposito la delicatezza, in questo momento, di procedere all'istituzione di un nuovo organismo che riconosce la corresponsione di stipendi maggiori dell'indennità parlamentare, spesso invocata come parametro di riferimento. Auspica quindi un'ulteriore riflessione sul punto, anche da parte del Governo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) dichiara di concordare con il collega Baretta, osservando che le finalità del provvedimento sono senz'altro da condividere, mentre occorrerebbe una più approfondita riflessione sulla costituzione di un nuovo organismo, che si aggiungerebbe alle innumerevoli strutture già esistenti. A suo avviso, la costituzione, in questa fase economica, di un nuovo organismo pubblico potrebbe essere male interpretata e, pertanto, occorre contemperare l'esigenza di un rafforzamento della tutela dei diritti umani con quella di contenere gli oneri per la finanza pubblica, anche avviando una opportuna interlocuzione con la Commissione di merito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come la I Commissione abbia risolto dal suo punto di vista i problemi di merito e, pur riconoscendo la correttezza delle coperture finanziarie individuate, rileva che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe dimostrare una maggiore coerenza con le scelte di riduzione della spesa pubblica effettuate dal Governo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) osserva che, al fine di conseguire il contenimento degli oneri derivanti dalla costituzione del nuovo organismo, potrebbe ipotizzarsi che siano chiamati a farne parte soggetti che già percepiscono redditi, quali i dirigenti delle pubbliche amministrazioni in quiescenza.

Alfredo MANTOVANO (PdL) rileva come il punto centrale della lettera trasmessa dal presidente della I Commissione sia la sottolineatura che l'istituzione della Commissione risponde all'adempimento ad una risoluzione delle Nazioni unite. Chiede in proposito una ricognizione delle strutture che già si occupano della materia per valutare eventuali sovrapposizioni.

Massimo POLLEDRI (LNP) fa presente che, ai sensi del decreto-legge n. 129 del 2012, il Commissario straordinario incaricato degli interventi urgenti di bonifica e riqualificazione dell'area di Taranto è tenuto ad operare nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come effettivamente si potrebbe procedere all'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani solo dopo avere soppresso le altre strutture che si occupano del tema. Alla luce del dibattito svoltosi e non essendovi altri iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, invitando il rappresentante del Governo a svolgere i necessari approfondimenti.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.**C. 3900 e abb.-A**

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente di aver svolto la propria relazione nella seduta del 19 giugno 2012, richiedendo chiarimenti sul testo del provvedimento e su alcune proposte emendative. Fa presente, altresì, che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti. Rileva che i nuovi emendamenti presenti non compresi nel fascicolo n. 2, sul quale aveva riferito nella ricordata seduta del 19 giugno, non appaiono comportare aspetti problematici dal punto di vista finanziario ad eccezione dell'emendamento Raisi 9.701 che prevede che con regolamento del Ministro della giustizia di cui al comma 1 dell'articolo 9, vengano previste le modalità con cui ha luogo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento professionale dell'avvocato specialista con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza finanziaria prevista dalla proposta emendativa ad escludere effetti negativi per la finanza pubblica. Oltre a quanto segnalato nella seduta del 19 giugno 2012, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari dell'emendamento Cavallaro 48.1, già contenuto nel fascicolo n. 2 degli emendamenti, che prevede l'aumento del numero dei componenti della Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla professione

di avvocato. Considerato che i componenti della Commissione sono soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, il loro incremento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente appare suscettibile di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come la riduzione da 10 a 5 anni della prescrizione per gli obblighi contributivi potrebbe essere suscettibile di ricadute negative indirette sulla finanza pubblica, nel caso la cassa previdenziale forense si trovasse in squilibrio. Inoltre evidenzia come anche la partecipazione di pubblici dipendenti, in particolare magistrati, alle commissioni disciplinari potrebbe dare luogo ad oneri per la finanza pubblica. Su tali questioni chiede un chiarimento al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO in riferimento dell'articolo 7, comma 5, ritiene opportuno inserire un ulteriore periodo volto a precisare, anche per gli avvocati che esercitano all'estero, l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo; con riferimento all'articolo 24, evidenzia la necessità di aggiungere il riferimento alle discipline applicabili agli ordini circondariali e al Consiglio nazionale forense in materia di gestione economico-finanziaria; al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione recata dall'articolo 30, ritiene opportuno inserire al comma 2 un ulteriore periodo, volto a specificare che gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività dello sportello sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29 della presente legge»; relativamente all'articolo 41, al fine di scongiurare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di adeguata copertura finanziaria, ritiene che si debba ripristinare la formulazione originaria del comma 8, risultante dal testo approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica, nella parte in cui si prevede la non ap-

plicazione al tirocinio presso gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato delle disposizioni sulla corresponsione di un adeguato compenso al tirocinante; con riferimento all'articolo 47, afferma che, al fine di scongiurare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di adeguata copertura finanziaria, sia necessario ripristinare la previsione originaria di cui al comma 13, contenuta nel testo approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica, che precisa come i costi per l'espletamento delle procedure di esame debbano essere posti a carico dei soggetti partecipanti. Esprime quindi parere contrario sulle seguenti proposte emendative: sugli emendamenti Bernardini 1.6, Cavallaro 1.251, Bernardini 1.700, limitatamente al capoverso Art. 37, comma 5, Bernardini 3.2, Ferranti 9.2, Cavallaro 15.250, Beltrandi 16.1, Frassinetti 16.250, Cavallaro 21.700, Cavallaro 22.2, Beltrandi 29.6, Cavallaro 40.251, Ferranti 41.1, Cavallaro 41.7, Beltrandi 41.31, Cavallaro 43.3, Beltrandi 43.4, 43.5, 43.6 e 43.7, Cavallaro 43.250, Lussana 43.701, Cavallaro 46.2, Beltrandi 46.3, 46.4 e 46.5 e Cavallaro 48.1.

Maino MARCHI (PD) ritiene che andrebbe considerata attentamente la proposta di prevedere la gratuità del tirocinio svolto presso l'Avvocatura dello Stato o gli uffici legali degli enti pubblici, ritenendo necessario garantire un trattamento uniforme a tutti i tirocinanti, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto presso cui operano.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, dichiara di concordare con le considerazioni del collega Marchi, disapprovando la presenza di una doppia morale, a seconda che si tratti di operatori pubblici o privati, che si applica ai campi più disparati, dal trattamento dei collaboratori al prelievo fiscale. Anche alla luce della propria esperienza professionale, invita, comunque, a considerare gli aspetti problematici di una regolamentazione troppo rigida del tirocinio, osservando come essa possa portare ad effetti

indesiderati e, in particolare, a forme di elusione o di arroccamento ereditario dei professionisti, che precluderebbero l'accesso alle professioni da parte delle giovani generazioni.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva come una disparità di trattamento tra i praticanti che svolgano la loro attività presso strutture pubbliche e quelli che la svolgono presso studi privati sarebbe difficilmente giustificabile sotto il profilo costituzionale.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, suggerisce di accantonare per il momento la valutazione in ordine all'articolo 41 e sulle proposte emendative ad esso riferite, chiedendo al Governo di svolgere i necessari approfondimenti, e di procedere all'espressione del parere sulle restanti parti del testo e sulle proposte emendative non riferite a tale articolo.

Maino MARCHI (PD) concorda con la proposta metodologica del relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3900 e abb. A, ad esclusione dell'articolo 41 e delle proposte emendative ad esso riferite, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 4;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale appare opportuno prevedere:

all'articolo 7 che per gli avvocati italiani che esercitano la professione all'estero non venga meno l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo;

all'articolo 47, una disposizione volta a stabilire che all'espletamento delle procedure per l'esame di Stato per l'abi-

litazione all'esercizio della professione di avvocato si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenendo ferma la corresponsione all'Erario della tassa a carico dei candidati, di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303;

all'articolo 30, che gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3;

rilevato che, al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento in esame, è necessario apportare alcune modifiche al testo, e in particolare:

prevedere, all'articolo 1, che dall'adozione dei regolamenti ivi previsti, e con i quali viene data attuazione al presente provvedimento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

modificare l'articolo 5, al fine sia di prevedere che lo schema di decreto concernente la delega al Governo per l'esercizio in forma societaria della professione forense sia trasmesso anche alle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario sia di inserire una apposita clausola di neutralità finanziaria;

sarebbe, inoltre, opportuno ripristinare, all'articolo 1, comma 4, la procedura già contenuta nel testo trasmesso dal Senato e successivamente soppressa dalla Commissione di merito alla Camera, che prevedeva un doppio parere da parte delle commissioni parlamentari per l'adozione dei regolamenti per l'attuazione del presente provvedimento;

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, dopo il comma 4, inserire il seguente: 4-bis. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per le conseguenze di carattere finanziario.;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 7, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.

All'articolo 30, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.

All'articolo 47, dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'arti-

colo 1, primo comma, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1990, n. 303;

e con la seguente condizione:

All'articolo 1, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.6, 1.251, 1.700, limitatamente al capoverso Art. 37, comma 5, 3.2, 9.2, 15.250, 16.1, 16.250, 21.700, 22.2, 29.6, 40.251, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.250, 43.701, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 48.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO dichiara di concordare con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, tenuto conto che restano da esaminare l'articolo 41 e le proposte emendative ad esso riferite, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.

Testo unificato C. 2438 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori, è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 20 settembre 2012, che ha espresso un parere di nulla osta. Segnala che la Commissione affari costituzionali, nella medesima data, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando alcune modifiche riferite, in particolare, all'articolo 3, volte a precisare che la retribuzione del collaboratore non possa essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero all'equo compenso e che l'Amministrazione della Camera di appartenenza del Parlamentare provvede all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali legati alla retribuzione dei collaboratori senza assumere la veste di sostituto di imposta del collaboratore ai sensi della legislazione vigente in materia. Fa presente che le modifiche apportate al testo sembrano avere carattere eminentemente ordinamentale e non appaiono, pertanto, comportare aspetti problematici di carattere finanziario, così come le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, concordando sull'assenza di profili finanziari problematici nelle proposte emendative presentate.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 2438 e abb.-A, recante disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del parlamento e i loro collaboratori e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004.

C. 5417 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame reca la ratifica del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la Convenzione tra l'Italia e il Belgio al fine di evitare le doppie imposizioni e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmato a Bruxelles l'11 ottobre 2004. Rileva che il disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, che afferma che gli effetti finanziari positivi e

negativi recati dal provvedimento in esame sono di non rilevante entità in considerazione del modesto numero dei soggetti interessati.

Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la presumibile esiguità dei casi che potranno rientrare nella nuova disciplina in esame e, pertanto, dichiara di non avere osservazioni da formulare al riguardo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5417 Governo recante Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

C. 5446 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il

disegno di legge, recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Bureau International des Expositions (BIE), dell'11 luglio 2012, sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano del 2015, è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 5 dell'Accordo, concernente le responsabilità dell'Organizzatore, osserva che le norme non sono considerate dalla relazione tecnica e non risultano finanziate a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 del disegno di legge. Ritiene pertanto necessario che il Governo precisi se, e per quale ammontare, l'istituzione del Centro servizi rientri tra le opere finanziabili a valere sull'autorizzazione di spesa complessivamente prevista dal decreto-legge n. 112 del 2008, ovvero indichi le diverse risorse con cui fare fronte al predetto onere.

Relativamente all'articolo 6, recante disposizioni in materia di ingresso e soggiorno dei partecipanti sia una facoltà già attribuita dalla normativa vigente al Ministero degli affari esteri e, pertanto, la norma non rechi effetti finanziari. Viceversa, l'esenzione dalla richiesta del permesso di soggiorno, conseguente alla concessione, in sua vece, della carta di identità, comporta un mancato introito pari a 135.00 euro nel 2014 e 315.000 euro nel 2015. Sottolinea che la relazione tecnica precisa che, sulla base della normativa vigente, i permessi di soggiorno che riguardano il personale delle Sezioni, circa 5.000 persone, potrebbero essere o di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno (80 euro) ovvero superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni (100 euro). La relazione tecnica, pertanto, calcola un costo medio del permesso di soggiorno di 90 euro, per un totale di 450.000 euro, ed ipotizza che, dei 5.000 soggetti qualificati come personale delle Sezioni, il 30 per cento avrebbe richiesto il permesso di soggiorno nel 2014 (per un mancato introito complessivo pari a 135.000 euro) e il restante 70 per cento lo avrebbe richiesto nel 2015 (per un man-

cato introito complessivo di 315.000 euro). Al riguardo, osserva che il mancato introito quantificato dalla relazione tecnica sembrerebbe calcolato solo sul personale delle sezioni e non anche, come previsto dal comma 2, sui componenti del nucleo familiare. In proposito, ritiene, pertanto, che andrebbe acquisito un chiarimento. Con riferimento alle procedure accelerate per il rilascio dei visti ai partecipanti all'Expo, considera necessario che sia chiarito se gli uffici interessati potranno sostenere l'aggravio delle attività nell'ambito delle risorse disponibili per ciascuna amministrazione.

In relazione all'articolo 7 dell'Accordo, riguardante l'uso gratuito delle frequenze radioelettriche, ritiene utile acquisire dal Governo una stima del costo della cessione a titolo gratuito delle frequenze ai partecipanti ufficiali, allo scopo di verificare la capienza delle risorse autorizzate dal decreto-legge n. 112 del 2008 in favore dell'Organizzatore.

Con riferimento all'articolo 10 dell'Accordo, recante l'esenzione dalle imposte per i Commissariati generali di sezione, rileva che la relazione tecnica non ascrive effetti di minor gettito alle agevolazioni fiscali in esame ritenendo che, per alcune di esse, gli effetti finanziari si configurano come rinuncia a maggior gettito. Osserva in proposito che tale valutazione presuppone che le attività oggetto dei benefici fiscali diano luogo ad elementi di reddito aggiuntivi rispetto alle previsioni economico-finanziarie a suo tempo formulate e non ad elementi sostitutivi rispetto alla normale attività svolta dai soggetti interessati. In tale ultima ipotesi – infatti – la sostituzione di attività sottoposte a tassazione con altre esenti da imposizione potrebbe determinare perdite di gettito. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo, che considera utile anche con riferimento ai possibili effetti finanziari di alcune norme non considerate dalla relazione tecnica e, in particolare, del comma 4, relativo ad esenzioni in materia di TOSAP, di imposta pubblicitaria e di imposta municipale secondaria, del comma 6, relativo all'esen-

zione dall'accisa dei consumi di energia elettrica e di gas e dei commi 7 e 8, in materia di esenzione da dazi ed imposte dei beni importati dai Commissariati. Riguardo al coordinamento fra le norme in esame e l'ordinamento interno, fa presente che le norme introducono esenzioni e agevolazioni fiscali anche con riferimento ad imposte il cui gettito è – in base alla disciplina sul federalismo fiscale – di competenza degli enti territoriali. Segnala, in particolare, che il decreto che disciplina il federalismo comunale prevede che una quota del gettito di alcuni tributi erariali (imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, ed altre) sia destinata a finanziare un apposito Fondo perequativo per gli enti locali. Infine, al fine di verificare i possibili effetti finanziari del comma 11, considera necessario acquisire un chiarimento in ordine alla portata applicativa della disposizione in base alla quale tutte le esenzioni in esame « non si applicano alle tasse ed ai prelievi corrispettivi di servizi resi ai Commissariati generali di sezione ».

Riguardo gli articoli 11 e 17 dell'Accordo, concernenti le Assicurazioni sociali e sanitarie per il personale delle Sezioni e dei Partecipanti non ufficiali, non ha osservazioni da formulare in merito alle disposizioni sull'assistenza sanitaria, che non appaiono innovare la materia dell'assistenza da prestare agli stranieri presenti sul territorio nazionale, mentre, riguardo ai profili previdenziali, ritiene che andrebbe acquisita conferma della neutralità finanziaria delle norme.

Con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, riguardante il personale delle sezioni, considera necessario acquisire una conferma circa la completa riconducibilità delle agevolazioni in esame alle convenzioni internazionali già vigenti in materia di doppia imposizione.

Circa l'articolo 14 dell'Accordo, relativo alla frequenza del sistema scolastico ed universitario, ritiene necessario un chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni. In particolare, da un lato, l'Accordo pone in capo alle scuole l'obbligo di accoglienza, dall'altro, tale obbligo risulta

limitato dall'entità delle risorse a disposizione. Ritiene che non sia chiaro, inoltre, se le disponibilità finanziarie nei limiti delle quali è consentita l'accoglienza siano quelle dei singoli istituti scolastici, quelle della regione Lombardia o, invece, quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 14 del decreto-legge n. 112 del 2008. Su tali aspetti considera necessario un chiarimento del Governo.

Riguardo all'articolo 16 dell'Accordo, in materia di esenzione dalle imposte per i Partecipanti non ufficiali, rileva che la relazione tecnica non ascrive effetti di minor gettito alle agevolazioni fiscali in esame, ritenendo che gli effetti finanziari si configurino come rinuncia a maggior gettito. Osserva in proposito che tale valutazione presuppone che le attività oggetto dei benefici fiscali diano luogo ad elementi di reddito aggiuntivi rispetto alle previsioni economico-finanziarie a suo tempo formulate e non ad elementi sostitutivi rispetto alla normale attività svolta dai soggetti interessati. In tale ultima ipotesi – infatti – la sostituzione di attività sottoposte a tassazione con altre esenti da imposizione potrebbe determinare perdite di gettito. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo. Con riferimento all'esenzione dalle imposte dirette disposta dal comma 1, osserva come la relazione tecnica affermi che essa riguarda soggetti non residenti. Tuttavia, l'articolo 1 dell'Accordo include nella definizione di Partecipanti non ufficiali « ogni entità giuridica, nazionale od estera ». Sul punto, al fine di escludere effetti finanziari, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo. In merito al comma 4, segnala che le modalità semplificate inerenti le procedure doganali da adottare sono riferite non solamente alle importazioni in ammissione temporanea, ma anche alle importazioni definitive. In proposito valuta necessari chiarimenti, anche in considerazione del fatto che le agevolazioni fiscali in favore dei Commissariati generali di sezione previste dal precedente articolo 10, comma 7, dell'Ac-

cordo sono riferite esclusivamente alle importazioni di beni in regime di ammissione temporanea.

Segnala, peraltro, che – come evidenziato nell'Analisi tecnico normativa (punto 10) – la Convenzione di Parigi del 1928 obbliga i Paesi che organizzano esposizioni internazionali a consentire l'ammissione temporanea di beni da parte dei partecipanti a dette esposizioni. Riguardo al coordinamento fra le norme in esame e l'ordinamento interno, fa presente che le norme introducono esenzioni ed agevolazioni fiscali anche con riferimento ad imposte il cui gettito è – in base alla disciplina sul federalismo fiscale – di competenza degli enti territoriali. Segnala, in particolare, che il decreto che disciplina il federalismo comunale prevede che una quota del gettito di alcuni tributi erariali (imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, ed altre) sia destinata a finanziare un apposito Fondo perequativo per gli enti locali.

Con riferimento all'articolo 18 dell'Accordo, concernente il regime applicabile al personale dei partecipanti non ufficiali, rinvia, quanto all'applicazione della disciplina in materia scolastica e universitaria, alle osservazioni formulate con riferimento al precedente articolo 14.

Riguardo gli articoli 19 e 20 dell'Accordo, recanti agevolazioni fiscali per l'Organizzatore, con riferimento alle disposizioni che esentano dall'IRES e dall'IRAP i contributi pubblici erogati alla Expo 2015 SpA e alla AREXPO SpA, osserva che di norma, in assenza di una deroga esplicita, i contributi pubblici concorrono alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP. Pertanto, l'assenza di oneri indicata dalla relazione tecnica presuppone che, a fronte dell'iscrizione in bilancio degli oneri relativi al finanziamento dell'Esposizione, non siano stati iscritti, a suo tempo, anche i relativi effetti (positivi) fiscali. Sul punto ritiene necessario un chiarimento del Governo. Andrebbe, inoltre, chiarito il coordinamento fra le norme in esame e la disciplina sul federalismo fiscale, tenuto conto che vengono introdotte agevolazioni ed esenzioni anche con riferimento ad

imposte il cui gettito è di competenza degli enti territoriali, ad esempio l'IRAP per le regioni. Ciò con particolare riferimento all'articolo 19, comma 6, per il quale l'Accordo prevede un prolungamento della validità fino al 30 aprile 2017. Segnala, in proposito, che il decreto che disciplina il federalismo comunale prevede che una quota del gettito di alcuni tributi erariali (imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, ed altre) sia destinata a finanziare un apposito Fondo perequativo per gli enti locali.

Con riferimento all'articolo 21 dell'Accordo, recante disposizioni in materia di eredità immateriale dell'Expo, considera necessario che il Governo precisi con quali disponibilità finanziarie sarà possibile dare attuazione alla norma, tenuto conto che la proiezione temporale delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 112 del 2008 termina nel 2015, mentre per le attività in esame potrebbero rendersi necessari finanziamenti a carattere permanente.

Circa l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante la copertura finanziaria, rileva che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Dal punto di vista formale segnala che, trattandosi di un onere limitato agli anni 2014 e 2015, quest'ultimo non ricomprende nel triennio di riferimento dei Fondi speciali, il riferimento alle proiezioni previsto dalla norma andrebbe integrato con l'inciso: per l'anno 2014. Quanto alla formulazione della clausola di copertura finanziaria, osserva che essa è configurata in termini di autorizzazione di spesa, mentre la relazione tecnica indica che gli oneri sono riconducibili ad una stima delle minori entrate derivanti dall'esenzione dalla richiesta del permesso di soggiorno. Ritiene, pertanto, opportuno che il Governo chiarisca se la formulazione della clausola di copertura sia compatibile con la natura degli oneri derivanti dal provvedimento o se si renda, invece, necessario configurare la disposizione in termini previsionali ed introdurre una specifica clausola di salvaguardia.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di acquisire gli elementi informativi richiesti dal presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 708 del 25 settembre 2012, a pagina 83, seconda colonna, sostituire dalla trentottesima al quarantaduesima riga con le seguenti:

« indicati dal progetto di legge, poiché risultano già istituite due Commissioni parlamentari che garantiscono l'indipendenza richiesta in sede internazionale. ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Finanze ed economia dell'Assemblea nazionale del Popolo della Repubblica popolare cinese 56

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07992 Barbato: Misure per il rafforzamento della vigilanza pubblica sul settore assicurativo 57

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 77

RISOLUZIONI:

7-00972 Barbato e altri: Misure per il contenimento del costo delle polizze RC auto e per contrastare l'abbandono del mercato assicurativo nelle aree del Mezzogiorno (*Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo*) 58

ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato della risoluzione) 79

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale. C. 5417 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 67

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5434 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 68

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015. C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 72

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 76

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Mercoledì 26 settembre 2012.

Incontro con una delegazione della Commissione Finanze ed economia dell'Assemblea nazionale del Popolo della Repubblica popolare cinese.

L'incontro informale si è svolto dalle 10.05 alle 11.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 settembre 2012. – Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 13.35.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07992 Barbato: Misure per il rafforzamento della vigilanza pubblica sul settore assicurativo.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara sconcertato, per l'ennesima volta, dal tenore della risposta fornita dal Governo, rilevando come la decisione dell'ISVAP di non formulare alcuna proposta di commissariamento del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI dimostri come tale istituto non abbia saputo applicare le norme vigenti in materia di solvibilità delle compagnie assicurative. Infatti, il gruppo Fondiaria-SAI si trova, a causa di una pessima gestione, in una condizione finanziaria tanto precaria da renderne necessario il salvataggio attraverso l'acquisizione da parte del gruppo Unipol. Tale situazione ha comportato notevoli danni e disservizi nei confronti dei cittadini assicurati, che non hanno potuto godere di quella tutela che avrebbe dovuto essere assicurata loro dalle autorità pubbliche chiamate a vigilare sul settore.

In tale contesto considera intollerabile l'inerzia tenuta dall'ISVAP e dai suoi organi di vertice in merito a tale vicenda, sottolineando come essa costituisca l'ennesimo episodio di cattiva amministrazione che caratterizza la vita del Paese, di cui fanno giornalmente le spese i contribuenti ed i cittadini onesti.

A fronte dell'atteggiamento, che non esita a definire omertoso, dell'ISVAP nei confronti di una delle primarie compagnie assicurative italiane, risulta ancor più stri-

dente la rigidità con la quale si è deciso di procedere immediatamente alla revoca della licenza ed alla messa in liquidazione coatta amministrativa della Società Progress assicurazioni, unica compagnia assicurativa con sede nel Mezzogiorno, sebbene questa versasse certamente in una situazione molto meno grave, atteso che, ancora due anni dopo la sua messa in liquidazione, disponeva della liquidità sufficiente a procedere al pagamento dei sinistri. Nonostante ciò, si è depauperato completamente la compagnia, affidando l'attività di liquidazione ad altre compagnie concorrenti e licenziando il personale dipendente. A tale proposito, rileva come, probabilmente, tali scelte, affrettate e sbagliate, siano state dettate anche dalla volontà di favorire taluni soggetti, ad esempio affidando incarichi legali relativi alla liquidazione della stessa società alla consorte di un *ex* ministro, autorevole esponente di una delle forze politiche che sostengono l'attuale Governo, laddove invece non si è dimostrata altrettanta sensibilità per le esigenze, ben più meritevoli, dei lavoratori della stessa Progress.

In tale quadro, molto preoccupante, considera assolutamente insufficienti le misure adottate dall'Esecutivo, contestando le argomentazioni, addotte dal Sottosegretario, secondo le quali non sussisterebbero margini giuridici per procedere all'assorbimento dei lavoratori della Progress in altre compagnie, nonché stigmatizzando la decisione di mantenere ancora al loro posto i dirigenti dell'ISVAP, nonostante la pessima prova da essi fornita nelle vicende appena ricordate.

Nel dichiararsi del tutto insoddisfatto della risposta, rileva come, ancora una volta, il Governo in carica si dimostri complice di un sistema politico marcio e paludoso, e non possa pertanto fregiarsi di quella caratterizzazione tecnica che dovrebbe invece qualificarlo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00972 Barbato e altri: Misure per il contenimento del costo delle polizze RC auto e per contrastare l'abbandono del mercato assicurativo nelle aree del Mezzogiorno.

(Discussione e conclusione — Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Francesco BARBATO (IdV) illustra la propria risoluzione, rilevando, innanzitutto, come i costi delle polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada stiano subendo da anni una serie di aumenti pressoché continui, che rendono sempre più insostenibile per i cittadini adempiere all'obbligo di disporre di una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione su strada dei veicoli a motore. In particolare, tale dinamica dei prezzi delle polizze delle assicurazioni per la responsabilità civile auto si connette con il fenomeno, sempre più preoccupante, soprattutto in alcune zone del Mezzogiorno, delle frodi assicurative nel settore, che viene addotto dalle compagnie assicurative come giustificazione dell'incremento dei costi delle polizze.

Osserva, quindi, come i comportamenti fraudolenti, che si esplicano sia attraverso truffe volte ad ottenere indebiti risarcimenti, sia attraverso l'elusione dell'obbligo di assicurazione, oltre ad essere di per sé inaccettabili, trattandosi di un fenomeno criminale, e a costituire un elemento di grave inefficienza del mercato assicurativo e una causa di distorsione della concor-

renza, determinino un aggravio per il sistema assicurativo, che viene normalmente addossato dalle compagnie ai consumatori, attraverso il meccanismo dei prezzi delle polizze assicurative, oppure su tutti i contribuenti, i quali finanziano attraverso la fiscalità generale i meccanismi di risarcimento previsti per i sinistri causati da veicoli non assicurati.

A tale proposito, ricorda come la Commissione Finanze, al termine di un'ampia attività istruttoria durante la quale sono state ascoltate tutte le componenti del settore, abbia definito, grazie alla volontà convergente di tutti i gruppi politici, un articolato intervento normativo, approvando, in sede legislativa, il testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964, C. 3544 C. 3589, di cui egli era relatore, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Da parte sua, il Governo ha ritenuto di avvalersi di tale attività parlamentare e di inserire le norme elaborate dalla Commissione nell'ambito del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, integrandole con ulteriori misure finalizzate al medesimo obiettivo di contrastare i fenomeni fraudolenti e di favorire una riduzione dei costi delle polizze.

Le norme contenute nel decreto-legge riguardano, tra l'altro: il sistema di risarcimento diretto previsto per le assicurazioni RC auto, nell'ambito del quale i valori dei costi e delle eventuali franchigie, sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie, devono essere calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie stesse e, in particolare, il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi; l'obbligo, per le imprese operanti nel ramo RC auto, di trasmettere all'ISVAP una relazione annuale contenente informazioni sul numero dei sinistri per i quali la compagnia ha ritenuto di svolgere approfondimenti in

relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti; l'indicazione in bilancio e la pubblicazione sui propri siti internet, da parte delle imprese di assicurazione, di una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta; la previsione della progressiva dematerializzazione, nel termine di due anni, dei contrassegni e la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, al fine di affrontare il problema della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RC auto; la formazione di un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione RC auto da parte del Ministero dei trasporti, che comunica l'inserimento dei veicoli nel citato elenco ai proprietari; la possibilità di rilevare la violazione dell'obbligo di assicurazione responsabilità civile auto anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio; la possibilità, per le imprese assicurative, di richiedere l'ispezione volontaria del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria responsabilità civile per i veicoli a motore, prevedendo in tal caso una riduzione delle tariffe, nonché la possibilità di installare, con il consenso dell'assicurato, meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo e ne consentano il monitoraggio (cosiddette « scatole nere » o analoghi meccanismi); alcune modifiche in materia di attestazione dello stato del rischio consegnata dall'impresa all'assicurato, sia per quanto riguarda la specificazione della tipologia dei danni eventualmente liquidati, sia per quanto riguarda

l'obbligatoria trasmissione delle informazioni riportate sull'attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull'assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto; le modalità di stipula dei contratti assicurativi ed il relativo regime di trasparenza; le procedure per la liquidazione dei sinistri e gli accertamenti da effettuarsi a tal fine; l'introduzione dell'obbligo, per la compagnia assicurativa, dell'obbligo di presentare querela per il reato di frode assicurativa nel caso in cui non ritenga di formulare una proposta di risarcimento; la costituzione della banca dati « anagrafe testimoni » e della banca dati « anagrafe danneggiati », che dovranno essere obbligatoriamente consultate dalle imprese assicurative in fase di liquidazione dei sinistri; l'introduzione, a fini antifrode, di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo e ne consentano il monitoraggio (cosiddette « scatole nere »); i contenuti e le modalità di trasmissione dell'attestazione sullo stato del rischio che le imprese assicurative devono periodicamente consegnare agli assicurati; l'introduzione di limiti alla risarcibilità del danno biologico per le lesioni di lieve entità; l'inasprimento delle sanzioni penali a carico degli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidità derivante da un incidente stradale; il contrasto alla contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RC auto, anche attraverso la loro progressiva dematerializzazione e l'uso delle apparecchiature per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione; la revisione della disciplina del meccanismo del cosiddetto *bonus-malus*; l'obbligo, per le compagnie, di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, prevedendo che tale predetto certificato sia invece richiesto per il risarcimento del danno derivante da furto o incendio di autoveicolo per i procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale

(fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona).

Peraltro, il Governo non ha ritenuto di seguire la strada, che pure era stata indicata nel testo elaborato dalla Commissione, di prevedere anche l'istituzione di un apposito organismo pubblico deputato a contrastare tali fenomeni fraudolenti, affiancando in tal modo l'azione di prevenzione e repressione delle frodi assicurative che deve essere svolta sia dalle compagnie assicurative sia dalle forze dell'ordine e della magistratura.

Nel rilevare come l'insieme degli interventi normativi finora adottati non sembri aver ancora sortito effetti decisivi rispetto all'obiettivo di ridurre i costi per i consumatori delle polizze RC auto, che, secondo stime recenti, continuano a registrare aumenti annui consistenti, sottolinea, quindi, la necessità di assumere ulteriori iniziative per sciogliere il circolo vizioso, in base al quale l'elevato numero di truffe costituisce giustificazione per una costante lievitazione dei costi delle polizze, a scapito dei consumatori onesti, evitando che il meccanismo di mutualità – il quale naturalmente caratterizza la logica intrinseca al meccanismo della copertura assicurativa – sia piegato da pratiche distorte, che finiscono per premiare l'illegalità e per rendere economicamente insostenibile il costo delle polizze.

A ciò si aggiunge, inoltre, l'effetto dirompente del progressivo abbandono, in molte aree meridionali, del mercato delle polizze RC auto da parte delle compagnie assicurative, le quali adducono anche in questo caso la motivazione dell'elevato numero di sinistri fraudolenti. In particolare, tale comportamento – che si realizza sia attraverso lo smantellamento delle strutture agenziali e di quelle dedicate alla liquidazione dei sinistri ubicate nelle aree meridionali, sia attraverso la definizione di condizioni di polizza talmente onerose da renderne impossibile, per l'utente medio, la stipula o il rinnovo – impedisce, nei fatti, a moltissimi utenti residenti nel Mezzogiorno di adempiere all'obbligo, imposto dal legi-

slatore a seguito di una scelta compiuta in sede comunitaria fin dalla direttiva del 1969, di disporre di una copertura assicurativa per poter mettere in circolazione su strada i veicoli a motore.

Ricorda che la tematica da ultimo considerata è già stata oggetto della risoluzione n. 7-00904 D'Antoni, approvata dalla Commissione finanze, con la quale si è impegnato il Governo a dare quanto prima attuazione alle predette previsioni legislative, nonché a fornire al Parlamento, entro il 30 giugno 2012, compiute e dettagliate informazioni circa lo stato di attuazione delle nuove norme, in particolare per quanto riguarda la tempistica relativa all'emanazione degli atti normativi secondari previsti in tale ambito, nonché circa gli effetti di tali misure.

In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo ad adottare misure più incisive per favorire la diminuzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, segnatamente per quanto riguarda il contrasto alle frodi nel settore, procedendo in particolare:

a) a creare una struttura pubblica appositamente dedicata alla repressione e prevenzione del fenomeno delle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto che si affianchi in tale opera alle stesse compagnie assicurative, all'autorità di vigilanza sul comparto, nonché alle forze di polizia ed alla magistratura;

b) a definire misure che impediscano l'abbandono del mercato delle polizze RC auto nelle regioni del Mezzogiorno da parte delle compagnie assicurative, evitando che queste ultime eludano sostanzialmente l'obbligo a contrarre che grava su di esse in tale settore;

c) a fornire al Parlamento una compiuta informativa del resto già prevista nella richiamata risoluzione n. 7-00904, circa l'attuazione delle norme in materia assicurativa contenute nel decreto-legge n. 1 del 2012 e circa gli effetti che esse hanno determinato sul livello dei prezzi

delle polizze e sul fenomeno delle frodi assicurative.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI rileva preliminarmente come, al fine di evidenziare in maniera sistematica le azioni intraprese dal Governo e dall'Autorità di vigilanza nella lotta al fenomeno delle frodi e a quello dell'abbandono dei territori del Mezzogiorno da parte delle compagnie, il Ministro dello sviluppo economico abbia elencato, già in occasione dell'audizione del 6 settembre scorso, gli obiettivi raggiunti nella più ampia azione governativa, ricordando come sia stata data attuazione, prima che alle norme, contenute nel cosiddetto decreto liberalizzazioni, relative alla materia della RC auto, anche alla più ampia opera di riforma del settore, già avviata nel 2011, attraverso l'attuazione del cosiddetto divieto di *interlocking* (ovvero, il divieto di copertura simultanea di cariche direttive in imprese o gruppi di imprese concorrenti, operanti nei mercati assicurativi, finanziari e del credito), nonché attuando le ulteriori norme inserite nel decreto – legge n. 1 del 2012, come quella contenuta nell'articolo 28, relativa alle assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari di credito al consumo.

Rinviando a quanto più compiutamente illustrato in sede di audizione parlamentare in merito all'attuazione di singoli articoli della riforma, alcuni dei quali, però, pur richiamati dai presentatori della risoluzione, fanno riferimento a provvedimenti in parte adottati dall'Autorità di vigilanza, ricorda, inoltre, come il Ministero dello sviluppo economico, onde garantire una rapida implementazione dei sistemi di rilevazione delle attività del veicolo, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione di sinistri stradali, abbia già avviato le procedure di informazione comunitaria previste per la regolamentazione tecnica, trasmettendo alla Commissione europea lo schema di provvedimento con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, individua i meccanismi elet-

tronici che registrano l'attività del veicolo (la cosiddetta « scatola nera »), nonché lo schema di decreto del Ministero per lo sviluppo economico previsto dall'articolo 32, comma 1-ter, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, relativo ai connessi *standard* tecnologici comuni.

Quanto alle misure richieste dall'impegno di cui alla lettera a) della risoluzione, ovvero alle iniziative volte a favorire la diminuzione del costo dei premi relativi all'assicurazione RC auto, anche attraverso il contrasto delle frodi, ricorda come già nel citato decreto-legge n. 1, cosiddetto decreto – legge « liberalizzazioni » siano state recepite molte delle indicazioni formulate dalla Commissione Finanze, che hanno portato all'attuale definizione di un sistema normativo in grado di regolare il controllo, attraverso strumenti di rilevamento a distanza delle violazioni del codice della strada in collegamento telematico con banche dati, delle frodi assicurative realizzate attraverso la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RC auto.

In particolare, con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, avvalendosi anche della dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono definite le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con i ricordati sistemi elettronici o telematici. Al riguardo, fa presente che i lavori connessi all'implementazione delle banche dati, nonché la connessa attività di confronto con il Ministero dello sviluppo economico, necessarie all'attuazione del sistema, sono stati tempestivamente avviati, al fine di garantire il necessario coordinamento, anche in funzione della imminente definizione del testo del richiesto schema di regolamento attuativo.

In merito, invece, alla creazione di una struttura pubblica dedicata alla repressione e prevenzione del fenomeno delle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto, che si affianchi alle compagnie assicurative, all'Autorità di vigilanza e alle

forze di polizia e alla magistratura, peraltro già contenuta nel pacchetto di riforma proposto all'esito dell'istruttoria della Commissione Finanze, evidenzia come sia al vaglio delle strutture competenti alla verifica delle condizioni per l'adozione di ulteriori provvedimenti, basati anche sulle proposte di lavoro indicate dalla Commissione Finanze.

Quanto, infine, alla definizione di misure che impediscano l'abbandono del mercato da parte delle compagnie assicurative nelle regioni del Mezzogiorno, evitando che queste ultime eludano l'obbligo a contrarre attraverso la leva tariffaria, osserva come la complessiva azione di riforma attuata dal Ministero attraverso il predetto decreto liberalizzazioni, congiuntamente all'azione di prevenzione sanzione esercitata dall'autorità di vigilanza, rappresentino i principali strumenti in grado di calmierare l'effetto prezzo sulle tariffe delle polizze RC auto, nonché di garantire il più ampio grado di copertura in termini di offerta di polizze auto.

In particolare, fatte salve le ulteriori iniziative in materia antifrode, già al vaglio del Governo, la completa attuazione delle ulteriori disposizioni ad oggi vigenti, tra cui l'articolo 29 del medesimo decreto-legge n. 1 del 2012, il raggiungimento della richiesta efficienza produttiva del risarcimento diretto (che, a regime, potrà calmierare i costi dei risarcimenti, attraverso un più efficace sistema di compensazioni tra compagnie), nonché la definizione, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto-legge, del sistema di *reporting* periodico (annuale) a carico delle compagnie, volto a garantire un puntuale ciclo di controllo, gestione e repressione delle frodi, sotto il vaglio diretto dell'Isvap, l'integrazione delle banche dati sinistri, testimoni e danneggiati, oltre che la revisione della disciplina in materia di danni alla persona di lieve e di non lieve entità, in connessione con l'attività provvedimentale dell'Autorità di vigilanza, anch'essa soggetta, nel recente passato, ad una revisione dei sistemi di *governance* e controllo, potranno certamente contribuire alla riduzione progressiva dei costi delle polizze, attraverso

un'opera di revisione dei sistemi di liquidazione dei sinistri, relativa gestione delle procedure di accertamento (dell'esistenza) e relativa responsabilità, attraverso una riorganizzazione efficiente delle strutture, e garantiranno il raggiungimento dell'obiettivo di tutela dei cittadini e piena sostenibilità del sistema assicurativo.

In conclusione, fatte salve le ulteriori misure normative che potranno essere adottate in materia, rileva come l'impegno, contenuto nella risoluzione, « ad adottare misure più incisive per favorire la diminuzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi che derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, segnatamente per quanto riguarda il contrasto alle frodi nel settore » possa essere accolto dal Governo nei seguenti termini.

Quanto alla lettera *a)* della risoluzione, relativa alla costituzione di una struttura pubblica antifrode, essa dovrebbe essere formulata come impegno a valutare tale possibilità già nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi in corso di definizione per favorire lo sviluppo economico anche attraverso la digitalizzazione e le semplificazioni amministrative, ferma restando la necessità di garantire il diretto impegno in materia soprattutto da parte delle strutture di liquidazione delle imprese del settore.

Quanto alla lettera *b)*, relativa alle misure per impedire l'elusione dell'obbligo a contrarre nel Mezzogiorno, essa dovrebbe essere formulata come impegno a valutare con particolare attenzione, in tale specifico ambito territoriale, l'attuazione e gli effetti delle misure già introdotte per contenere e rendere più trasparenti i premi RC auto, fermo restando l'intervento dell'ISVAP, che già può e deve sanzionare, sulla base delle norme vigenti, ogni elusione dell'obbligo a contrarre.

Quanto alla lettera *c)*, relativa all'informazione da fornire al Parlamento sull'attuazione delle recenti norme in materia assicurativa e sui relativi effetti, essa andrebbe formulata come impegno a fornire un periodico aggiornamento delle infor-

mazioni già fornite, di fatto entro il termine indicato del 15 settembre, in risposta a diversa risoluzione parlamentare.

Francesco BARBATO (IdV) ringrazia il Sottosegretario per l'ampia illustrazione della tematica affrontata dall'atto di indirizzo, pur non condividendo tutte le considerazioni svolte. In particolare, rileva come le norme in materia assicurativa, adottate dal Governo con il decreto-legge n. 1 del 2012, non abbiano realizzato l'obiettivo, che pure l'Esecutivo si proponeva, di determinare una riduzione delle tariffe per le polizze RC auto, evidenziando come i dati più recenti indichino un incremento medio, in tutta Italia, di tali tariffe, che nel 2012 ha raggiunto il 2 per cento, vessando i consumatori con oneri spesso insostenibili, che impediscono loro di dotarsi di una copertura assicurativa RC auto.

Al contrario, l'unico beneficiario delle norme contenute nel predetto decreto-legge, segnatamente quelle che prevedono l'introduzione di meccanismi elettronici per il monitoraggio dell'attività del veicolo (cosiddette « scatole nere »), sia stato il noto imprenditore Luca di Montezemolo, il quale produce appunto, con la sua società Octo Telematics, tali apparecchi.

In tale contesto la risoluzione intende sollecitare l'adozione immediata di interventi che consentano la concreta soluzione del problema, per giungere alla quale ritiene imprescindibile istituire l'agenzia antifrode, prevista già nel testo unificato, approvato in sede legislativa dalla Commissione Finanze, delle proposte di legge C. 2699-ter, C. 1964 a sua prima firma, C. 3544 e C. 3589. Ritiene infatti che tale organismo, lungi dal costituire l'ennesima superfetazione burocratica di cui il Paese deve invece liberarsi, potrebbe costituire uno strumento agile ed efficace per il contrasto alle frodi assicurative, analogo alle strutture in materia esistenti in tutti gli altri Paesi europei.

Medesimo rilievo assume il tema della cosiddetta desertificazione assicurativa di molte aree del Sud, nelle quali le compagnie assicurative stanno smantellando la

rete agenziale, impedendo anche in tale modo agli utenti di avvalersi della copertura RC auto obbligatoria. A tale riguardo, ritiene indispensabile intervenire con forza su tale tematica, eliminando un elemento di vera e propria discriminazione tra cittadini del Nord e cittadini del Mezzogiorno, al fine di garantire l'effettività dell'obbligo a contrarre gravante sulle compagnie assicurative nel comparto RC auto.

La risoluzione si pone quindi l'obiettivo di spezzare il vero e proprio circolo vizioso che lega il proliferare delle frodi assicurative con il continuo lievitare dei prezzi delle polizze, ed intende rappresentare il contributo concreto che la vera politica deve dare alla soluzione dei problemi della gente.

In tale prospettiva, pur dichiarandosi disponibile ad apportare correzioni alla risoluzione, non ritiene dunque condivisibile la proposta del Sottosegretario di riformulare l'impegno di cui alla lettera a), nel senso di rinviare le urgenti misure in materia antifrode a successivi provvedimenti legislativi.

Bruno CESARIO (PT), in qualità di cofirmatario dell'atto di indirizzo, si associa alle considerazioni testé svolte dal deputato Barbato, sottolineando la drammaticità della situazione determinatasi in alcune aree del Mezzogiorno, nelle quali il fenomeno della diffusione dei falsi contrassegni di assicurazione – dovuto non soltanto alla maggiore incidenza delle frodi, ma, come rilevato dall'ISVAP, anche alla richiesta, da parte delle compagnie di assicurazione, di premi troppo elevati, che molti possessori di autoveicoli non hanno la concreta possibilità di corrispondere – ha assunto dimensioni tali da creare una oggettiva situazione di pericolo per i cittadini.

Osserva, in proposito, come tale situazione sia stata resa ancora più grave dal rilevante calo registratosi nelle compravendite di autoveicoli, che ha provocato la chiusura di concessionarie, di agenzie di

pratiche automobilistiche e di altri esercizi commerciali operanti nell'indotto, con ricadute occupazionali molto pesanti.

In particolare, la politica tariffaria attuata in tali aree dalle imprese di assicurazione si traduce in una forma di discriminazione e di penalizzazione dei giovani, ai quali, per assicurare un ciclomotore, è richiesto il pagamento di premi tra i 5.000 e i 7.000 euro annui, in controtendenza rispetto a una legislazione che, al contrario, cerca di agevolarne, attraverso il prestito d'onore ed altri strumenti di favore, l'inserimento nel mondo produttivo.

Nel ritenere indispensabile, quindi, che il Governo si attivi immediatamente, nei sensi indicati dai presentatori della risoluzione, al fine di risolvere le criticità da essi segnalate, stigmatizza il comportamento delle compagnie, le quali, dopo avere creato una situazione nella quale l'adempimento dell'obbligo assicurativo è praticamente precluso a molti cittadini del Mezzogiorno, non esitano a chiedere ai politici locali se abbiano qualcuno da « raccomandare » per fargli ottenere una polizza RC auto, cioè un servizio che le imprese di assicurazione sono tenute a garantire, per legge, a tutti i cittadini.

Ribadisce, pertanto, la necessità di istituire una struttura pubblica appositamente dedicata alla repressione e prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione RC, la quale può affiancare in tale opera le compagnie assicurative, nonché di definire misure che impediscano l'abbandono del mercato delle polizze RC auto nelle regioni del Mezzogiorno da parte delle medesime compagnie, sia per fare in modo che non siano depotenziate, di fatto, l'efficacia delle norme in materia assicurativa recate dal decreto-legge n. 1 del 2012 e da precedenti provvedimenti legislativi, sia per evitare che gli automobilisti virtuosi paghino le conseguenze dei comportamenti fraudolenti posti in essere da altri.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel ricordare di avere già espresso, in occasione dell'audizione del Ministro Passera, svolta lo scorso 6 settembre, alcune preoccupa-

zioni in merito ai tempi previsti per l'attuazione delle misure in materia assicurativa recate dal decreto-legge n. 1 del 2012, rileva come gli adempimenti contemplati da tale provvedimento risultino ancora sostanzialmente inevasi.

In particolare, per quanto riguarda la definizione dei criteri per incentivare l'utilizzo del risarcimento diretto, non è stato ancora perfezionato il provvedimento mediante il quale l'ISVAP avrebbe dovuto sciogliere i nodi ancora aperti relativi ai criteri di calcolo dei valori di compensazione tra l'impresa del danneggiato, tenuta ad anticipare il risarcimento, e quella del danneggiante, tenuta a sostenere il costo finale del sinistro.

Inoltre, non sono seguiti concreti sviluppi all'adozione da parte dell'ISVAP, il 9 agosto scorso, del regolamento concernente il modello di relazione delle compagnie assicurative sulla propria attività di contrasto alle frodi, nel quale devono essere evidenziati i dati relativi alle procedure avviate in connessione ad ipotesi di frode, il numero dei sinistri oggetto di approfondimento, il numero di querele presentate all'autorità giudiziaria, il relativo esito, nonché le misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi.

Rileva, altresì, per quanto attiene al contrasto della falsificazione dei contrassegni di assicurazione, il ritardo nell'adozione dello schema di regolamento per la loro dematerializzazione, che non è avvenuta entro il 25 settembre, come dichiarato dal Ministro in audizione, e che sembra ancora necessitare di tempi lunghi, soprattutto ove si consideri che le prime riunioni preliminari si terranno, probabilmente, la prossima settimana.

Peraltro, non essendo stati risolti alcuni problemi di natura tecnica attinenti allo scambio di dati tra i sistemi informativi coinvolti, non si è ancora proceduto all'acquisizione delle informazioni relative alle polizze assicurative, al fine di predisporre l'elenco dei veicoli sprovvisti di assicurazione, così come non sono ancora stati affrontati con la necessaria serietà i problemi di copertura finanziaria connessi

alla fruizione delle predette informazioni, tramite applicazioni disponibili su *smartphone*, da parte delle forze dell'ordine.

Infine, evidenzia come sia in ritardo, per quanto riguarda i nuovi strumenti per la riduzione dei premi assicurativi e, in particolare, l'obbligo di offerte agevolate in relazione all'installazione della cosiddetta « scatola nera », anche l'emanazione del provvedimento relativo alla definizione di uno standard tecnologico comune per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati, il cui schema deve ancora essere posto in pubblica consultazione.

Rileva, quindi, come i predetti ritardi nell'attuazione delle misure recate dal decreto-legge n. 1 del 2012, in una situazione caratterizzata dal costante incremento dei costi delle polizze assicurative RC auto, lievitati a tal punto da essere economicamente insostenibili per molti cittadini, soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno, giustifichino un'iniziativa della Commissione volta ad ottenere un'accelerazione dei tempi di attuazione del predetto provvedimento legislativo.

Nel condividere, pertanto, il contenuto dell'atto di indirizzo, suggerisce di specificare, nell'impegno di cui alla lettera a), che l'istituzione della struttura pubblica appositamente dedicata alla repressione e prevenzione del fenomeno delle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Maurizio BERNARDO (PdL), anche alla luce delle considerazioni e dei suggerimenti formulati dal Presidente, esprime condivisione per l'atto di indirizzo in discussione, anche sotto il profilo della necessità di imprimere un'accelerazione alla tempistica di attuazione degli interventi in materia assicurativa contemplati dal decreto-legge n. 1 del 2012.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel rilevare come siano già trascorsi nove mesi dall'adozione del decreto-legge n. 1 del 2012 senza che siano state poste in essere azioni concrete di contrasto alle frodi, anche a causa dei richiamati ritardi nel-

l'attuazione delle disposizioni recate da tale provvedimento, paventa il rischio che i primi effetti benefici in termini di riduzione dei premi assicurativi, presupponendo il successo di tali azioni di contrasto – che le compagnie dovranno evidenziare nelle loro relazioni annuali – si abbiano non prima del 2014.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENZI accetta i rilievi espressi dal Presidente circa la necessità di perfezionare ancora alcuni atti necessari per attuare compiutamente le norme in materia assicurativa contenute nel decreto-legge n. 1 del 2012, assicurando che il Governo saprà rispondere a tali sollecitazioni non a parole ma attraverso interventi concreti.

Per quanto riguarda le ipotesi di riformulazione degli impegni contenuti nella risoluzione, suggerisce, con riferimento alla lettera a), di modificarla nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di creare una struttura pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dedicata alla repressione e prevenzione delle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto, specificando peraltro, in tale contesto, come occorra comunque mantenere ferma la necessità di garantire il diretto impegno in materia soprattutto da parte delle strutture di liquidazione delle compagnie assicurative.

Per quanto riguarda invece la lettera b) degli impegni, ribadisce come la normativa vigente in materia già preveda l'obbligo, per le autorità di vigilanza in materia, di sanzionare eventuali violazioni dell'obbligo a contrarre gravante sulle compagnie assicurative, segnalando inoltre come anche la struttura di prevenzione antifrode contemplata dalla lettera a) della risoluzione possa intervenire in materia. In tale contesto non considera produttivo introdurre ulteriori previsioni in merito, ma ritiene invece che sia molto più utile vigilare circa l'effettiva applicazione della disciplina già in vigore.

Per quanto riguarda la lettera c) della risoluzione, suggerisce di riformularla nel senso di prevedere un periodico aggiornamento delle informazioni già fornite al

Parlamento circa l'attuazione delle norme in materia contenute nel citato decreto-legge n. 1, nonché in ordine agli effetti che esse hanno determinato sui costi delle polizze e sui fenomeni fraudolenti.

Francesco BARBATO (IdV), con riferimento alle considerazioni svolte dal Sottosegretario in ordine alla lettera *b*) degli impegni della risoluzione, sottolinea come le compagnie assicurative non rifiutino direttamente di stipulare polizze assicurative RC auto nelle regioni del Mezzogiorno, ma eludano tale obbligo facendo venir meno, in quelle zone, le agenzie attraverso le quali i consumatori si interfacciano con le compagnie stesse.

Bruno CESARIO (PT) evidenzia come le compagnie assicurative, in molte zone del Sud, non si sottraggano esplicitamente alla stipula dei contratti assicurativi, ma stabiliscano tariffe tanto elevate da rendere praticamente impossibile per gli utenti, in particolare per i giovani, dotarsi di una copertura RC auto.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI rileva come la discussione sull'atto di indirizzo abbia consentito di enucleare tre ordini di problemi: da un lato, quello del rispetto formale, da parte delle compagnie, dell'obbligo a contrarre le polizze RC auto, dall'altro, l'elusione di tale obbligo attraverso la fissazione di costi di polizza insostenibili, rispetto ai quali l'ISVAP, e, in futuro, l'IVASS, dispone di poteri di accertamento e sanzione in merito. Da ultimo, il venir meno della rete agenziale che, in alcune aree del Paese, impedisce ai consumatori di stipulare le polizze.

Nel condividere tutte le esigenze appena sintetizzate, sottolinea come la soluzione di tali problematiche debba essere individuata nelle sedi più adatte, ricorrendo agli strumenti, giuridici ed amministrativi, che è possibile attivare, non ritenendo, in particolare, che sia possibile intervenire nei confronti delle compagnie per impedire la chiusura di singole agenzie.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come gli interventi per risolvere i gravissimi problemi indicati dalla risoluzione non debbano in alcun modo pregiudicare il funzionamento del libero mercato nel campo assicurativo, ad esempio imponendo tariffe obbligatorie, mentre ritiene che sia possibile incidere normativamente per vincolare le compagnie a mantenere la loro rete agenziale su tutto il territorio nazionale, facendo leva sul fatto che la copertura RC auto costituisce un obbligo per l'automobilista e che essa rappresenta, pertanto, una sorta di servizio pubblico. In tale prospettiva, reputa fondamentale mantenere la formulazione della lettera *b*) della risoluzione, al fine di impedire l'abbandono del mercato delle polizze RC auto nelle regioni del Mezzogiorno.

Gianfranco CONTE, *presidente*, considera del tutto improprio che le assicurazioni, adducendo la gravità delle frodi assicurative nel settore, incrementino i costi delle polizze RC auto anche nel caso in cui esse non operino in quelle zone in cui più alto è il rischio di frode. Rileva, del resto, come l'ANIA abbia costantemente subordinato la riduzione dei prezzi ad interventi legislativi in materia che sono stati, di volta in volta, realizzati, senza, peraltro, che si sia mai assistito ad una riduzione della dinamica dei prezzi.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI comprende le argomentazioni relative al tema della desertificazione assicurativa in alcune zone del Paese, suggerendo, tuttavia, di affrontare il tema in termini positivi, riformulando la lettera *b*) della risoluzione nel senso di impegnare il Governo a definire interventi atti a garantire la diffusione su tutto il territorio nazionale delle agenzie assicurative.

Francesco BARBATO (IdV) condivide il suggerimento da ultimo espresso dal Sottosegretario relativamente alla formulazione della lettera *b*) della risoluzione, ritenendo altresì opportuno, in tale ambito, impegnare il Governo a fornire una compiuta informativa circa l'attuale con-

sistenza della rete agenziale delle singole compagnie nelle diverse regioni.

Riformula quindi la risoluzione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00201.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale.

C. 5417 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno CESARIO (PT), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 5417, recante ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la Convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale.

Per quanto riguarda il contenuto del protocollo di cui si prevede la ratifica, esso modifica la Convenzione tra Italia e Belgio per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni, firmata il 29 aprile 1983 e resa esecutiva dalla legge n. 148 del

1989, sostanzialmente al fine di emendare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera *b*), della stessa Convenzione in materia di trattamento fiscale dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

L'articolo 1 del protocollo sostituisce la lettera *b*) del paragrafo 1 dell'articolo 19 della Convenzione vigente, intervenendo sul regime tributario dei redditi derivanti da funzioni pubbliche svolte dai cittadini di uno Stato presso un altro Stato.

Al riguardo ricorda che attualmente l'articolo 19 della predetta Convenzione prevede, alla lettera *a*) del paragrafo 1, che le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da sue amministrazioni pubbliche, a una persona fisica, per lo svolgimento di servizi resi a tale Stato o a tali amministrazioni, siano imponibili soltanto in questo Stato.

Le lettera *b*) del paragrafo 1 prevede tuttavia, nell'attuale formulazione, che tali remunerazioni siano imponibili soltanto nell'altro Stato contraente, se i servizi sono resi da una persona fisica che vi sia residente e ne abbia la nazionalità o sia divenuto residente al solo scopo di rendere i servizi.

In tale contesto il protocollo, allo scopo di semplificare l'attribuzione della potestà impositiva tra l'Italia e il Belgio per questa tipologia di redditi, stabilisce che i redditi corrisposti da uno Stato per prestazioni effettuate nell'altro Stato contraente siano assoggettate a tassazione esclusiva nello Stato della fonte se corrisposte a cittadini di tale Paese, indipendentemente dal fatto che i medesimi siano divenuti o no residenti nello Stato in cui svolgono la propria attività al solo fine della prestazione del servizio.

Tale norma riguarda, in particolare, i numerosi cittadini italiani che prestano la propria attività in Belgio, compresi coloro che lavorano presso le rappresentanze diplomatiche dello Stato italiano e le rappresentanze permanenti dell'Unione europea e della NATO, i quali finora sono stati tassati in Belgio nel caso in cui abbiano spostato permanentemente la loro residenza in detto Paese per motivi di servizio, e che ora verrebbero invece tassati esclu-

sivamente in Italia, eliminando in tal modo la condizione di discriminazione, sotto il profilo tributario, in cui vengono ora a trovarsi rispetto ai residenti belgi di cittadinanza belga.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, che ciascuno Stato notifichi all'altro l'adempimento delle procedure di ratifica per l'entrata in vigore del protocollo e che questo entri in vigore il quindicesimo giorno dopo la data di ricezione della seconda notifica.

Il comma 2 prevede inoltre l'applicabilità delle disposizioni del protocollo aggiuntivo, una volta che lo stesso sarà entrato in vigore, a decorrere dai periodi imponibili successivi al 1° gennaio 1997. In tal modo si consente al personale italiano residente permanentemente in Belgio di avvalersi del nuovo trattamento fiscale anche per le annualità d'imposta precedenti alla firma del protocollo di modifica.

L'articolo 3 dispone che il protocollo aggiuntivo si applichi a prescindere dai termini previsti dalla normativa interna degli Stati contraenti in materia di accertamento e sgravio delle imposte.

L'articolo 4 prevede infine che il protocollo resti in vigore fino a quando sarà in vigore la Convenzione.

Evidenzia quindi come il provvedimento non presenti profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 5434 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ivano STRIZZOLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 5434, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004.

Il disegno di legge contiene inoltre norme di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano atte a recepire le disposizioni della Convenzione, sottoscritta da 28 Stati, la quale è stata oggetto di ratifica o di adesione da parte di 13 Stati e non è ancora entrata in vigore a livello internazionale.

Preliminarmente segnala come il recepimento della Convenzione consentirà di porre rimedio ad una lacuna dell'ordinamento italiano in ordine alle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni.

Infatti l'unica norma vigente in materia è quella di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 63 del 2010 (la cui vigenza è stata prorogata al 31 dicembre 2012 dall'articolo 7 del decreto – legge n. 216 del 2011), che si limita a prescrivere la sospensione di eventuali misure esecutive a carico di Stati esteri nelle more di procedimenti, che li riguardino, davanti a istanze giurisdizionali internazionali.

Pertanto l'Italia, nel settore delle immunità giurisdizionali degli Stati, ha agito finora su base consuetudinaria, ovvero sul piano del diritto internazionale generale, ove è riconosciuta l'immunità degli Stati stranieri in funzione del rispetto della loro sovranità.

La ratifica della Convenzione del 2004 consentirà di ridurre notevolmente le ambiguità interpretative relative all'applicazione del diritto internazionale generale, definendo un quadro di riferimento giuridico più certo, essenziale anche in considerazione del sempre maggiore coinvolgimento degli Stati e degli enti di diritto pubblico in attività commerciali e di tipo privatistico.

Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione di cui si propone la ratifica,

essa si compone di un breve preambolo e di 33 articoli, raggruppati in sei parti.

La parte prima (che si compone degli articoli da 1 a 4) reca previsioni di carattere introduttivo. L'articolo 1 fissa il campo d'applicazione della Convenzione in oggetto, ovvero l'immunità giurisdizionale di uno Stato e dei suoi beni dai tribunali di un altro Stato, mentre l'articolo 2 reca una serie di definizioni indispensabili per la corretta interpretazione della Convenzione. A tale riguardo segnala, in particolare, l'accezione ampia fornita al termine di Stato, che si applica anche alle componenti di uno Stato federale o alle suddivisioni politiche statali abilitate compiere atti di imperio, come anche all'espressione transazione commerciale, nella quale rientrano, ai sensi del comma 1, punto ii), per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, anche i contratti di natura finanziaria.

L'articolo 3 salvaguardia i privilegi e le immunità conferiti in virtù del diritto internazionale alle missioni diplomatiche, ai consolati, alle rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, ai capi di Stato, agli aeromobili o oggetti spaziali appartenenti a ogni singolo Stato.

L'articolo 4 sancisce la non retroattività della Convenzione, che non si applica ad alcuna questione sollevata in un procedimento promosso prima dell'entrata in vigore tra gli Stati interessati della Convenzione stessa.

La parte seconda (che si compone degli articoli da 5 a 9) comprende principi di carattere generale, a partire dalle modalità di attuazione dell'immunità degli Stati.

In tale ambito l'articolo 6 prevede che ciascuno Stato si astiene dall'esercitare la sua giurisdizione contro un altro Stato, vigilando sul rispetto di tale decisione da parte dei propri tribunali. Viene precisato che si considera promosso un procedimento contro un altro Stato quando quest'ultimo sia citato come parte del procedimento, o il procedimento stesso sia di fatto finalizzato pregiudicarne beni, diritti, interessi o attività.

L'articolo 7 stabilisce che uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale qualora abbia dato esplicito consenso all'esercizio della giurisdizione di un particolare tribunale nei riguardi di una certa materia o causa, e ciò sia mediante accordo internazionale, sia mediante contratto scritto o dichiarazione o comunicazione scritta inoltrata nell'ambito di un determinato procedimento al tribunale interessato. Non è tuttavia considerato consenso all'esercizio della giurisdizione l'accordo generico sull'applicazione della legge dello Stato di residenza.

L'articolo 8 definisce gli effetti della partecipazione di uno Stato a un procedimento giudiziario: in particolare, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale se ha attivato esso medesimo il procedimento, ovvero vi è intervenuto o ha assunto in esso una qualsiasi posizione sul merito delle questioni in giudizio. Da questa regola generale sono eccettuati diversi profili: anzitutto, è stabilito che non possa considerarsi consenso il fatto che uno Stato intervenga nel procedimento solo per invocare l'immunità da esso, o per far valere un diritto o un interesse verso un bene in causa nel procedimento. Inoltre, non è considerata consenso di uno Stato all'esercizio della giurisdizione del tribunale dell'altro Stato la presenza in un procedimento di un proprio rappresentante quale teste, e nemmeno la non comparizione in un procedimento.

L'articolo 9 esclude il riconoscimento dell'immunità giurisdizionale ad uno Stato in caso di domanda riconvenzionale da esso presentata.

La parte terza (che si compone degli articoli da 10 a 17) riguarda i procedimenti in cui gli Stati non possono invocare l'immunità.

L'articolo 10 disciplina il caso di transazioni commerciali di uno Stato con una persona fisica o giuridica straniera, facendo salvo il diverso accordo tra le parti o le transazioni commerciali dirette tra Stati.

L'articolo 11, salvo diverse intese tra gli Stati interessati, esclude che si possa in-

vocare l'immunità giurisdizionale in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra uno Stato e una persona fisica impiegata interamente o in parte sul territorio dell'altro Stato. La disposizione indica peraltro numerose eccezioni, le principali delle quali sono l'appartenenza della persona interessata alla sfera delle immunità diplomatiche, o il carattere di assoluta necessità, per la sicurezza dello Stato, del licenziamento dell'impiegato in questione.

Ai sensi dell'articolo 12, salvo diverse intese tra gli Stati interessati, l'immunità giurisdizionale non potrà essere invocata da uno Stato in un procedimento che riguardi una riparazione pecuniaria per il decesso o la lesione dell'integrità fisica di una persona, ovvero in caso di danni o perdita di un bene materiale, imputabili ad atti od omissioni attribuibili allo Stato, verificatesi del tutto o in parte sul territorio dello Stato di appartenenza dei tribunali e in presenza dell'autore.

In base all'articolo 13, e sempre che gli Stati interessati non abbiano diversamente concordato, uno Stato non potrà invocare l'immunità giurisdizionale in ordine a diritti e obblighi relativi ad un bene immobiliare situato su territorio dello Stato del foro, così come a beni mobiliari o immobiliari derivati da una successione o da una donazione, e nemmeno a diritti o interessi dello Stato nell'amministrazione dei beni di un fallimento, derivanti dalla cessazione di una società o inclusi in un *trust*.

L'articolo 14 esclude l'immunità giurisdizionale anche rispetto alla determinazione del diritto di uno Stato a brevetti, disegni industriali, ragioni sociali, marchi di fabbrica o diritti d'autore, e ogni altra forma di proprietà intellettuale o industriale che siano protetti giuridicamente dallo Stato del foro (ancora una volta, sempre che gli Stati interessati non abbiano diversamente convenuto).

Ai sensi dell'articolo 15 uno Stato non potrà altresì invocare l'immunità giurisdizionale in un procedimento concernente la sua partecipazione in una società o in un gruppo, se tale società o

gruppo comprendono parti diverse da Stati o organizzazioni internazionali, e sono costituiti conformemente alla legislazione dello Stato del foro, ovvero vi hanno la propria sede sociale oppure il principale luogo di attività: anche in tal caso tuttavia vige l'eccezione di diversi accordi tra gli Stati interessati, o tra le parti alla controversia.

Sempre che gli Stati interessati non abbiano diversamente convenuto, l'articolo 16 preclude ad uno Stato la possibilità di invocare l'immunità giurisdizionale nei confronti di navi di cui esso sia proprietario o esercente, qualora durante il fatto che ha dato luogo all'azione legale la nave non fosse utilizzata a scopo di servizio pubblico, bensì commerciale.

Se in un procedimento sorge la questione del carattere di servizio pubblico o, al contrario commerciale, di una nave o di un carico di cui uno stato sia proprietario o esercente, sarà sufficiente un'attestazione firmata da un rappresentante diplomatico o da altra autorità competente dello Stato interessato a dare prova dell'effettivo carattere della nave o del carico in questione.

L'articolo 17 esclude, qualora uno Stato concordi con una persona fisica o giuridica straniera di sottoporre ad arbitrato alcuni aspetti contestati relativi a una transazione commerciale, che tale Stato possa invocare l'immunità giurisdizionale in un procedimento che concerna la validità, l'interpretazione, l'applicazione o la procedura dell'arbitrato, nonché la conferma o l'annullamento del lodo arbitrale.

La parte quarta (che si compone degli articoli da 18 a 21) riguarda l'immunità degli Stati nei confronti di eventuali misure esecutive scaturite da un procedimento innanzi ad un tribunale.

L'articolo 18 prevede che non si può procedere, prima della sentenza, ad alcuna misura di pignoramento o sequestro contro i beni di uno Stato, in relazione ad un procedimento davanti al tribunale di un altro Stato, a meno che lo Stato interessato non vi abbia esplicitamente consentito — tramite un accordo internazionale, ov-

vero un patto d'arbitrato, un contratto scritto, una dichiarazione o una comunicazione al tribunale —, e non abbia riservato alcuni beni all'adempimento della richiesta oggetto della controversia.

L'articolo 19 stabilisce, analogamente, che posteriormente alla sentenza non si può procedere ad alcuna azione esecutiva nei confronti dei beni di uno Stato, a seguito di un procedimento giudiziario che lo abbia coinvolto, se non alle condizioni prima richiamate, e con la clausola aggiuntiva che lo Stato interessato abbia stabilito non essere i beni interessati specificamente utilizzati o destinati a scopi di servizio pubblico.

A tale ultimo proposito l'articolo 21 individua i beni ritenuti essenziali agli scopi di servizio pubblico perseguiti da uno Stato, rispetto ai quali, ai sensi dell'articolo 19 non si può procedere a misure coercitive posteriori alla sentenza. In tale ambito segnala, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, i conti bancari destinati al funzionamento delle rappresentanze internazionali e diplomatiche di uno Stato, i beni della Banca centrale, i beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato o di esposizioni a carattere scientifico, culturale o storico. Inoltre la disposizione annovera i beni a carattere militare.

In questo contesto l'articolo 20 esclude che il consenso accordato da uno Stato all'esercizio della giurisdizione nei suoi confronti implichi il consenso da parte di detto Stato a subire misure di carattere esecutivo, per le quali si dovrà reiterare l'esplicitazione del consenso stesso.

La parte quinta (che si compone degli articoli da 22 a 24) reca disposizioni varie.

In dettaglio, l'articolo 22 disciplina le modalità di notifica degli atti di citazione, mentre l'articolo 23 regola le condizioni alle quali può essere pronunciata sentenza contro uno Stato in contumacia.

L'articolo 24 stabilisce i privilegi e le immunità degli Stati nel corso di un procedimento davanti a un tribunale: in particolare, nel caso in cui uno Stato rifiuti di conformarsi a una decisione del

tribunale di un altro Stato relativa a una certa fase del procedimento, a tale stato non sarà inflitta alcuna multa o altra penalità. La norma prevede inoltre che, se uno Stato è parte convenuta in un procedimento davanti al tribunale di un altro Stato, esso non sarà tenuto a fornire alcuna fidejussione, né a costituire depositi a garanzia del pagamento di spese e costi del procedimento.

La parte sesta (che si compone degli articoli da 25 a 33) reca le disposizioni finali della Convenzione.

In tale ambito l'articolo 25 stabilisce che costituisce parte integrante della stessa un allegato volto a chiarire la portata di alcune delle disposizioni della Convenzione, con particolare riguardo al termine «immunità» menzionato nell'articolo 10, agli «interessi in materia di sicurezza» dello Stato datore di lavoro di cui all'articolo 11, al termine «determinazione» dei diritti protetti di cui agli articoli 13 e 14, all'espressione «transazione commerciale» di cui all'articolo 17 e al termine «ente» utilizzato nell'articolo 19.

L'articolo 26 reca una clausola di salvaguardia dei diritti e obblighi degli Stati Parti della Convenzione nei confronti di accordi internazionali per essi vigenti su materie analoghe all'oggetto della Convenzione medesima.

L'articolo 27 stabilisce che la soluzione di eventuali controversie tra gli Stati Parti deve essere perseguita mediante negoziato, e che, in difetto di successo del negoziato stesso, si potrà adire l'arbitrato internazionale e finanche la Corte internazionale di giustizia, salva riserva da parte di ognuno degli Stati Parti della Convenzione.

In base agli articoli 28, 29 e 32, alla Convenzione, che è rimasta aperta alla firma fino al 17 gennaio 2007, può aderire qualsiasi Stato; in tale ambito si stabilisce che il depositario della Convenzione è il Segretario generale dell'ONU.

In base all'articolo 30 l'entrata in vigore a livello internazionale della Convenzione è prevista 30 giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione o adesione.

L'articolo 31 prevede che ogni Stato Parte possa denunciare la Convenzione in esame con notifica scritta al depositario, e con effetto un anno dopo la ricezione della notifica stessa – senza peraltro pregiudicare le questioni di immunità giurisdizionale sollevate nei procedimenti promossi prima della data di effetto della denuncia.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004.

L'articolo 3 mira invece a conformare l'ordinamento italiano a pronunce della Corte internazionale di giustizia che escludono la sussistenza della giurisdizione civile relativamente a condotte adottate da uno Stato estero, posta la loro qualificazione in termini di atti « *iure imperii* ».

A tale riguardo, in caso di una pronuncia della Corte che nega la giurisdizione del giudice civile nazionale nei confronti di altro Stato, si prevede che:

se la causa civile in Italia è ancora in corso, il comma 1 demanda al giudice adito davanti al quale pende la controversia di dichiarare, d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, il proprio difetto di giurisdizione;

se la causa civile è già conclusa e dunque si è già formato il giudicato civile, il comma 2 consente la revocazione della sentenza in deroga alle disposizioni generali del codice di procedura civile.

Evidenzia quindi come il provvedimento non presenti profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015.

C. 5446 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 5446, recante ratifica ed esecuzione Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions (BIE) sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, che si compone di 25 articoli, esso costituisce l'« accordo di sede » stipulato tra il Governo italiano e il BIE, al fine di determinare i meccanismi che faciliteranno la partecipazione di Stati, Organizzazioni internazionali, soggetti pubblici e privati di tutto il mondo all'Expo Milano 2015, anche garantendo loro le necessarie condizioni fiscali e operative secondo la prassi già invalsa in precedenti edizioni dell'Expo.

In particolare, l'articolo 1 contiene una serie di definizioni indispensabili per la corretta comprensione e attuazione dell'Accordo, mentre l'articolo 2 esplicita l'oggetto dell'Accordo, il quale è finalizzato a facilitare la partecipazione ad Expo 2015 ed favorire il successo dell'Esposizione.

L'articolo 3 precisa la responsabilità del BIE in ordine al rispetto delle disposizioni della Convenzione di Parigi in relazione all'Expo Milano 2015.

Ai sensi dell'articolo 4 il Commissario Generale dell'Expo 2015 rappresenta il Governo italiano nei confronti del BIE e,

in conformità alla normativa italiana, è garante della realizzazione dell'esposizione.

L'articolo 5 definisce le responsabilità dell'Organizzatore, che è una società di interesse nazionale l'attuazione del cui oggetto sociale costituisce un impegno assunto dal Governo italiano nei confronti del BIE, da effettuarsi nel limite delle risorse preordinate a tale finalità. In tale ambito l'Organizzatore è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'evento, nonché tutte le attività connesse alla sua preparazione, organizzazione e gestione.

L'articolo 6 disciplina l'ingresso e il soggiorno dei vari rappresentanti dei partecipanti all'Expo.

In tale ambito il paragrafo 2 prevede il rilascio, da parte del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica a talune categorie di soggetti, di una carta di identità a validità limitata, che li esime dal rilascio del permesso di soggiorno.

Inoltre i paragrafi da 3 a 6 prevedono che lo Stato ospitante agevoli l'ingresso e il soggiorno del personale a vario titolo coinvolto nell'evento.

L'articolo 7 prevede che « Expo Milano 2015 spa », Organizzatore dell'evento, possa chiedere al Ministero dello Sviluppo economico l'assegnazione di frequenze radiomobili limitatamente alle attività connesse all'Expo e per il periodo gennaio 2013-marzo 2016 e a titolo gratuito, a valere sulle risorse preordinate dell'Organizzatore medesimo.

In riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze segnala innanzitutto come l'articolo 8 preveda l'obbligo, per ogni partecipante all'evento, ufficiale e non ufficiale, di dotarsi di un'assicurazione obbligatoria contro terzi, sollevando il Governo italiano, l'Organizzatore e il Commissario generale dell'Expo da ogni responsabilità per danni a persone e cose durante l'Expo stesso.

L'articolo 9 individua le prerogative dei Commissari generali di sezione (ossia i rappresentanti nominati da ciascuno Stato o organizzazione partecipante), i quali

potranno stipulare contratti, acquisire e cedere beni immobili, nonché stare in giudizio.

L'articolo 15 riconosce le medesime prerogative ai partecipanti non ufficiali (ossia ogni entità giuridica nazionale o estera autorizzata a partecipare: in particolare amministrazioni pubbliche territoriali, aziende e organizzazioni della società civile).

Ancora riguardo agli aspetti di interesse della Commissione Finanze evidenzia l'articolo 10, il quale reca una serie di esenzioni tributarie accordate ai Commissariati generali di Sezione, con esclusione delle tasse e dei prelievi che costituiscano il corrispettivo di servizi resi dai Commissariati stessi.

In dettaglio, il paragrafo 1 prevede l'esenzione da ogni imposta diretta (sostanzialmente imposta sui redditi delle società – IRES – e dall'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP), dei beni averi e redditi dei Commissariati, limitatamente alle attività istituzionali e non commerciali poste in essere nell'ambito dell'Expo 2015.

Il paragrafo 2 dispone inoltre l'esenzione, per la durata dell'Accordo, dal pagamento dell'imposta municipale propria (ove applicabile) dei fabbricati appartenenti ai Commissariati generali di Sezione situati all'interno dell'area destinata all'Esposizione.

Il paragrafo 3 stabilisce l'esenzione dal pagamento di imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi necessari ai Commissariati generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini istituzionali non commerciali.

Il paragrafo 4 estende ai Commissariati le esenzioni e agevolazioni già spettanti allo Stato italiano sui prelievi per l'occupazione di spazi pubblici, sui prelievi sulla pubblicità e sull'imposta municipale secondaria.

Il paragrafo 5 dispone, altresì, la non imponibilità, ai fini IVA, degli acquisti di beni e servizi e delle importazioni effettuate dai Commissariati per le loro attività

ufficiali, mentre il paragrafo 6 sancisce l'esenzione dei Commissariati e dell'Organizzatore dall'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale consumati all'interno dei padiglioni dei Partecipanti ufficiali all'Expo per l'espletamento di attività istituzionali non commerciali.

I paragrafi 7 e 8 esentano i Commissariati da dazi, imposte, divieti e restrizioni sui beni importati o esportati per scopi connessi con la partecipazione ufficiale all'Expo; in caso di successiva cessione onerosa di tali beni si prevede che essa possa avvenire solo con l'accordo delle autorità italiane e previo pagamento delle relative imposte, diritti e contributi.

Il paragrafo 9 prevede l'esenzione da ogni imposta e dazio, nonché dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso, per la durata dell'Accordo, su due veicoli destinati ad uso ufficiale del Commissariato, nonché una limitata esenzione dalle accise su carburanti utilizzati per tali veicoli.

Il paragrafo 10 sancisce la libertà dei Commissariati di ricevere ogni tipo di fondi, valuta o contanti, nonché di detenere conti in qualsiasi valuta per far fronte ai loro scopi istituzionali.

L'articolo 11 dispone in materia di assicurazioni sociali e sanitarie per il personale delle Sezioni.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze richiama l'articolo 12, il quale prevede l'esenzione del personale dei Commissariati generali da ogni forma di tassazione diretta sul reddito prodotto al di fuori della Repubblica italiana, nonché sui salari, emolumenti, indennità pagati dai Commissariati generali o per loro conto in corrispettivo dell'attività lavorativa svolta in occasione dell'Esposizione per il personale delle Sezioni che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano.

Inoltre si prevede la franchigia doganale, in favore del predetto personale, su mobili, effetti personali e su un veicolo, che è altresì esente dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso.

Il suddetto personale ha altresì il diritto di detenere liberamente nel territorio della Repubblica o di trasferire all'estero titoli esteri, valuta straniera o conti di qualsiasi valuta.

L'articolo 13 stabilisce il riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da autorità estere al personale delle Sezioni.

L'articolo 14 dispone in materia di frequenza al sistema scolastico nazionale e di accoglimento, dietro richiesta, di un minimo flusso di studenti da parte delle istituzioni scolastiche nei limiti delle risorse preordinate allo scopo e disponibili a legislazione vigente.

In tale ambito, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, il paragrafo 2 stabilisce l'obbligo che lo studente straniero sia munito di una polizza assicurativa per le spese di cure mediche e ricoveri, nonché per i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e oneri legali.

Sempre in merito ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 16 dispone il regime di esenzione per i partecipanti non ufficiali.

In particolare, il paragrafo 1 esenta tali soggetti dall'imposizione diretta (sostanzialmente dall'IRES e dall'IRAP) per le attività non commerciali svolte all'interno del proprio spazio espositivo.

Il paragrafo 2 esenta dal pagamento dell'imposta municipale propria (ove applicabile) i fabbricati posseduti situati all'interno dell'area destinata all'Expo, mentre il paragrafo 3 esclude l'applicazione delle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali per gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi a tali fabbricati.

I paragrafi 4 e 5 prevedono inoltre procedure doganali semplificate per le importazioni definitive o in ammissione temporanea per i beni connessi con la partecipazione all'Expo, fatti salvi i controlli sanitari e fitosanitari.

Gli articoli 17 e 18 completano il quadro delle disposizioni relative al personale dei Partecipanti non ufficiali.

In particolare, l'articolo 17 disciplina il regime previdenziale, nonché la copertura

sanitaria per il predetto personale, mentre, nell'ambito dell'articolo 18 segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il paragrafo 2, il quale prevede l'applicazione, al personale delle Amministrazioni pubbliche territoriali che non abbia cittadinanza o residenza italiana, le esenzioni tributarie e doganali, nonché le norme in materia di libera detenzione di titoli o valuta estera prevista dall'articolo 12 dell'Accordo per il personale dei Commissariati generali dei Partecipanti Ufficiali all'Expo.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama gli articoli 19 e 20, recanti misure di agevolazione fiscali.

In dettaglio, l'articolo 19 individua le agevolazioni fiscali per l'Organizzatore. In tale ambito il paragrafo 2 interviene in materia di IVA, estendendo alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da appaltatori nei confronti dell'Organizzatore le previsioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi del quale per talune tipologie di cessioni di beni, al pagamento dell'IVA sugli acquisti è tenuto il soggetto cessionario (cosiddetto meccanismo del *reverse charge*), in deroga al principio generale secondo la quale l'IVA è versata dal cedente.

Sempre in materia di IVA, il paragrafo 3 stabilisce che le prestazioni rese dall'Organizzatore per l'accesso all'Expo non rientrano tra le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 22), del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 (il quale include, tra l'altro, tra le operazioni esenti le prestazioni inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili).

Il paragrafo 4 dispone l'esenzione dall'IRES e dall'IRAP per i contributi erogati dallo Stato e da enti pubblici all'Organizzatore, mentre il paragrafo 5 prevede la riduzione dei prelievi per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e diffusione di messaggi pubblicitari.

Il paragrafo 6 stabilisce altresì l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, per atti e transazioni concernenti terreni e fabbricati necessari all'Organizzatore per la realizzazione dell'Expo.

L'articolo 20, reca invece le agevolazioni fiscali a favore del Proprietario (ossia la Società AREXPO Spa, titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano 2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie a favore dell'Organizzatore), richiamando le agevolazioni previste dai paragrafi 2, 4 e 6 dell'appena illustrato articolo 19.

Nell'ambito delle clausole finali dell'Accordo l'articolo 21 prevede la creazione di una fondazione o di un centro volto a garantire l'eredità tematica di Expo Milano 2015, senza oneri per lo Stato italiano.

L'articolo 22 specifica che i privilegi e le facilitazioni previste dall'Accordo sono conferiti nell'interesse dell'Expo e non a vantaggio di singoli, che le persone beneficiarie di tali facilitazioni sono comunque tenute al rispetto delle leggi italiane, senza interferire con gli affari interni dello Stato italiano e che nessuna disposizione dell'Accordo pregiudica il diritto del Governo italiano ad adottare misure indispensabili per la sicurezza.

Gli articoli 23 e 24 prevedono, per la soluzione delle controversie, una clausola arbitrale, sulla base delle disposizioni della Convenzione di Parigi del 1928, ovvero un arbitrato previsto dagli atti del BIE.

L'articolo 25 prevede che l'Accordo entri in vigore alla data di conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica, disciplinando altresì le modalità di denuncia dell'Accordo stesso.

In tale contesto la disposizione specifica, al paragrafo 2, che l'Accordo rimarrà in vigore sino al 30 giugno 2016, ad eccezione del comma 6 dell'articolo 19, che resterà in vigore sino al 30 aprile 2017.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015.

L'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri finanziari recati dall'attuazione dell'Accordo, quantificati in 135.000 euro per il 2014 e in 315.000 euro per il 2015. Tali fondi si rinvengono mediante corrispondente riduzione, nella misura di 315.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Evidenzia, quindi, come il provvedimento non presenti profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 settembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-07992 Barbato: Misure per il rafforzamento della vigilanza pubblica sul settore assicurativo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo le perplessità esposte relativamente alla gestione da parte dell'ISVAP della vicenda FONDIARIA-SAI, preme far presente che l'ISVAP, cui compete, oltre la vigilanza sulle imprese assicurative, anche l'eventuale proposta di commissariamento in caso di gravi situazioni di irregolarità o di rischi di insolvenza, non ha ritenuto necessario formulare alcuna proposta in tal senso al Ministero, pur monitorando l'evolversi della situazione e formulando nei confronti delle società del gruppo ricorrenti richiami e rilievi, volti a superare le situazioni di grave criticità riscontrate.

L'attuazione del piano conseguentemente prodotto dal Gruppo FonSai, che ha portato all'immissione nel gruppo di circa euro 2 miliardi (ad opera di UGF e del mercato) e si completerà con la fusione in FonSai di Premafin, Unipol e Milano Assicurazioni, ha consentito, a giudizio di ISVAP, di rimuovere le predette carenze patrimoniali, con conseguente venir meno dei presupposti di legge per possibili iniziative di maggior rigore quali per esempio il provvedimento di amministrazione straordinaria.

Quanto alle critiche formulate rispetto ai provvedimenti di maggior rigore adottati, su proposta dell'ISVAP, nei confronti della Progress Assicurazioni SpA, si evidenzia che il MiSE ha a suo tempo condiviso che per tale società esistevano le condizioni di eccezionale gravità per irregolarità e perdite, tali da giustificare la revoca dell'autorizzazione amministrativa e la liquidazione coatta, ai sensi dell'arti-

colo 286 del Codice delle assicurazioni, cui si è provveduto con decreto del Ministro *pro tempore* in data 29 marzo 2010.

La possibilità – prefigurata ai sensi del combinato disposto degli articoli 293 commi 1 e 3 Cod. Ass. – di attribuire al Commissario dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, previo affidamento allo stesso dell'attività liquidativa dei sinistri RC Auto, di provvedere alla riassunzione del personale dipendente, costituisce una deroga al normale regime di liquidazione previsto dall'articolo 286 citato.

Pertanto, essendo subordinata, (articolo 293 Cod. Ass.) la possibilità di riassunzione del personale dell'impresa in liquidazione coatta al previo affidamento al Commissario dell'attività liquidativa, ove, come nel caso in questione, quest'ultimo presupposto non si realizzi, non sussistono margini giuridici per procedere alla riassunzione.

Quanto alle decisioni del Governo concernenti la soppressione dell'ISVAP e l'istituzione dell'IVASS, esse costituiscono un intervento volto a rafforzare i presidi di vigilanza pubblicistica nel settore delle assicurazioni, esigenza questa condivisa anche dal Governo. Così come si condivide la necessaria attenzione alla crescita ed al rinnovamento di un settore, quale quello assicurativo, elemento fondamentale per il riavvio di un adeguato processo di sviluppo economico del Paese.

Le predette disposizioni, contenute all'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 2012, sono infatti finalizzate ad assicurare una maggiore efficacia ed integrazione dell'attività di vigilanza nel

settore assicurativo, anche attraverso il più stretto collegamento con gli organi di vigilanza bancaria, al fine di garantire il necessario coordinamento tra la vigilanza assicurativa e quella bancaria e finanziaria.

Prima ancora che la norma, appena introdotta, sia stata in concreto attuata e che i nuovi organi dell'IVASS possano avere a pieno sperimentato e valutato gli effetti e l'impatto delle nuove disposizioni, non sembra invece idoneo promuovere ulteriori interventi normativi volti ad una revisione della struttura organizzativa dell'IVASS. Al riguardo, l'efficacia della soppressione dell'ISVAP e la decadenza del

suo attuale organo monocratico straordinario, individuato nello stesso presidente dell'istituto, sono subordinati all'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS stesso, da predisporre previa nomina dei consiglieri di settore che integreranno, a tal fine, il Direttorio della Banca d'Italia entro 120 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto-legge.

Sono, comunque, allo studio ulteriori disposizioni in materia che implementeranno le attività dell'IVASS contro le frodi e che saranno dirette ad assicurare una maggiore mobilità e apertura del mercato assicurativo.

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00972 Barbato e altri: Misure per il contenimento del costo delle polizze RC auto e per contrastare l'abbandono del mercato assicurativo nelle aree del Mezzogiorno.**NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

i costi delle polizze assicurative per la copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada stanno subendo da anni una serie di aumenti pressoché continui, che rendono sempre più insostenibile per i cittadini adempiere all'obbligo di disporre di una copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa ai danni derivanti dalla circolazione su strada dei veicoli a motore;

tale dinamica dei prezzi delle polizze delle assicurazioni per la responsabilità civile auto si connette con il fenomeno, sempre più preoccupante, soprattutto in alcune zone del Mezzogiorno, delle frodi assicurative nel settore, che viene addotto dalle compagnie assicurative come giustificazione dell'incremento dei costi delle polizze;

i comportamenti fraudolenti, che si esplicano sia attraverso truffe volte ad ottenere indebiti risarcimenti, sia attraverso l'elusione dell'obbligo di assicurazione, oltre ad essere di per sé inaccettabili, trattandosi di un fenomeno criminale, costituiscono un elemento di grave inefficienza del mercato assicurativo e una causa di distorsione della concorrenza, determinando un aggravio per il sistema assicurativo, che viene normalmente addossato dalle compagnie ai consumatori, attraverso il meccanismo dei prezzi delle polizze assicurative, oppure su tutti i contribuenti, i quali finanziano attraverso la

fiscalità generale i meccanismi di risarcimento previsti per i sinistri causati da veicoli non assicurati;

in tale contesto la Commissione Finanze, al termine di un'ampia attività istruttoria durante la quale sono state ascoltate tutte le componenti del settore, con i contributi delle compagnie assicurative, del Governo, dell'ISVAP e delle forze dell'ordine, ha definito, grazie alla volontà convergente di tutti i gruppi politici, un articolato intervento normativo, approvando, in sede legislativa, il testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini, di cui il primo firmatario del presente atto di indirizzo era relatore, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

il Governo si è avvalso del lavoro parlamentare svolto nel corso dell'esame in sede referente delle appena ricordate proposte di legge, e ha inserito alcune delle norme elaborate dalla Commissione nel decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

in particolare, l'articolo 29 ha disposto, nell'ambito del sistema di risarcimento diretto previsto per le assicurazioni responsabilità civile auto, che i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensa-

zioni tra compagnie siano calcolati annualmente, secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie e, in particolare, il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi;

L'articolo 30 ha inoltre introdotto l'obbligo, per le imprese operanti nel ramo RC auto, di trasmettere all'ISVAP una relazione annuale contenente informazioni sul numero dei sinistri per i quali la compagnia ha ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, sul numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, sull'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché sulle misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti;

in tale ambito le imprese di assicurazione sono inoltre tenute a indicare in bilancio e a pubblicare sui propri siti Internet una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta;

L'articolo 31, al fine di affrontare il problema della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RC auto, ha previsto la progressiva dematerializzazione, nel termine di due anni, dei contrassegni, e la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici;

sempre in merito a tale tematica si è inoltre previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti formi un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione RC auto, stabilendo che il Ministero comunichi l'inserimento dei veicoli nel citato elenco ai proprietari, i quali avranno 15 giorni di tempo per regolarizzare la loro posizione;

si è altresì consentito di rilevare la violazione dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile auto anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, mediante i dispositivi e le apparecchiature

per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio;

L'articolo 32 ha introdotto la possibilità, per le imprese assicurative, di richiedere l'ispezione volontaria del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria RC auto, prevedendo in tal caso una riduzione delle tariffe, nonché la possibilità di installare, con il consenso dell'assicurato, meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo e ne consentano il monitoraggio (cosiddette « scatole nere » o analoghi meccanismi);

lo stesso articolo 32 ha inoltre introdotto alcune modifiche in materia di attestazione dello stato del rischio consegnata dall'impresa all'assicurato, sia per quanto riguarda la specificazione della tipologia dei danni eventualmente liquidati, sia per quanto riguarda l'obbligatoria trasmissione delle informazioni riportate sull'attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull'assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto;

ulteriori modifiche hanno altresì riguardato la disciplina del risarcimento del danno, sia per quanto concerne l'ispezione del veicolo danneggiato e la sua eventuale riparazione, sia stabilendo che il danneggiato non possa rifiutare gli accertamenti necessari alla valutazione del danno, sia rendendo obbligatoria la consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del Codice delle assicurazioni da parte dell'impresa di assicurazione, a fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, prevedendo una procedura volta a consentire all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento, e di compiere ulteriori approfondimenti, ove dalla consultazione della banca dati sinistri si riscontrino almeno due « parametri di significatività », nonché vincolando l'impresa di assicurazione che, all'esito degli approfondimenti

compiuti, non ritenga di formulare una proposta di risarcimento, a presentare querela per il reato di frode assicurativa;

in tale contesto sono state introdotte, accanto alla banca dati sinistri, due nuove banche dati: la banca dati « anagrafe testimoni » e la banca dati « anagrafe danneggiati », demandando ad un regolamento dell'ISVAP, tra l'altro, la definizione degli obblighi di consultazione delle banche dati stesse da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri;

si è altresì ristretta la risarcibilità del danno biologico per le lesioni di lieve entità, prevedendo che queste ultime, se non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente e che il danno alla persona per tali lesioni possa essere risarcito solo a seguito di riscontro medico legale;

l'articolo 33 ha quindi inasprito la normativa sanzionatoria per gli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidità derivante da un incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice;

l'articolo 34 ha introdotto l'obbligo, per le compagnie assicurative, di informare il cliente, prima della sottoscrizione del contratto, sulle tariffe e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie non appartenenti a medesimi gruppi;

l'articolo 34-bis ha rivisto la disciplina del meccanismo del cosiddetto bonus-malus previsto nei contratti di assicurazione RC auto, stabilendo che la variazione in diminuzione del premio si applichi automaticamente;

l'articolo 34-ter sancisce l'obbligo, per le compagnie, di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, prevedendo che tale certificato sia invece richiesto per il risarcimento del danno

derivante da furto o incendio di autoveicolo per i procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona);

peraltro, il Governo non ha ritenuto di seguire la strada, che pure era stata indicata nel testo elaborato dalla Commissione, di prevedere anche l'istituzione di un apposito organismo pubblico deputato a contrastare tali fenomeni fraudolenti, affiancando in tal modo l'azione di prevenzione e repressione delle frodi assicurative che deve essere svolta sia dalle compagnie assicurative sia dalle forze dell'ordine e dalla magistratura;

nel complesso, l'insieme degli interventi normativi finora adottati non sembra aver ancora sortito effetti decisivi rispetto all'obiettivo di ridurre i costi per i consumatori delle polizze RC auto, che secondo stime recenti, continuano a registrare aumenti annui consistenti;

occorre dunque assumere ulteriori iniziative per sciogliere il circolo vizioso, in base al quale l'elevato numero di truffe costituisce giustificazione per una costante lievitazione dei costi delle polizze, a scapito dei consumatori onesti;

è infatti necessario evitare che il meccanismo di mutualità che naturalmente caratterizza la logica intrinseca al meccanismo della copertura assicurativa sia piegato da pratiche distorte, che finiscono per premiare l'illegalità e per rendere economicamente insostenibile il costo delle polizze;

a tale problematica si aggiunge inoltre l'effetto dirompente del progressivo abbandono, da parte delle compagnie assicurative, del mercato delle polizze RC auto in molte aree meridionali, adducendo anche in questo caso la motivazione dell'elevato numero di sinistri fraudolenti;

tale comportamento, che si realizza sia attraverso lo smantellamento delle strutture agenziali e di quelle dedicate alla liquidazione dei sinistri ubi-

cate nelle aree meridionali, sia attraverso la definizione di condizioni di polizza talmente onerose da renderne impossibile, per l'utente medio, la stipula o il rinnovo, impedisce, nei fatti, a moltissimi utenti residenti nel Mezzogiorno di adempiere all'obbligo, imposto dal legislatore a seguito di una scelta compiuta in sede comunitaria fin dalla direttiva del 1969, di disporre di una copertura assicurativa per poter mettere in circolazione su strada i veicoli a motore;

tale tematica è già stata oggetto della risoluzione n. 7-00904 D'Antoni, approvata dalla Commissione Finanze il 14 giugno 2012, con la quale si è impegnato il Governo a dare quanto prima attuazione alle predette previsioni legislative, nonché a fornire al Parlamento, entro il 30 giugno 2012, compiute e dettagliate informazioni circa lo stato di attuazione delle nuove norme, in particolare per quanto riguarda la tempistica relativa all'emanazione degli atti normativi secondari previsti in tale ambito, nonché circa gli effetti di tali misure,

impegna il Governo:

ad adottare misure più incisive per favorire la diminuzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, segnatamente per quanto ri-

guarda il contrasto alle frodi nel settore, procedendo in particolare:

a) a valutare l'opportunità di creare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una struttura pubblica appositamente dedicata alla repressione e prevenzione del fenomeno delle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto che si affianchi in tale opera alle stesse compagnie assicurative, all'autorità di vigilanza sul comparto, nonché alle forze di polizia ed alla magistratura, fermo restando il diretto impegno delle strutture liquidative delle compagnie assicurative nell'azione di contrasto delle frodi;

b) a definire interventi che garantiscano la diffusione su tutto il territorio nazionale delle strutture agenziali delle compagnie assicurative, evitando che queste ultime eludano sostanzialmente, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, l'obbligo a contrarre gravante su di esse nel settore delle polizze RC auto, nonché a fornire una compiuta informativa circa l'attuale consistenza della rete agenziale delle singole compagnie assicurative nelle diverse regioni;

c) a fornire al Parlamento aggiornamenti periodici delle informazioni circa l'attuazione delle norme in materia assicurativa contenute nel decreto-legge n. 1 del 2012 e circa gli effetti che esse hanno determinato sul livello dei prezzi delle polizze e sul fenomeno delle frodi assicurative.

(8-00201) « Barbato, Cesario, Pugliese, Ventucci ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Cinecittà <i>studios</i> S.p.A., relativamente alle tematiche concernenti il piano di dismissioni della società	84
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Ulteriore nuovo testo unificato C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abbinato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli ed abbinato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e approvazione – Parere favorevole</i>)	85

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	86
Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 Narducci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Doc. XXII, n. 32 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Sui lavori della Commissione	88
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. C. 5419 sen. Possa, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato	89

SEDE LEGISLATIVA:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	90
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
AVVERTENZA	96

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2012.

Audizione informale di rappresentanti di Cinecittà studios S.p.A., relativamente alle tematiche concernenti il piano di dismissioni della società.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.50 alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 12.10.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abbinato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge C. 4534, approvato dal Senato, e abbinato, nell'ulteriore nuovo testo risultante dall'esame in sede referente, reca l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Osserva, in particolare, che il provvedimento, all'articolo 1, detta disposizioni generali in materia di promozione e protezione dei diritti umani, cui l'Italia si ispira secondo i principi contenuti nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali delle quali è parte. Al fine di assicurare l'attuazione di tali principi, l'ordinamento riconosce un ruolo specifico in materia alle amministrazioni

dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, per le particolari funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani.

Rileva che l'articolo 2 del provvedimento istituisce, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte. Sottolinea che la Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, il Presidente e i due componenti di cui si compone non possono essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni. Aggiunge che la Commissione è organo collegiale composto da un Presidente e da due componenti scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani. I due componenti sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Il Presidente della Commissione è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il Presidente e i due componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi componenti. L'articolo 6 del provvedimento prevede poi che la Commissione si avvalga, per lo svolgimento delle sue funzioni, del

Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, costituito da non più di quaranta componenti, i cui compiti e le cui funzioni sono successivamente elencati all'articolo 7.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 3 del provvedimento descrive i compiti della Commissione, anche con riferimento alle principali convenzioni internazionali ratificate dall'Italia nel campo dei diritti umani e in funzione di altri organismi che dovessero essere istituiti per l'attuazione di adempimenti internazionali. I compiti principali della Commissione riguardano quattro grandi aree di attività: sensibilizzazione, vigilanza, proposta e rapporti istituzionali.

Per quanto concerne, in particolare, le disposizioni che rientrano nella competenza della Commissione Cultura, segnala che l'articolo 3, comma 1, annovera, tra i compiti della Commissione, alla lettera *b*), quello di promuovere la cultura dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, e la diffusione della conoscenza dei principi e delle norme in materia, in particolare attraverso specifici percorsi informativi da realizzare nei vari ambiti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche, nonché campagne pubbliche di informazione attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione; alla lettera *i*), quello di prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca, concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1; alla lettera *l*), quello di promuovere, presso le singole pubbliche amministrazioni, l'inserimento della materia relativa alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, in tutti i programmi di formazione e di aggiornamento dedicati al rispettivo personale, con riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza; ai fini della predisposizione di tali programmi, la Commissione può fornire assistenza e pareri alle amministrazioni.

Rileva, inoltre, che l'articolo 6, comma 1, lettera *e*), prevede che la Commissione si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, del Consiglio per i diritti umani

e le libertà fondamentali, costituito da non più di quaranta componenti, di cui sei designati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un componente designato dall'UNAR, in rappresentanza delle istituzioni.

Osserva, infine, che l'articolo 8 stabilisce, infine, che la Commissione può avvalersi della collaborazione di osservatori nazionali e di altri organismi istituiti per legge ed operanti in ambiti rilevanti per la promozione e la protezione dei diritti umani. Aggiunge, peraltro, che la Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano, con riconosciuta e comprovata competenza e professionalità, nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli ed abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e approvazione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2012.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge in esame.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI, indi del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato all'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo.

La seduta comincia alle 13.05.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di passare immediatamente al seguito dell'esame della proposta di legge Narducci C. 5309, recante « Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana » e, indi, all'esame dei restanti punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana.

C. 5309 Narducci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2012.

Paola GOISIS (LNP) preannunzia l'astensione del suo gruppo sul trasferi-

mento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Franco NARDUCCI (PD) ricorda che in tutto il mondo vi sono 420 circoli della società Dante Alighieri, che rappresentano un'enorme ricchezza per il Paese, non trattandosi quindi di un contributo meramente assistenziale.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), *relatore*, ribadisce che recepirà le proposte di modifica del collega Barbieri.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone quindi di fissare alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.

Doc. XXII, n. 32.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2012.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO rende noto che il Dipartimento da lui presieduto, anche a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva, sta lavorando, congiuntamente con il Ministro per i beni e le attività culturali, sulla bozza di statuto della SIAE, rilevando, inoltre, che al riguardo si dovrà tenere conto della nuova bozza di proposta di direttiva dell'Unione europea in materia di *collecting*. Si dichiara quindi disponibile, ovviamente,

a consegnare alla Commissione tutti gli atti di vigilanza compiuti sotto la sua responsabilità, evidenziando, altresì, che la previsione di un controllo sull'ente ad opera della Corte dei conti rafforzerebbe l'efficacia dell'azione di vigilanza e di controllo, sicuramente preferibile ad un modello di cogestione dell'ente medesimo. Comunica, quindi, che renderà note le linee programmatiche del Governo, che concorderà con gli altri ministri competenti, entro la fine della gestione commissariale. Con riferimento all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta, si rimette alla decisione della Commissione, non entrando nel merito delle decisioni che saranno assunte dall'organo parlamentare.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) ribadisce la richiesta, già formulata dai colleghi del suo gruppo, di un'audizione del ministro Ornaghi, volta a rendere chiara la posizione del Governo in ordine allo stato della vigilanza sulla SIAE ed alle eventuali prospettive di riforma.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ringrazia il sottosegretario Peluffo per aver tenuto in considerazione il lavoro svolto dalla Commissione, ricordando, altresì, che, se al Governo spetta in via esclusiva valutare le possibili modifiche da apportare allo statuto della SIAE, costituisce prerogativa dell'organo parlamentare qualunque decisione inerente all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta. Chiede, pertanto, che la Commissione, con un atto di serietà istituzionale, faccia progredire l'iter della proposta di legge in esame.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) rammaricandosi per il fatto che il Governo non abbia fornito informazioni aggiuntive rispetto a quelle già in precedenza note, auspica che la Commissione faccia progredire l'iter di esame del provvedimento, perseguendo con coerenza gli obiettivi stabiliti nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione in materia.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che l'istituzione della Commissione di inchiesta rappresenta un atto esclusivamente parlamentare, sul quale il Governo non può esprimere alcun parere.

Emerenzio BARBIERI (PdL), pur apprezzando i chiarimenti forniti dal sottosegretario Peluffo, stigmatizza fortemente l'assenza del ministro Ornaghi, pur ampiamente invocata in precedenza dai suoi colleghi. Richiama, altresì, la sentenza n. 231 del 1975 della Corte costituzionale nei giudizi riuniti, promossi dal tribunale di Torino e dal tribunale di Milano, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del rifiuto, opposto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, di trasmettere documenti richiesti dai predetti tribunali. Osserva che, tra le considerazioni in diritto ivi contenute, la Corte costituzionale ha sostenuto che « compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non è di « giudicare », ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere; esse non tendono a produrre, né le loro relazioni conclusive producono, alcuna modificazione giuridica (com'è invece proprio degli atti giurisdizionali), ma hanno semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo a adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso. L'attività di inchiesta rientra, insomma, nella più lata nozione della funzione ispettiva delle Camere; muove da cause politiche ed ha finalità del pari politiche; né potrebbe rivolgersi ad accertare reati e connesse responsabilità di ordine penale, ché se così per avventura facesse, invaderebbe indebitamente la sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale ».

Manifesta, quindi, il suo timore che la Commissione d'inchiesta, ove istituita, invada indebitamente competenze riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) dissente fortemente dalle considerazioni formulate dal collega Barbieri, auspicando che la Commissione porti avanti l'esame del provvedimento, sul quale si augura possano aver luogo votazioni con metodo democratico.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, invita i colleghi a riferirsi a quanto dichiarato dal ministro Ornaghi nelle sue audizioni del 4 e del 18 luglio proprio in riferimento allo statuto della SIAE. Concorda, quindi, con l'auspicio di poter concludere al più presto in Commissione l'esame del provvedimento.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ribadisce l'assoluta inopportunità del riferimento, operato dall'onorevole Barbieri, alla sentenza della Consulta del 1975, stigmatizzando il fatto che le osservazioni dallo stesso svolte nascondano in realtà interessi che non sono esplicitati in maniera trasparente.

Enzo CARRA (UdCpTP), precisando per parte sua che la richiesta del suo gruppo di audire il Ministro Ornaghi non assume carattere dilatorio, ribadisce l'assoluta indispensabilità di un confronto aperto e costruttivo tra il Governo e l'istituzione parlamentare, come più volte sollecitato nel corso delle precedenti sedute, proprio al fine di conoscere l'intendimento dell'Esecutivo in merito alle responsabilità che intende assumersi con riferimento all'ente da esso vigilato.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, manifesta il suo imbarazzo per le contrapposizioni espresse dai partiti di maggioranza sul provvedimento in esame, il cui iter si augura possa comunque proseguire celermente.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) condivide l'auspicio, formulato dai colleghi, che il provvedimento in esame si concluda in Commissione celermente.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto propone di fissare a lunedì 1 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene più opportuno rinviarlo a mercoledì sera della prossima settimana.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, senza voler entrare nel merito della proposta del collega Barbieri, ritiene più equo proporre di fissare alle ore 14 di martedì 2 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame.

La Commissione concorda.

Sui lavori della Commissione.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO esprime un vivo ringraziamento alla Commissione per l'importante convegno svolto nella giornata di ieri che dimostra l'attenzione del Parlamento per il settore dell'editoria. Preannuncia che le risultanze del medesimo saranno da lui tenute in debita considerazione ai fini delle prossime scelte da adottare per il settore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Vollandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.

Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2012.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, comunica che sull'ulteriore nuovo testo delle proposte di legge C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni, sono pervenuti i pareri di competenza delle seguenti Commissioni permanenti: la VIII Commissione (Ambiente), la IX Commissione (Trasporti) e la X Commissione (Attività produttive), hanno espresso un parere favorevole; la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso un parere favorevole con condizione; e la Commissione per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole con osservazione. Si resta, quindi, in attesa del parere di competenza della V Commissione (Bilancio).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

C. 5419 sen. Possa, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato (A.S. 3412), prevede la concessione di un contributo straordinario in favore di quattro festival musicali e operistici italiani, a decorrere dal 2013, per complessivi 4 milioni di euro annui. Segnala che si tratta della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano.

Nel dettaglio, rileva che l'articolo 1 inquadra il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio culturale, sto-

rico, artistico e musicale, che fanno capo alla Repubblica. In tale contesto, l'articolo 2 assegna alle quattro fondazioni menzionate un contributo di un milione di euro ciascuna, a decorrere dal 2013. Segnala, altresì, che la denominazione corretta della quarta Fondazione citata, quale risulta dal relativo sito, è « Fondazione Festival Pucciniano ». Le quattro Fondazioni ricevono già il contributo annuale erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sui fondi del cap. 3670, ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002). La disposizione citata, infatti, nel dettare disposizioni volte al contenimento e alla razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ha disposto che gli importi dei contributi sono iscritti in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il riparto è effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Precisa che, sulla base di tale contesto normativo, la rubrica dell'articolo 2 qualifica il contributo come « straordinario », ad indicarne, cioè, quel « carattere aggiuntivo » rispetto alle risorse statali di cui già beneficiano le quattro fondazioni, evidenziato durante l'esame al Senato. Evidenzia, inoltre, che la relazione illustrativa dell'A.S. 3412, specificando anch'essa la natura « straordinaria » del contributo, chiariva che il finanziamento « è destinato a garantire la realizzazione e la prosecuzione di tutta quella serie di iniziative, manifestazioni e programmazioni poste in essere da queste Fondazioni che sono destinatarie di benefici proprio in virtù della loro rilevanza culturale e artistica. Il contributo potrà consentire loro di operare con maggiore certezza di sovvenzioni annuali ».

Segnala quindi che l'articolo 3 dispone che alla copertura finanziaria dell'onere – pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013 – si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dell'autorizzazione di spesa che ha incrementato, dal 2011, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 34 del 2011. In proposito, ricorda che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2011 (legge n. 75 del 2011) ha autorizzato nuove spese a carattere permanente per la cultura per un importo complessivo pari a 236 milioni di euro, a decorrere dal 2011. In particolare, la lettera *a*) ha aumentato la dotazione del FUS di 149 milioni di euro annui. Ricorda, infine, che l'articolo 4 dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

Paola GOISIS (LNP) preannunzia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, ricordando come la Commissione non abbia tenuto in debita considerazione analoghi provvedimenti, come la proposta di legge C. 2298, a sua prima firma, recante l'istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame si distingue da quelli citati dalla collega Goisis per essere già stato approvato dal Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.15.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione dei progetti di legge in esame, rinviata, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Così rimane stabilito.

Si passa all'esame dell'emendamento Zazzera 4.18.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 4.18, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Zazzera 4.18 e Zazzera 4.7.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ritira il suo emendamento 4.16 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.16 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva, quindi, l'emendamento del relatore 4.16 (*Nuova formulazione*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento del relatore 4.16 (*Nuova formulazione*), risultano preclusi i successivi emendamenti Zazzera 4.8, Zazzera 4.9 e 4.17 del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 4.10, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Zazzera 4.10 e Zazzera 4.20.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 4.19, che mira ad inserire quale membro del consiglio un altro componente del personale ATA.

Paola GOISIS (LNP) non concorda sul contenuto dell'emendamento Zazzera 4.19, che svilirebbe in modo ulteriore la componente dei docenti in seno al consiglio, preannunciando quindi il suo voto contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi l'emendamento Zazzera 4.19 e approva in linea di principio l'emendamento 4.21 del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo articolo aggiuntivo 4.01, volto a recuperare il ruolo tradizionale e insostituibile delle assemblee studentesche, dell'assemblea di istituto e delle assemblee dei genitori.

Rosa DE PASQUALE (PD) preannuncia il suo voto contrario sull'articolo aggiuntivo Zazzera 4.01, ricordando che l'emendamento 7.3 del relatore prevede espressamente che siano gli statuti a configurare le opportune forme di partecipazione alla vita scolastica degli studenti e dei loro genitori.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), associandosi alle considerazioni dell'onorevole De Pasquale, osserva che bisogna lasciare alla scuola la giusta autonomia anche nella scelta delle forme di partecipazione degli studenti e dei loro genitori ritenute più idonee.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA segnala, al riguardo, come la materia sia già comunque disciplinata dallo Statuto degli studenti.

Caterina PES (PD) rileva come il tema della partecipazione costituisca uno dei temi centrali della proposta di legge in esame, occorrendo piuttosto valorizzare l'autonomia e la responsabilità di ogni soggetto che agisce in ambito scolastico.

Paola GOISIS (LNP) ritiene assolutamente necessario che vengano previste e istituite le assemblee degli studenti, organi fondamentali per la vita dell'istituzione scolastica.

La Commissione respinge quindi l'articolo aggiuntivo Zazzera 4.01.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che, essendo stati approvati emendamenti in linea di principio, non si procederà alla votazione dell'articolo 4 come modificato dagli emendamenti approvati, in attesa dell'espressione, da parte delle Commissioni competenti, del parere sugli emendamenti indicati.

Si passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Zazzera 5.4, Goisis 5.2 e Zazzera 5.1, altrimenti il parere è contrario. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 5.3.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 5.4 e ne raccomanda l'approvazione, avvertendo che altrimenti si rischia una gestione monocratica della scuola, imperniata sulla figura autoritaria del dirigente scolastico.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 5.4.

Paola GOISIS (LNP) illustra il suo emendamento 5.2, osservando che il dirigente scolastico deve relazionarsi e ascoltare i docenti e gli altri soggetti della scuola, per evitare di assumere un ruolo

troppo centralistico all'interno del governo dell'istituzione scolastica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Goisis 5.2 e Zazzera 5.1. Approva in linea di principio l'emendamento 5.3 del relatore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che, essendo stati approvati emendamenti in linea di principio, non si procederà alla votazione dell'articolo 5 come modificato dagli emendamenti approvati, in attesa dell'espressione, da parte delle Commissioni competenti, del parere sugli emendamenti indicati.

Si passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sono stati presentati dal relatore gli emendamenti 6.5 (*Nuova formulazione*), 9.4 e 12.02.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Zazzera 6.1 e invita al ritiro gli emendamenti Zazzera 6.2, Zazzera 6.7, Zazzera 6.8 e Zazzera 6.3, altrimenti il parere è contrario. Raccomanda, quindi, l'approvazione dei suoi emendamenti 6.4, 6.5 (*nuova formulazione*) e 6.6, mentre ritira il suo emendamento 6.5.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Zazzera 6.1.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 6.2, tendente, fra l'altro, ad introdurre una maggiore collegialità nelle decisioni assunte per il governo dell'istituzione scolastica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zazzera 6.2, l'emendamento Zazzera 6.7 e l'emendamento Zazzera 6.8. Approva in linea di principio, con distinte votazioni, gli emen-

damenti del relatore 6.4 e 6.5 (*Nuova formulazione*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 6.3, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi l'emendamento Zazzera 6.3 e approva in linea di principio l'emendamento 6.6 del relatore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che, essendo stati approvati emendamenti in linea di principio, non si procederà alla votazione dell'articolo 6 come modificato dagli emendamenti approvati, in attesa dell'espressione, da parte delle Commissioni competenti, del parere sugli emendamenti indicati.

Si passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Goisis 7.1, Zazzera 7.2, nonché degli articoli aggiuntivi Goisis 7.01 e Goisis 7.02, altrimenti il parere è contrario. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 7.3.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Paola GOISIS (LNP) illustra il suo emendamento 7.1, che obbliga lo statuto della scuola a prevedere l'istituzione della consulta dei genitori e degli studenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Goisis 7.1 e approva in linea di principio l'emendamento 7.3 del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 7.2, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 7.2.

Paola GOISIS (LNP) illustra il suo articolo aggiuntivo 7.01, che mira a fare utilizzare da parte delle istituzioni scolastiche una parte del curriculum obbligatorio per la costruzione di percorsi interdisciplinari dedicati alla conoscenza del territorio di appartenenza, dal punto di vista storico, culturale, ambientale, urbanistico, economico e sportivo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone all'onorevole Goisis di ritirare il suo articolo aggiuntivo 7.01, presentando un ordine del giorno di identico tenore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il suo voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Goisis 7.01, segnalando l'inutilità dello strumento dell'ordine del giorno.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA segnala che il Governo è sensibile al tema oggetto dell'articolo aggiuntivo Goisis 7.01, ricordando tuttavia come sia già previsto dalla legislazione vigente che una parte del curriculum obbligatorio sia riservato alle determinazioni delle Regioni.

Erica RIVOLTA (LNP) preannuncia il suo voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Goisis 7.01.

Maria Letizia DE TORRE (PD) preannuncia il suo voto contrario sull'articolo aggiuntivo Goisis 7.01, rilevando come esso abbia ad oggetto una materia non del tutto attinente alle disposizioni recate dalla proposta di legge in esame.

Paola GOISIS (LNP) insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 7.01.

La Commissione respinge, quindi, l'articolo aggiuntivo Goisis 7.01.

Paola GOISIS (LNP) ritira il suo articolo aggiuntivo 7.02.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che, essendo stati approvati emendamenti in linea di principio, non si procederà alla votazione dell'articolo 7 come modificato

dagli emendamenti approvati, in attesa dell'espressione, da parte delle Commissioni competenti, del parere sugli emendamenti indicati.

Si passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Zazzera 8.1, Zazzera 8.2 e Goisis 8.4, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.3.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 8.1, mettendo in guardia dall'utilizzo dell'INVALSI ai fini della valutazione delle istituzioni scolastiche, visti i risultati non brillanti che lo stesso ente ha ottenuto di recente.

Maria Letizia DE TORRE (PD) rileva, al riguardo, come sia importante il processo di autovalutazione della scuola, solo una prima fase del più generale percorso di valutazione che coinvolgerà le istituzioni scolastiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Zazzera 8.1 e 8.2 e approva in linea di principio l'emendamento 8.3 del relatore.

Paola GOISIS (LNP) illustra il suo emendamento 8.4, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Goisis 8.4.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che, essendo stati approvati emendamenti in linea di principio, non si procederà alla votazione dell'articolo 8 come modificato dagli emendamenti approvati, in attesa dell'espressione, da parte delle Commissioni competenti, del parere sugli emendamenti indicati.

Si passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Zazzera 9.1 e Goisis 9.3, altrimenti il parere è contrario. Raccomanda, quindi, l'approvazione dei suoi emendamenti 9.4 e 9.2.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zazzera 9.1 e approva in linea di principio l'emendamento 9.4 del relatore.

Maria COSCIA (PD) riterrebbe opportuno che il relatore ritirasse il suo emendamento 9.2.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ritira il suo emendamento 9.2.

Paola GOISIS (LNP) illustra il suo emendamento 9.3, volto a istituire un sistema di premialità per le istituzioni scolastiche.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA segnala che già è previsto dalla legislazione vigente un sistema di premialità che fa capo all'INVALSI.

Erica RIVOLTA (LNP) precisa che l'emendamento Goisis 9.3 tende a migliorare ulteriormente il sistema di premialità già esistente.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Goisis 9.3.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che, essendo stati approvati emendamenti in linea di principio, non si procederà alla votazione dell'articolo 9 come modificato dagli emendamenti approvati, in attesa dell'espressione, da parte delle Commissioni competenti, del parere sugli emendamenti indicati.

Si passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Zazzera 10.1, 10.3 e 10.2, altrimenti il parere è contrario. Raccomanda, quindi, l'approvazione dei suoi emendamenti 10.4 e 10.5.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 10.1, segnalando il rischio di interferenze di soggetti esterni nella definizione dell'offerta formativa e nella libertà di insegnamento dei docenti.

Maria COSCIA (PD) si rammarica del fatto che l'onorevole Zazzera utilizzi temi di propaganda che non trovano più riscontro nel testo in esame, grazie agli emendamenti presentati dal relatore.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Zazzera 10.1, convenendo sul fatto che vi sia un elevato pericolo di interferenze esterne da parte di chi eroga i contributi alle scuole.

La Commissione respinge l'emendamento Zazzera 10.1.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 10.3, osservando come nel testo in esame sia ancora prevista la possibilità che le fondazioni, quali soggetti esterni, possano erogare contributi a favore delle scuole.

Maria COSCIA (PD), rispondendo all'onorevole Zazzera, ricorda come già esiste nella realtà un modello di scuola fortunatamente non autoreferenziale, in grado di collegarsi opportunamente con gli interessi del territorio.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Zazzera 10.3, denunciando il rischio di interferenze esterne nel mondo della scuola.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, ricorda, al riguardo, come già da trenta anni le scuole raccolgano contributi dal territorio, recependo quindi la previsione del testo in esame delle prassi già ampiamente diffuse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Zazzera 10.3 e Zazzera 10.2; approva, con distinte votazioni, in linea di principio, gli emendamenti 10.4 e 10.5 del relatore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che, essendo stati approvati emendamenti in linea di principio, non si procederà alla votazione dell'articolo 10 come modificato dagli emendamenti approvati, in attesa dell'espressione, da parte delle Commissioni competenti, del parere sugli emendamenti indicati.

Si passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Zazzera 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 11.4 e 11.7, altrimenti il parere è contrario. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 11.8 e del suo articolo aggiuntivo 11.01.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Zazzera 11.1.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 11.2, raccomandandone l'approvazione.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento Zazzera 11.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zazzera 11.2 e 11.3.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 11.5, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Zazzera 11.5, 11.6; approva in linea di principio l'emendamento 11.8 del relatore; respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 11.4 e 11.7.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), preannunciando il suo voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 11.01 del relatore, esprime apprezzamento per la previsione di un opportuno monitoraggio cui sarà soggetta la legge una volta approvata.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il suo voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 11.01 del relatore.

La Commissione approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo 11.01 del relatore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che, essendo stati approvati emendamenti in linea di principio, non si procederà alla votazione dell'articolo 11 come modificato dagli emendamenti approvati, in attesa dell'espressione, da parte delle Commissioni competenti, del parere sugli emendamenti indicati.

Si passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 12.02 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Nicco 12.01, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva, quindi, l'articolo aggiuntivo 12.02 del relatore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 12.02 del relatore preclude la votazione dell'articolo aggiuntivo Nicco 12.01. Ricorda quindi che, essendo stati approvati emendamenti in linea di principio, non si procederà alla votazione dell'articolo 12 come modificato dagli emendamenti approvati, in attesa dell'espressione, da parte delle Commissioni competenti, del parere sugli emendamenti indicati.

Si passa all'esame dell'articolo 13 e dell'emendamento ad esso riferito.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.1.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 13.1 del relatore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che, essendo stati approvati emendamenti in linea di principio, non si procederà alla votazione dell'articolo 13 come modificato dagli emendamenti approvati, in attesa dell'espressione, da parte delle Commissioni competenti, del parere sugli emendamenti indicati. Avverte che l'esame dell'articolo 14, al quale non sono riferiti

emendamenti, sarà svolta in altra seduta. Avverte quindi che gli emendamenti approvati in linea di principio, saranno trasmessi alle Commissioni competenti, per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

ALLEGATO

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente convoca il Consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti.

4. 16. Il relatore *(nuova formulazione)*

Al comma 4, dopo le parole: senza diritto di voto aggiungere le seguenti: con funzioni di supporto tecnico-amministrativo.

4. 21. Il relatore.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: nell'ambito delle proprie funzioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2, dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sostituite le parole: « Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, » con le seguenti: « Nel

rispetto delle competenze del Consiglio dell'autonomia e del Consiglio dei docenti ».

5. 3. Il relatore.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la parola: programmare con la seguente: progettare.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: la programmazione con le seguenti: la progettazione e al comma 3, sostituire la parola: programmata con la seguente: progettata.

6. 4. Il relatore.

Al comma 1, dopo la parola: Statuto aggiungere le seguenti: e il regolamento relativo al Consiglio dei docenti e sue articolazioni *e sostituire la parola: disciplina con la seguente: disciplinano.*

6. 5. Il relatore *(Nuova formulazione)*.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola secondaria di secondo grado dai rappresentanti di classe degli studenti.

6. 6. Il relatore.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: valorizzano la con le parole: prevedono forme di.

7. 3. Il relatore.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: da un minimo di tre con le seguenti: da un minimo di cinque e dopo le parole: e almeno un rappresentante delle famiglie aggiungere le seguenti: , un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti.

8. 3. Il relatore.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole da: materie devolute a: in particolare con le parole: attività realizzate nell'ambito del piano dell'offerta formativa, in relazione anche alle finalità di cui all'articolo 1 comma 2, nonché ».

9. 4. Il relatore.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole da: possono promuovere fino a: coordinamento delle stesse con le seguenti: possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico professionali e agli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

10. 4. Il relatore.

Sopprimere il comma 2.

10. 5. Il relatore.

ART. 11.

Al comma 3, dopo le parole: dell'offerta formativa regionale aggiungere le seguenti: con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti.

11. 8. Il relatore.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Commissione di monitoraggio).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è costituita una commissione con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo delle disposizioni di cui alla presente legge presentando alle commissioni parlamentari di merito una relazione sullo stato di attuazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

11. 01. Il relatore.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che prevedono alle finalità della presente legge in conformità ai propri Statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

12. 02. Il relatore.

ART. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti

e per l'insediamento del consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.

1-ter. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia adotta lo Statuto e delibera il regolamento.

Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 4.

13. 1. Il relatore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque. C. 3344 Cosenza e C. 4761 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 100

ALLEGATO 1 (*Testo unificato adottato come testo base*) 107

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 4573 Motta (*Seguito dell'esame e rinvio*) 101

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 102

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 103

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 109

Sull'ordine dei lavori 105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 105

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.

Audizione della prof.ssa Antonella Peresan, del prof. Federico Mazzolani e del prof. Carlo Doglioni (*Esame e conclusione*) 105

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute deri-

vanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque.

C. 3344 Cosenza e C. 4761.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2012.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 settembre scorso il relatore aveva presentato una proposta di testo unificato (*vedi allegato 1*)

delle due proposte di legge in questione, che aveva sottoposto all'attenzione della Commissione come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Ricorda, altresì, che, in assenza del rappresentante del Governo, la Commissione, su proposta del presidente Alessandro, aveva convenuto sull'opportunità di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, anche per dare modo al Governo di manifestare il proprio orientamento sulla citata proposta di testo unificato.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, nello stigmatizzare l'assenza del Governo alla seduta odierna, sollecita i rappresentanti dei gruppi ad esprimersi sulla proposta di testo unificato presentata nella precedente seduta e chiede alla presidenza della Commissione di valutare l'opportunità di porla oggi stesso in votazione.

Raffaella MARIANI (PD), nell'esprimere l'auspicio che l'assenza del Governo non sia da intendere come contrarietà rispetto al testo unificato proposto dal relatore nella seduta dell'11 settembre scorso, dichiara, a nome del suo gruppo, di non avere alcun motivo per opporsi alla richiesta formulata dal relatore di porre in votazione nella seduta odierna la proposta di testo unificato, anche in considerazione del fatto che sarà senz'altro possibile, nel prosieguo dei lavori, da un lato assumere l'orientamento del Governo e, dall'altro, presentare eventuali proposte emendative al testo unificato presentato dal relatore.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), a nome del suo gruppo, dichiara che non vi sono motivi per opporsi alla richiesta formulata dal relatore.

Manuela LANZARIN (LNP), a nome del suo gruppo, dichiara di condividere quanto appena detto dai colleghi Mariani e Bonciani.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di adottare il testo unificato delle proposte di

legge C. 3344 Cosenza e C. 4761 Di Cagno Abbrescia predisposto dal relatore come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge C. 3344 Cosenza e C. 4761 Di Cagno Abbrescia predisposto dal relatore come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, di fissare a giovedì 4 ottobre prossimo, alle ore 17, il termine per la presentazione di emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo base testè adottato dalla Commissione.

La Commissione consente.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 4573 Motta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2012.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, nel ripercorrere l'iter della proposta di legge in esame, fa presente l'opportunità di concludere l'esame preliminare, trasmettendo conseguentemente il testo della proposta medesima al Comitato per la legislazione, ai fini del prescritto parere, e fissando il termine per la presentazione di emendamenti.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, in considerazione di quanto richiesto dal relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Dopo aver comu-

nicato che, a norma dell'articolo 16, comma 6-bis, del regolamento, il testo della proposta di legge sarà trasmesso al Comitato per la legislazione, ai fini del prescritto parere, propone di fissare il termine per gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi a lunedì 8 ottobre, ore 12.

La Commissione consente.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

C. 4661 Iannuzzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2012.

Tino IANNUZZI (PD) ripercorre brevemente la vicenda che a suo tempo aveva portato, nel periodo più grave dell'emergenza rifiuti in Campania, a modificare il quadro normativo di riferimento trasferendo dai comuni alle province campane la gestione del ciclo dei rifiuti e del relativo servizio pubblico locale. Ricorda, peraltro, che con specifiche norme, sia nel 2010 che nel 2011, si era proceduto, « in via transitoria », ad una proroga della gestione del servizio da parte dei comuni, proroga che, tuttavia, verrà irrimediabilmente a scadenza il prossimo 31 dicembre 2012.

Nel ricordare, inoltre, che, fin dall'inizio, il gruppo del Partito Democratico si era opposto all'assurda e inaccettabile sottrazione ai comuni campani di competenze costituzionalmente attribuite all'istituzione comunale, sottolinea l'ulteriore paradosso rappresentato dall'ormai prossima entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2013, della nuova imposta comunale sui servizi pubblici locali e dunque anche sui rifiuti.

Ritiene che, ove non fossero rapidamente approvate disposizioni legislative capaci di restituire ai comuni campani tutte le competenze in materia di gestione dei rifiuti sottratte loro ingiustamente, si arriverebbe all'inaccettabile situazione per cui, fra poche settimane, su tutto il territorio nazionale le autorità comunali sarebbero chiamate ad applicare la nuova imposta comunale sui servizi pubblici locali, e dunque anche sul servizio rifiuti, mentre in Campania la gestione di questo importante servizio sarebbe posta in capo alle province.

Conclude, quindi, segnalando che della questione è stata investita la Corte costituzionale che, secondo quanto di apprende dagli organi di stampa, dovrebbe pronunciarsi entro il prossimo mese di novembre.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime piena condivisione per le considerazioni svolte dal collega Iannuzzi sulla necessità di approvare con urgenza disposizioni legislative capaci di restituire ai comuni campani le competenze attribuite in tutte le altre regioni alle autorità comunali in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente e relatore*, alla luce del dibattito svolto, ritiene indispensabile acquisire, fin dalla prossima seduta della Commissione, l'orientamento del Governo sulla proposta di legge in esame.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

C. 5446 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 5446 recante l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il *Bureau International des Expositions* (BIE) sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

Al riguardo, osserva che si tratta di un « accordo di sede » tra il Governo italiano e il BIE finalizzato a determinare i meccanismi che faciliteranno la partecipazione di Stati, Organizzazioni Internazionali, soggetti pubblici e privati di tutto il mondo all'Expo Milano 2015, anche garantendo loro le necessarie condizioni fiscali e operative secondo la prassi già invalsa in precedenti edizioni.

Segnala, inoltre, che – come evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento – nel *Dossier* di registrazione, trasmesso nell'aprile 2010 dalle autorità italiane al Segretario generale del BIE, l'Italia si è impegnata a procedere alla stipulazione di un accordo di sede, analogamente a quanto avvenuto tra Spagna e BIE in occasione dell'esposizione di Saragozza 2008. Le disposizioni inserite nel testo dell'Accordo trovano quindi fondamento in impegni derivanti dalla Convenzione di Parigi del 1928, in impegni assunti dall'Italia con il *Dossier* di registrazione (approvato dal BIE nel corso della 148^a Assemblea generale del 23 novembre 2010) e nella prassi adottata dai Paesi ospitanti nelle precedenti esposizioni universali.

Ricorda, quindi, che le esposizioni organizzate con il *Bureau International des Expositions*, che non hanno natura commerciale, comportano obblighi precisi a carico di chi le ospita, stabiliti dalla Convenzione di Parigi del 1928, che disciplina l'organizzazione delle Expo e fornisce le garanzie necessarie ad assicurare sia una buona organizzazione sia un'adeguata partecipazione a tali eventi globali, e dai Regolamenti dello stesso *Bureau*.

Rinviando alla documentazione degli uffici per il contenuto dell'Accordo, fa inoltre presente che il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il *Bureau International des Expositions* sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015. L'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri e reca l'autorizzazione di spesa pari a euro 135.000 per il 2014 ed euro 315.000 per il 2015. Tali fondi si rinvengono mediante corrispondente riduzione, nella misura di 315.00 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nell'esprimere un giudizio favorevole sul provvedimento all'esame della Commissione, formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento stesso (*vedi allegato 2*), chiedendo alla Commissione di valutare l'opportunità di esprimere già nella seduta odierna il prescritto parere.

Ritiene tuttavia opportuno evidenziare in conclusione una questione di merito, che attiene non direttamente a questo provvedimento, ma alle misure indispensabili per garantire che, effettivamente,

l'Italia riesca ad onorare l'impegno assunto in sede internazionale di organizzare al meglio quello che sarà l'evento più importante dei prossimi anni per la città di Milano, per la Lombardia e, forse, anche per l'Italia.

Sotto questo profilo, considera infatti essenziale che tutti i protagonisti coinvolti, e il Governo nazionale in modo particolare, si adoperino al massimo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per garantire una piena e rapida attuazione ed applicazione delle recenti misure adottate con il decreto-legge n. 83 del 2012 (cosiddetto «decreto sviluppo»), misure che vanno dalla reintegrazione degli stanziamenti originariamente previsti per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'Expo, alla possibilità di nomina, da parte del Commissario straordinario del Governo, di uno o più delegati per lo svolgimento di specifiche funzioni, alla riduzione a trenta giorni, non prorogabili, del termine per il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti delle opere necessarie all'Expo, alla riduzione, per le opere essenziali di preparazione del sito dell'Expo, delle distanze minime per l'edificazione a protezione del nastro stradale e per l'edificazione nei centri abitati.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*) nella quale reputa opportuno inserire un esplicito richiamo alla questione di merito appena illustrata e della quale raccomanda l'approvazione già nella seduta odierna.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), preliminarmente, dichiara di condividere il contenuto della proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Ritiene, peraltro, opportuno segnalare l'esigenza che la Commissione, anche cogliendo l'occasione del provvedimento in titolo, riprenda, con la necessaria serietà e ampiezza, la discussione sull'Expo 2015, sull'effettiva disponibilità delle risorse necessarie a realizzare tutti i progetti a suo tempo approvati, su una realistica revisione, alla luce della grave crisi economica internazionale in atto, delle previsioni circa il numero dei

visitatori attesi e il volume delle attività connesse all'evento, e, infine, sul futuro, delle aree dell'Expo e delle infrastrutture e degli impianti che saranno realizzati in vista del suo svolgimento.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore*, ritiene che le considerazioni svolte dal collega Piffari siano meritevoli della massima attenzione e che, proprio perché ne condivide lo spirito e le finalità, ha voluto inserire nella sua proposta di parere un esplicito richiamo alla necessità di dare piena attuazione alle misure necessarie ad assicurare una buona organizzazione e un'adeguata partecipazione all'Expo 2015. Al tempo stesso, ritiene che, data la natura e lo specifico contenuto del provvedimento in esame, non sia questa la sede più adatta per svolgere la discussione richiesta dal collega Piffari. Sottopone, tuttavia, alla presidenza della Commissione l'esigenza di individuare al più presto, se del caso coinvolgendo anche i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'Expo, un percorso e una sede idonei ad approfondire la riflessione su tutte le questioni relative, sia all'organizzazione e allo svolgimento dell'evento che al futuro delle aree, delle infrastrutture e degli impianti in corso di realizzazione.

Raffaella MARIANI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, si dichiara favorevole a porla in votazione già nella seduta odierna.

Agostino GHIGLIA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, accogliendo al tempo stesso la proposta del relatore di porla in votazione nella seduta odierna.

Manuela LANZARIN (LNP) si dichiara d'accordo con la proposta di procedere nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla stessa proposta.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, assicura i deputati Piffari e Marantelli che informerà il presidente della Commissione dell'esigenza di approfondire la riflessione sulle tematiche dell'Expo 2015, in modo che essa possa essere sottoposta all'attenzione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, all'unanimità, la proposta di parere favorevole sul provvedimento formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Raffaella MARIANI (PD), con riferimento alla trasmissione alle Camere della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012, fa presente come, allo stato, la Nota non sia accompagnata, come avrebbe dovuto, dal cosiddetto « Allegato infrastrutture », cioè il documento fondamentale per la discussione e la definizione, all'interno di un corretto rapporto fra Governo e Parlamento, delle politiche infrastrutturali. A nome del gruppo del Partito democratico, formula pertanto l'auspicio che l'esame della Commissione sulla citata Nota abbia inizio solo dopo che il Governo avrà provveduto a trasmettere anche l'Allegato infrastrutture, come peraltro lo stesso Governo aveva espressamente dichiarato nel Rapporto intermedio sul Programma delle infrastrutture strategiche, presentato ad aprile scorso in allegato al DEF 2012.

Agostino GHIGLIA (Pdl) si associa alle considerazioni dell'onorevole Mariani, ritenendo che qualsiasi discussione in Commissione sulla Nota di aggiornamento non possa prescindere dall'analisi dell'Allegato infrastrutture.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, si riserva di sottoporre all'attenzione del presidente della Commissione, e quindi dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo dopo la seduta, le legittime richieste avan-

zate dall'onorevole Mariani e condivise dall'onorevole Ghiglia.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.

Audizione della prof.ssa Antonella Peresan, del prof. Federico Mazzolani e del prof. Carlo Doglioni.

(Esame e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Federico MAZZOLANI, *Professore ordinario di tecnica delle costruzioni presso l'Università « Federico II » di Napoli*, Antonella Peresan, *Ricercatrice presso il Dipartimento di matematica e geoscienze dell'Università di Trieste* e Carlo Doglioni, *Professore ordinario di geodinamica presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza »* svolgono una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono, quindi, Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, e il deputato Gianluca BENAMATI (PD).

Federico MAZZOLANI, *Professore ordinario di tecnica delle costruzioni presso l'Università « Federico II » di Napoli*, Antonella Peresan, *Ricercatrice presso il Dipartimento di matematica e geoscienze dell'Università di Trieste* e Carlo Doglioni, *Professore ordinario di geodinamica presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza »* rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque e contro l'inquinamento ambientale derivante dalla dispersione delle gomme da masticare (C. 3344 Cosenza e C. 4761).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *m-bis*) i mozziconi dei prodotti da fumo »;

« *m-ter*) gomme da masticare ».

2. Le modalità tecniche per il trattamento dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Istituzione della raccolta differenziata dei mozziconi e delle gomme da masticare).

1. In ogni ambito territoriale deve essere assicurata la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. A tale fine, entro il 31 dicembre 2014, i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo e per la raccolta differenziata delle gomme da masticare. I mozziconi dei

prodotti da fumo e le gomme da masticare raccolti ai sensi del presente comma sono sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute.

2. Le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono stabilite, anche in base alle indicazioni tecniche fornite dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo finalizzato a fornire contributi ai comuni per l'installazione dei raccoglitori dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare di cui al comma 1.

4. La dotazione del fondo di cui al comma 3 è stabilita in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Per provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione del fondo a decorrere dal 1° gennaio 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

(Obiettivi).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare sul territorio nazionale. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti verifica i livelli di qualità da parte dei comuni nella raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare. In base a tali verifiche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può emanare specifiche linee guida per i comuni finalizzate a garantire un servizio ottimale.

ART. 4.

(Informazioni agli utilizzatori finali).

1. Entro il 31 dicembre 2014 le confezioni di prodotti da fumo sono immesse sul mercato solo se contrassegnate in modo visibile, leggibile e indelebile con un simbolo, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica il divieto di gettare i mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.

2. I produttori dei prodotti da fumo, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali su:

a) gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalle sostanze

chimiche presenti nei mozziconi dei prodotti da fumo, nonché sull'inquinamento ambientale e sui danni economici derivanti dalla dispersione nel suolo delle gomme da masticare;

b) l'obbligo di non smaltire i mozziconi dei prodotti da fumo e le gomme da masticare come rifiuti indifferenziati e di effettuare, per tali mozziconi, una raccolta differenziata;

c) i sistemi di raccolta differenziata, con le relative modalità di trattamento, dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare;

d) il significato del simbolo di cui al comma 1.

3. I rivenditori dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita e dei distributori automatici, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicato l'obbligo della raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare. L'avviso informa, altresì, sui pericoli e sui danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare al di fuori dei contenitori per la raccolta differenziata, nonché sul significato del simbolo apposto, ai sensi del comma 1, sulle confezioni dei prodotti da fumo.

ART. 5.

(Sanzioni).

1. Chiunque disperde nel suolo o nelle acque mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 a 500 euro.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni previste dal comma 1 del presente articolo sono destinate ai comuni per incentivare l'installazione dei contenitori di cui all'articolo 3.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 (C. 5446 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5446 Governo recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 »;

considerato che tale Accordo si inserisce pienamente nel quadro degli impegni che tradizionalmente i Paesi ospitanti le Expo assumono, ai sensi della Convenzione di Parigi del 1928, al fine di assicurare una buona organizzazione e

un'adeguata partecipazione a tali eventi globali;

richiamata, peraltro, l'assoluta necessità, ai fini dell'effettivo rispetto degli impegni assunti in sede internazionale dall'Italia, che tutti i protagonisti, a partire dal Governo nazionale, diano piena e completa attuazione e applicazione alle misure contenute nel decreto-legge n. 83 del 2012, a partire dalla reintegrazione degli stanziamenti originariamente previsti per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'Expo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	110
Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti.	
Audizione di rappresentanti di UIRNet SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 15.05.

Variazione nella composizione della Commissione

Silvia VELO, *presidente*, comunica che il deputato Aniello Formisano è entrato a far parte della Commissione.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti.

Audizione di rappresentanti di UIRNet SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Silvia VELO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Rodolfo DE DOMINICIS, *Presidente e Amministratore delegato di UIRNet SpA* e Nicola BASSI, *Project Manager di UIRNet SpA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Daniele TOTO (FLpTP) e Mario LOVELLI (PD).

Rodolfo DE DOMINICIS, *Presidente e Amministratore delegato di UIRNet SpA*, fornisce ulteriori precisazioni.

Silvia VELO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di UIRNet SpA per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06249 Tullo: Progetti di reindustrializzazione nell'area in provincia di Savona	112
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	117
5-06420 Burtone: Iniziative urgenti in relazione all'accordo di programma per il mobile imbottito	112
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	119
5-07211 Schirru: Modalità di applicazione del Codice di rete di Terna Spa con riferimento alla funzione di riserva secondaria della produzione elettrica nella regione Sardegna ..	112
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	121

RISOLUZIONI:

7-00718 Torazzi: Misure compensative connesse al recupero del dumping valutario cinese (<i>Discussione e rinvio</i>)	113
7-00882 Romani: Interventi a sostegno dell'industria automobilistica (<i>Discussione e rinvio</i>)	113
7-00963 Lulli: Consolidamento della filiera camperistica e riqualificazione industriale del distretto camperistico toscano (<i>Discussione e rinvio</i>)	114
7-00971 Saglia: Riconversione e riqualificazione complessiva del sito siderurgico di Piombino (<i>Discussione e rinvio</i>)	114

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5434 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.	
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115
AVVERTENZA	116

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 9.05.

5-06249 Tullo: Progetti di reindustrializzazione nell'area in provincia di Savona.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo ZUNINO (PD), cofirmatario dell'interrogazione, replicando si dichiara soddisfatto e ringrazia il sottosegretario per la completezza della risposta. Sottolinea che da quando è stata presentata l'interrogazione, nello scorso mese di febbraio, le vicende delle aziende OCV e Bombardier hanno avuto un'evoluzione negativa che ha comportato la cassa integrazione per molti lavoratori con ripercussioni piuttosto pesanti sul territorio. Auspica una rapida realizzazione dei progetti relativi alla realizzazione della piattaforma Maersk e alla ristrutturazione della centrale Tirreno Power, raccomandando un attento monitoraggio da parte del Governo.

5-06420 Burtone: Iniziative urgenti in relazione all'accordo di programma per il mobile imbottito.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando si dichiara soddisfatto della risposta che entra nel merito delle questioni poste dal suo atto ispettivo. Auspica che le azioni di sostegno all'occupazio-

zione nelle aree di crisi industriale complessa, previste l'articolo 27, comma 7, del decreto legge n. 83 del possano favorire in tempi brevi il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale nelle aree di produzione del mobile imbottito.

5-07211 Schirru: Modalità di applicazione del Codice di rete di Terna Spa con riferimento alla funzione di riserva secondaria della produzione elettrica nella regione Sardegna.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Aggiunge che, pur condividendo l'assoluta necessità di salvaguardare la produttività produttiva e l'occupazione del polo chimico di Ottana, occorre garantire la conclusione di una fase di transizione che dura da troppo tempo. Ritiene quindi necessario che tutti i soggetti interessati mantengano gli impegni assunti e che, quindi, si proceda prioritariamente alla realizzazione degli investimenti che possono garantire l'efficientamento della centrale elettrica di Ottana.

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea, infatti, che le informazioni in suo possesso sono diverse e che vi sono stati molti incontri presso il Ministero dello sviluppo economico che non hanno ancora portato ad una soluzione delle questioni sollevate nel suo atto ispettivo, soprattutto con riferimento alla chiarezza delle regole nel mercato energetico in Sardegna. Condivide le considerazioni svolte dal sottosegretario De Vincenti circa l'urgenza di superare l'attuale fase transitoria, sottolineando tuttavia che la centrale elettrica di Ottana svolge un ruolo essenziale per numerose realtà produttive della Sardegna meridionale. Aggiunge che, sulla base delle informazioni in suo possesso, non risulta che Ottana abbia praticato prezzi superiori ad altre aziende. Ritiene quindi che

occorra fare chiarezza sulla questione dei costi dell'energia, tenendo conto degli accordi di programma già sottoscritti e degli impegni assunti lo scorso 2 agosto tra le parti sociali.

Laura FRONER, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 10.15.

7-00718 Torazzi: Misure compensative connesse al recupero del dumping valutario cinese.

(Discussione e rinvio).

Alberto TORAZZI (LNP) illustra la risoluzione in titolo sottolineando innanzitutto la necessità di tutelare le aziende italiane che operano nei settori danneggiati dal *boom* dell'export cinese responsabile della violazione delle norme sulla concorrenza per *dumping* sociale ed ambientale, nonché delle norme sulla sicurezza dei prodotti.

Ricorda come il Congresso degli Stati Uniti, sulla base di un'attenta analisi relativa alla sottovalutazione valutaria dello yuan, ha previsto una serie di tassi compensativi finalizzati al recupero del *dumping* valutario in vari settori.

L'Unione europea, al contrario, non ha ancora intrapreso analoghe iniziative di salvaguardia delle aziende al fine di contrastare la sottovalutazione forzata della valuta cinese che danneggia in modo particolare il nostro Paese.

Laura FRONER, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00882 Romani: Interventi a sostegno dell'industria automobilistica.

(Discussione e rinvio).

Vincenzo GAROFALO (Pdl), cofirmatario della risoluzione in titolo, ne illustra il contenuto. Sottolinea che la filiera del comparto *automotive* comprende anche le aziende di autoriparazione e di autoaccessori che devono essere seguite con uguale attenzione ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali. Rileva che le gravi problematiche che interessano il settore dell'*automotive* hanno origine da fattori di crisi internazionale e che la situazione delle aziende italiane è analoga a quella di altri Paesi europei, che tuttavia sono intervenuti con diversi e in alcuni casi più efficaci misure di sostegno del settore. Osserva che la pur virtuosa politica di risanamento del bilancio statale ha inevitabilmente colpito il mercato automobilistico e che, per converso, l'erario è stato notevolmente danneggiato dal calo delle vendite dal momento che nel 2012 viene stimato un introito di 3,15 miliardi di euro in meno nelle casse dello Stato, pari a circa 5 mila euro per ogni auto invenduta. Ritene urgente trovare soluzioni alternative per il rilancio del settore automobilistico, considerato che la produzione è pari al 45 per cento rispetto a quella realizzata nel 2007. Aggiunge che la risoluzione in discussione non è volta a chiedere incentivi per l'acquisto di nuove auto, ma prioritariamente strumenti di carattere fiscale di allineamento a regimi di tassazione europei stabiliti per il settore dell'*automotive*. Ciò al fine di salvaguardare la produzione in un settore che occupa oltre un milione e 200 mila persone e che rischia una perdita di circa 220 mila posti di lavoro nel prossimo futuro. Sollecita altresì il Governo ad istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico – come promesso da tempo

– al fine di discutere proposte a cosiddetto costo zero, *in primis* l'adozione di un sistema fiscale meno gravoso che possa restituire ossigeno al mercato dell'auto.

Laura FRONER, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00963 Lulli: Consolidamento della filiera camperistica e riqualificazione industriale del distretto camperistico toscano.

(Discussione e rinvio).

Susanna CENNI (PD) illustra la risoluzione in titolo, di cui è cofirmataria. Sottolinea innanzitutto l'importanza del distretto industriale della camperistica della Valdelsa dove viene attualmente realizzato l'80 per cento della produzione nazionale del comparto. In particolare, in tale distretto sono presenti alcune aziende che hanno dovuto affrontare una forte riorganizzazione con conseguente riduzione del personale.

Occorre quindi che il governo si impegni a supportare il formale percorso di riconoscimento del distretto di Valdelsa quale « distretto nazionale del camper nazionale » e che si dichiari disponibile ad accogliere le proposte elaborate dal tavolo di lavoro cui partecipano la regione Toscana, la provincia di Siena, la provincia di Firenze, i comuni interessati e i produttori al fine di approfondire ulteriori ambiti di intervento utili al rafforzamento competitivo del settore individuando, altresì, le risorse finanziarie disponibili per tali finalità.

Laura FRONER, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00971 Saglia: Riconversione e riqualificazione complessiva del sito siderurgico di Piombino.

(Discussione e rinvio).

Silvia VELO (PD), cofirmataria della risoluzione in titolo, sottolinea che Piom-

bino rappresenta il secondo polo siderurgico del Paese dopo quello di Taranto. Nell'area, oltre alla Lucchini Severstal, sono presenti le aziende Magona (proprietà AcelorMittal) e Tenaris Dalmine (proprietà Techint) che occupano circa 6 mila lavoratori, incluso l'indotto, e rappresentano una realtà vitale per l'intero territorio a sud della provincia di Livorno. Rileva che la crisi della Lucchini è la più acuta e preoccupante poiché si trascina dal 2008 e si è assommata, negli ultimi tempi, ad altri elementi negativi quali la crisi del mercato e la detenzione, a livello mondiale, delle materie prime in mano di pochi soggetti. Sottolinea che l'impianto Lucchini ha estrema necessità di essere rinnovato, rischiandosi altrimenti il fermo della produzione e la perdita del ciclo integrale che comporterebbe danni enormi non solo alla realtà locale, ma all'intero sistema Paese. Sollecita altresì una soluzione alle problematiche che interessano l'azienda Magona penalizzata dagli elevati costi energetici che e risultano nel nostro paese doppi o tripli rispetto a quelli degli altri *competitor* europei. Ricorda che Piombino è stata inserita tra i cinquanta-sette siti di interesse nazionale e che nel 2009 è stata chiusa la vecchia cokeria che non rispettava i limiti sull'IPA; tuttavia, giace ancora presso il Ministero un progetto di bonifica che riguarda le aree industriali di Fintecna acquisite dal comune a motivo della sua eccessiva onerosità. Sottolinea altresì l'urgenza di investimenti nelle infrastrutture portuali che manifestano problemi di accessibilità. Sollecita, pertanto, un accordo di programma per sbloccare i necessari finanziamenti e accelerare il processo di riqualificazione complessiva del sito siderurgico di Piombino. Impegno prioritario chiesto nella risoluzione è anche l'inclusione del polo di Piombino tra le aree definite in situazioni di crisi industriale complessa a norma dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012. Auspica infine che la discussione della risoluzione possa costituire un ulteriore elemento di sollecitazione per l'adozione di misure concrete a favore dell'area di Piombino.

Laura FRONER, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 10.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 5434 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Catia POLIDORI (PT), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara voto contrario sulla proposta di parere poiché la Convenzione delle Nazioni Unite prevede l'istituzione di organi non direttamente controllabili dai parlamenti nazionali che, a suo giudizio, devono restare sovrani nelle decisioni relative alle immunità giurisdizionali.

I deputati Andrea LULLI (PD), Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) e Raffaello VIGNALI (PdL), a nome dei rispettivi gruppi, dichiarano voto favorevole sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

C. 5446 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Laura FRONER, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Saglia ha formulato una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

(Svolgimento e conclusione)

Laura FRONER, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Daniele FRANCO, *Direttore centrale per la ricerca economica e le relazioni internazionali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Federico TESTA (PD), Ludovico VICO (PD), Paolo ROMANI (PdL), Alberto TORAZZI (LNP), Savino PEZZOTTA (UdCpTP) e Andrea LULLI (PD), ai quali risponde Daniele FRANCO, *Direttore centrale per la ricerca economica e le relazioni internazionali*.

Laura FRONER, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il qualificato contributo

offerto alla Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.35

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

7-00294 Fava: Iniziative in favore del settore ceramico nazionale e, in particolare, del distretto di Sassuolo.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06249 Tullo: Progetti di reindustrializzazione nell'area in provincia di Savona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il MiSE, da tempo, segue la situazione delle aziende presenti nella zona industriale della provincia di Savona ed in particolare dell'Azienda OCV.

Per quanto concerne in particolare la vicenda relativa allo stabilimento di Vado Ligure della società OCV, si rappresenta che, come segnalato dagli onorevoli interroganti, tale azienda specializzata nella produzione del vetro e composito per materiali plastici aveva sollevato il problema degli elevati costi energetici. Pertanto, al fine di ridurre i suddetti costi di produzione era stato sottoscritto un accordo con il Comune di Vado Ligure e la Provincia di Savona per la fornitura di energia per il tramite di un collegamento diretto tra lo stabilimento con la vicina centrale elettrica Tirreno Power.

Nelle more dell'attuazione di tale accordo l'azienda ha annunciato la chiusura dello stabilimento.

Purtroppo, tale decisione è stata confermata durante l'incontro avvenuto presso il MiSE il giorno 2 marzo 2011, nonostante la contrarietà del Governo, delle Istituzioni Locali presenti e delle OOSS, e la richiesta da parte di quest'ultime di verificare le condizioni per le quali fosse possibile continuare la produzione.

A seguito della suddetta decisione, le Istituzioni Locali presenti, le OOSS e l'Azienda hanno deciso, su proposta del MiSE e della Regione Liguria:

di affrontare in sede sindacale le tematiche concernenti i necessari ammortizzatori per la gestione delle ricadute sociali;

di privilegiare le proposte di acquisizione del sito che creino occupazione.

Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in data 24.3 2012, è stato sottoscritto tra le parti interessate un verbale di accordo, con il quale viene stabilita la fruizione della cassa integrazione straordinaria per la crisi aziendale per cessazione di attività, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° giugno 2012.

In relazione, invece, alla generale situazione dell'Area industriale della provincia di Savona, si rappresenta che le vicende segnalate degli On.li Interroganti sono seguite dalla competente Direzione di questo Ministero. A tal proposito, infatti, si rappresenta che è già stato aperto un tavolo di verifica cui hanno partecipato i rappresentanti delle Istituzioni locali (Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Savona, Autorità Portuale) ed OOSS per verificare sia le principali criticità legate anche al problema del costo energetico per le aziende energivore presenti nel territorio, sia i punti di forza comunque presenti nell'area (lo sviluppo della Piattaforma di Vado Ligure, il progetto per aumentare la produttività e ridurre le emissioni della centrale Tirreno Power, il progetto di ampliamento del sito della Piaggio) che rappresentano opportunità di forte potenziale di sviluppo per il territorio.

In particolare, per quanto concerne in particolare, il progetto di ristrutturazione della centrale elettrica Tirreno POWER, si segnala che il MiSE a seguito del Decreto favorevole di compatibilità ambientale del 29 luglio 2009 e dell'intesa della Regione

Liguria contenuta nella DGR n. 1569 del 20 dicembre 2011, ha rilasciato in data 5 marzo 2012 l'autorizzazione alla Tirreno Power Spa per la costruzione di una nuova sezione a carbone da ubicare presso l'esistente centrale termoelettrica di Vado Ligure (SV) e Quiliano (SV).

Il nuovo impianto autorizzato sarà costituito da una sezione a carbone da 460 MW elettrici, munita di turbina a vapore e dotata di caldaia a tecnologia USC (Ultra Super Critica) ad elevato rendimento. Inoltre, in coerenza con le prescrizioni della Regione Liguria, saranno attuati interventi anche sulle due esistenti sezioni a carbone, in esercizio dagli anni '70.

La Società, per la realizzazione del nuovo impianto, prevede un'attività preliminare della durata di circa un anno, seguita da una fase di cantierizzazione, che potrà estendersi sino ad un arco temporale di quattro anni.

La costruzione del suddetto impianto avrà riflessi positivi sulle aziende operanti nell'area Savonese dal momento che per la realizzazione si prevede una richiesta di impiego di nuova forza lavoro pari a n. 900 addetti. Inoltre, a conclusione dei lavori si ipotizza un incremento occupazionale di ulteriori n. 50 addetti in servizio permanente presso la centrale e di circa n. 200 unità nell'indotto.

L'utilizzo della nuova tecnologia consentirà un uso più efficiente della risorsa energetica primaria ed una riduzione degli impatti ambientali connessi all'esercizio complessivo degli impianti produttivi, anche attraverso la copertura dell'esistente carbonile.

Si sottolinea che l'autorizzazione è stata rilasciata dopo una lunga fase di valutazione del progetto e di negoziazioni in sede locale e che, tuttavia, è rimasto il dissenso dei Comuni interessati, espresso anche in sede di Conferenza di servizi.

È doveroso altresì segnalare, un allungamento dei tempi di effettuazione del suddetto investimento, dal momento che il provvedimento autorizzativo rilasciato da questo Ministero è stato impugnato da entrambi i Comuni interessati, e che, in data 11/07/2012 è stato presentato anche un ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte di Associazioni ambientaliste.

Si assicura, pertanto, l'impegno del Ministero dello Sviluppo economico a proseguire il monitoraggio della situazione dell'area industriale della provincia di Savona e nell'adozione delle iniziative di competenza per far fronte alle crisi in atto.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06420 Burtone: Iniziative urgenti in relazione all'accordo di programma per il mobile imbottito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come riferisce l'interrogante, il giorno 15 marzo 2012 era stato previsto un incontro presso il Ministero dello sviluppo economico con le istituzioni e le forze sociali, per la definizione dell'intervento di reindustrializzazione dell'area di crisi industriale del territorio della Murgia che si caratterizza per la sua rilevante specializzazione produttiva nel settore del mobile imbottito.

Tale incontro seguiva numerosi precedenti, a far data dal 2008, nel corso dei quali si è proceduto ad esaminare ed affrontare le cause della crisi e valutare i possibili rimedi.

Il Mise ha inoltre, seguito con attenzione, in collaborazione con le istituzioni locali ed in raccordo con gli altri Ministeri competenti, i procedimenti per la concessione del trattamento di integrazione salariale, ai sensi della legge 223 del 1991, per due delle aziende di grande dimensione del settore localizzate nell'area Murghiana.

Il Governo, come annunciato nella nota richiamata dall'interrogante, ha voluto riformare il sistema degli interventi di reindustrializzazione nelle aree di crisi industriale.

Per affrontare compiutamente, tuttavia, il tema proposto, è necessario riferire il quadro normativo di riferimento degli interventi di reindustrializzazione nelle aree di crisi.

Il sistema degli interventi reindustrializzazione di aree o distretti in crisi industriale trae origine e risorse dal programma di promozione industriale, introdotto con il decreto legge 181 del 1989, per fronteggiare la crisi dell'industria siderur-

gica ed era originariamente finanziato con circa 300 milioni di euro destinati all'agevolazione degli investimenti delle imprese nelle aree di crisi.

Il programma di promozione industriale, affidato originariamente alla SPI ed oggi gestito dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa – Invitalia – mira a delineare il quadro operativo necessario per cogliere le opportunità del mercato con l'avvio di iniziative in grado di sviluppare e sostenere le vocazioni imprenditoriali locali.

Nel 2003, con l'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), è stato stabilito che le disposizioni della citata legge n. 181/1989 possono essere estese in settori ed in aree diversi da quello siderurgico ed è stato creato un Fondo Unico in cui sono confluite le risorse residue.

La Commissione europea con la decisione positiva della del 18 settembre 2003 n. C (2003)3365, ha stabilito la compatibilità con il mercato comune del regime di aiuti di cui all'articolo 73 della legge n. 289/2002.

Con l'articolo 1, commi 265 e seguenti della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si è stabilito che gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui alle legge 181 del 1989 fossero attivati in aree individuate mediante specifici accordi di programma ed il programma di reindustrializzazione, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potesse prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.

Questo sistema di reindustrializzazione, costituito dagli accordi di programma e dalla agevolazione agli investimenti produttivi, era poi confluito nella disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge 99 del 2009 che, al fine di conferire efficacia e tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale complessa, aveva rafforzato lo strumento negoziale, qualificandolo fonte che regolamenta gli interventi e gli adempimenti previsti ed aveva stabilito che, all'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi, provvedeva, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, mediante l'applicazione del regime della legge 181 del 1989.

Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di rendere più incisivo l'intervento in relazione alle caratteristiche concrete della complessità della crisi territoriale, ha formulato una specifica misura finalizzata, da un lato, a concentrare le risorse per l'attuazione degli interventi di reindustrializzazione e, dall'altro, a rendere l'accordo di programma il contenitore di interventi agevolativi eterogenei volti al sostegno dei fattori della produzione, che consentano il rilancio produttivo dell'area interessata dalla crisi.

Sulla base di queste considerazioni e con la consapevolezza che la risposta alla grave crisi economica che ha investito il

Paese ed in particolare i territori ad elevata specializzazione in settori produttivi in difficoltà richiede una azione incisiva ed a largo raggio, il Governo, con l'articolo 27 del decreto legge 83 del 2012 – Misure urgenti per la crescita del Paese – ha varato la riforma degli interventi di reindustrializzazione nelle aree di crisi industriale complessa.

Quanto agli effetti di tale riordino sugli interventi nell'area del mobile imbottito, si soggiunge che, il Ministero dello Sviluppo Economico nel mese di luglio 2012, in collaborazione con le regioni Puglia e Basilicata ha avviato una ulteriore fase di valutazione delle iniziative da intraprendere per procedere all'adozione di misure di sostegno e rilancio dell'area. Nel mese di settembre 2012, sono stati effettuati due incontri dei rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, con l'accompagnamento di Invitalia, con le parti istituzionali e produttive nei territori interessati per raccogliere ed analizzare indicazioni e dati al fine di elaborare specifiche misure per il rilancio dell'area di crisi.

Con particolare riferimento alle azioni di sostegno alla occupazione nelle aree di crisi industriale complessa, l'articolo 27, comma 7, ha infine disposto che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabori misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-07211 Schirru: Modalità di applicazione del Codice di rete di Terna Spa con riferimento alla funzione di riserva secondaria della produzione elettrica nella regione Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'atto di sindacato ispettivo si rappresenta quanto segue.

Il mercato dei servizi di dispacciamento serve per assicurare al gestore della rete di trasmissione nazionale, Terna Spa, i servizi necessari per la sicurezza ed il funzionamento del sistema. Le regole di tale mercato non sono definite autonomamente da Terna ma sono contenute in atti ministeriali e delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nonché nel Codice di rete. Le offerte sono accettate e remunerate secondo il prezzo presentato (*pay as bid*), secondo un principio di merito economico fino alla quantità di riserva necessaria.

L'impianto di Ottana Energia ha partecipato in passato in modo sistematico e continua ancora oggi a partecipare al mercato dei servizi di dispacciamento. Il motivo per cui le offerte di Ottana non sono più accettate con continuità dipende da un cambiamento significativo nell'assetto del sistema elettrico sardo, che è l'entrata in servizio del cavo di collegamento con il Continente, denominato SaPel.

Questo nuovo collegamento ha ampliato il mercato di riferimento e consentito a Terna, una volta superata una prima fase di esercizio, di acquistare servizi di riserva secondaria ad un prezzo ben inferiore rispetto ai prezzi praticati dagli impianti di produzione dell'Isola, con ciò determinando l'esclusione delle offerte più elevate.

Prima del collegamento SaPel, le offerte presentate da Ottana Energia per il servizio di riserva secondaria sono state si-

stematicamente utilizzate, anche se risultavano notevolmente più costose rispetto ad analoghe offerte presentate sul Continente. Dai dati di Terna S.p.A. risulta infatti che l'impianto di Ottana è stato utilizzato per tale servizio ad un prezzo variabile che si è attestato poco al di sotto dei 300 euro/MWh, con punte che hanno raggiunto i 380 euro/MWh, prezzo di gran lunga superiore al prezzo più alto delle offerte selezionate nel Continente per il medesimo servizio, mediamente pari a 150 euro/MWh.

Quando l'impianto di Ottana non viene più selezionato non è, quindi, per un nuovo « indirizzo » di Terna ma perché offre ad un prezzo più elevato di altri.

Si ritiene che la situazione segnalata come « critica » dagli Onorevoli interroganti sia, invece, da leggere come un netto miglioramento delle condizioni del sistema elettrico dell'Isola, sia sotto l'aspetto della sicurezza sia sotto quello della economicità dei servizi, coerente con i principi fondamentali di sviluppo e buon funzionamento del mercato che, attraverso la crescente disponibilità dell'offerta, consente di ridurre i prezzi, ad evidente beneficio per la collettività.

Si fa notare, infatti, come la realizzazione di nuovo collegamento SaPel (per il quale sono stati investiti oltre 700 Milioni di euro di fondi pubblici, derivanti dalle bollette elettriche) consenta di rendere il mercato più aperto e più sicuro. L'effetto sul prezzo zonale, quando il cavo è regolarmente in esercizio, è evidente, in quanto questo risulta del tutto allineato a quello delle zone Nord, Centro Nord e Centro

Sud. Nel confermare, pertanto, l'applicazione da parte di Terna del Codice di rete, si fa notare come sarebbe singolare interpretare ed applicare il Codice in modo da vanificare i vantaggi che l'intero territorio sardo può ricavare da una riduzione del prezzo dell'energia.

Il nuovo cavo evidentemente non ha esaurito i problemi, come mostrano i fenomeni di aumenti dei prezzi e delle quantità scambiate sul mercato verificatisi quest'estate, su cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è intervenuta con delibera ai primi di agosto e sta svolgendo un'analisi per verificare eventuali anomalie di comportamento. Pertanto, bisogna continuare a migliorare la trasparenza del settore.

In riferimento, invece, alla motivazione per cui i gruppi della centrale di Fiume Santo vengono qualificati impianti essenziali diversamente da Ottana, si evidenzia che diverso è il sistema di identificazione degli impianti « essenziali » per la sicurezza del sistema, attribuzione che viene effettuata da Terna ma che deve rispondere a criteri precisi definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la delibera n. 111/06.

L'attribuzione non è pertanto negoziabile dai produttori né risponde ad altri criteri, dato che il Governo non interviene in alcun modo nel processo.

La gestione in sicurezza del sistema elettrico in Sardegna richiede il controllo del livello di tensione sulla rete sia nell'area meridionale che nell'area settentrionale dell'Isola. Pertanto, tale servizio nel caso della Sardegna deve essere necessariamente fornito da unità di produzione poste, rispettivamente, nell'area meridionale e settentrionale dell'Isola.

Secondo Terna, le sezioni alimentate ad olio combustibile della centrale di Fiume Santo svolgono ancora dal punto di vista tecnico un ruolo importante per la gestione in sicurezza del sistema elettrico sardo, fino all'installazione di un compensatore sincrono nella stazione di Codrongianos (già incluso tra gli interventi da effettuare con il prossimo Piano di Sviluppo di Terna). Non è dunque una scelta

politica quella che ha portato ad individuare in Fiume Santo un impianto « essenziale », ma esclusivamente una valutazione tecnico-funzionale.

Si condivide, invece, l'esigenza che il ricorso ad impianti operanti in regime di deroga ambientale debba essere limitato nel tempo e nei modi e che il sistema possa rendersi autonomo rispetto ad essi.

Altro argomento, è il tema della proroga dei tempi di costruzione del nuovo gruppo a carbone nello stesso sito da parte di E.ON. Tale proroga è stata chiesta dal produttore e autorizzata da questo Ministero, per motivazioni connesse alla necessità di tempi più ampi per bonifica ambientale). Non è tra l'altro ignoto a nessuno che l'attuale situazione di sovracapacità produttiva e di crisi della domanda elettrica stia determinando, non solo in Sardegna ma in tutta Italia, una netta stasi di nuovi investimenti ancorché autorizzati. Nel confermare che E.ON non ha rinunciato all'investimento, si ritiene priva di fondamento la lettura per cui la qualifica di impianto essenziale dei gruppi ad olio di Fiume Santo sarebbe connessa al ritardo nell'investimento del nuovo gruppo e, soprattutto, l'ipotesi di una preferenza « politica » tra una centrale ed un'altra.

Per gli stessi motivi di rispondenza della qualifica di essenzialità a criteri tecnici, si sottolinea peraltro, come l'inclusione di Fiume Santo non esclude affatto che Terna possa valutare come essenziale anche la centrale di Ottana, se questo dovesse dimostrarsi funzionale ai bisogni e all'evoluzione del sistema elettrico regionale.

Infine, nel confermare il carattere positivo di qualunque intervento possa portare ad un mercato elettrico più trasparente ed efficiente, è evidente che le istituzioni prestano attenzione agli effetti « non intenzionali » che questa evoluzione può comportare su specifici siti produttivi e su settori connessi a quello della produzione di energia. In questo caso, il Ministero si sta occupando, con la Regione Sardegna, della vertenza Ottana e dell'esigenza di definire i modi ed i tempi per

salvaguardare la continuità produttiva del polo chimico di Ottana, legato alla centrale elettrica di cui si è parlato in precedenza (che oggi rischia di essere fuori mercato) dalle forniture di vapore ed energia.

Già in passato, il tema è stato lungamente oggetto di attenzione al Ministero e sono stati ipotizzati dal soggetto gestore della centrale vari interventi per poter conseguire il risultato, ivi inclusa l'ipotesi di una trasformazione della centrale per renderla più efficiente o quella di rendere il polo chimico indipendente dalla centrale elettrica per quanto riguarda le forniture di energia (con la realizzazione di una caldaia). Tali ipotesi, tuttavia, sono rimaste

finora inattuata, non certo per volontà del Ministero, ma verosimilmente, perché l'assetto del sistema elettrico ante Sapei consentiva al produttore sufficienti margini economici anche senza nuovi investimenti.

Oggi, si può confermare la rinnovata attenzione del Governo per il sito di Ottana e la volontà di preservare produzione ed occupazione. Vi sono stati numerosi incontri con la Società che gestisce la centrale, oltre che con i rappresentanti della Regione Sardegna, per discutere dei modi ed i tempi di intervento. L'attività non è ancora terminata, ma al momento si può dire che gli approfondimenti tecnici continuano in modo positivo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998. C. 5420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	124
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5434 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	125
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il <i>Bureau International des Expositions</i> sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2012	129
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Ulteriore nuovo testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli	129
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	129
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gneccchi, C. 5215 Santelli e C. 5219 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 10.15.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998. C. 5420 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisabetta RAMPI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sul disegno di legge – approvato dal Senato senza modifiche – recante la ratifica degli emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), adottati a Ginevra il 24 novembre 1998. Al riguardo, rileva preliminarmente che l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) è stata fondata nel 1951 sotto il nome di « Comi-

tato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa», per assistere il rientro dei profughi del secondo conflitto mondiale e per promuovere migrazioni ordinate, in una stagione segnata da una forte ripresa dei movimenti migratori soprattutto dall'Europa verso le Americhe. Successivamente, insieme al mutamento della denominazione, l'Organizzazione ha mutato anche progressivamente la propria missione, nel senso di trasformarsi da agenzia prevalentemente logistica ad agenzia migratoria. Fa notare che l'Organizzazione, che ha assunto l'attuale denominazione nel 1989, ha infatti svolto un ruolo importante di sostegno nei confronti di centinaia di migliaia di profughi, facendo fronte ad altre a situazioni di grave emergenza come quelle del Kosovo, dell'Afghanistan, del Myanmar e oggi della Libia: l'espansione della sua sfera d'intervento ha fatto sì che essa crescesse fino a raggiungere un budget annuale di 1,3 miliardi di dollari nel 2011, con 7.800 unità di personale operanti in più di 100 paesi; all'OIM, peraltro, aderiscono attualmente 146 Stati (l'Italia ne è membro dal 1953 ed è tra i principali contributori dell'Organizzazione).

Evidenzia che, come chiarito dalla relazione illustrativa, gli emendamenti alla Costituzione dell'organizzazione in questione, adottati dal Consiglio dell'OIM il 24 novembre 1998 e tesi a rafforzarne la struttura e a snellirne il processo decisionale, entreranno in vigore quando saranno ratificati dai due terzi dei membri dell'Organizzazione (attualmente hanno provveduto solo 62 Stati membri); tali proposte di modifica riguardano lo status di Paese membro, l'esercizio del diritto di voto per gli Stati in arretrato con i contributi finanziari, il limite all'esercizio del doppio mandato, la modifica del quorum per l'adozione degli emendamenti alla Costituzione OIM e la sua variazione per l'adozione degli stessi emendamenti. Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, sottolinea le modifiche alla Costituzione riguardanti l'elezione e il mandato del Direttore e del Vice direttore generale, che limitano ad un

solo mandato la possibilità di rielezione dei vertici dell'OIM, nonché quelle che prevedono l'eliminazione del Comitato esecutivo (ExCom), che attualmente ha il compito di esaminare i programmi e le attività dell'Organizzazione, così come ogni questione di bilancio che rientri nella competenza del Consiglio: con l'abolizione di tale organo, l'OIM realizzerebbe un risparmio di risorse materiali (affitto dei locali del Palais des Nations a Ginevra, ove ha sede l'organizzazione; spese di interpretariato, documentazione e simili), senza contare il risparmio in impiego di risorse umane. Rileva, infatti, che il Comitato esecutivo ha oggi una limitata rilevanza operativa e costituisce un livello decisionale non significativo, in quanto duplicazione dell'attività del Comitato permanente finanze e programmi.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, anche per quanto concerne i limitati profili di interesse della Commissione, e considerato che esso persegue l'obiettivo generale di semplificare le procedure decisionali dell'OIM e adeguarle al mutato contesto internazionale in cui si va generalizzando l'approccio multilaterale alle questioni legate alle politiche migratorie, propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 5434 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisabetta RAMPI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla III Commissione sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, recante altresì norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Evidenzia anzitutto che nell'attuale ordinamento italiano esiste una evidente lacuna in tema di immunità giurisdizionali degli Stati, dal momento che in materia vige solo il decreto-legge n. 63 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2010: esso, senza prevedere regole sostanziali sull'immunità, si limita a prescrivere la sospensione delle misure esecutive nelle more di procedimenti davanti a istanze giurisdizionali internazionali; tale sospensione, per volontà parlamentare, è stata però vincolata ad una scadenza temporale, poi prorogata, per effetto dell'articolo 7 del decreto-legge n. 216 del 2011, al 31 dicembre del corrente anno. Fa presente che l'adesione italiana alla Convenzione di New York del 2 dicembre 2004 è stata quindi sollecitata da un ordine del giorno accolto dal Governo il 25 maggio 2010, in occasione della conversione del primo decreto-legge sopra richiamato: la presentazione del disegno di legge in esame adempie a tale atto di indirizzo parlamentare.

Evidenzia, quindi, che la Convenzione in oggetto persegue proprio l'obiettivo di garantire maggiore certezza nei rapporti giuridici in materia di riconoscimento dell'immunità dello Stato straniero e dei suoi beni. Ricorda, infatti, che in tale materia ha trovato a lungo applicazione una norma consuetudinaria, derivante da un principio internazionale – accolto nell'ordinamento italiano per il tramite dell'articolo 10, primo comma, della Costituzione – di indipendenza e di eguaglianza sovrana tra gli Stati, da cui deriva l'impossibilità di giudicare gli atti e i comportamenti di uno Stato straniero senza il consenso dello Stato stesso, purché tali atti siano compiuti *jure imperii*, esercitando cioè i suoi poteri sovrani, e non *jure*

privatorum o *jure gestionis*, ossia agendo come se fosse un privato. Tuttavia, fa presente che, poiché tale principio di diritto internazionale generale sull'immunità dalla giurisdizione civile – presentando, come tutte le norme di natura consuetudinaria, i caratteri della generalità, della spontaneità e della flessibilità – ha comportato una delicata e talora ardua attività di interpretazione circa la sua applicazione alle singole fattispecie concrete, in particolare, in merito all'esatta distinzione tra atti *jure imperii* e atti *jure gestionis*, si è avvertita forte l'esigenza a livello internazionale di rafforzare il principio della certezza del diritto, nonché di rinvenire, in particolare nei rapporti tra Stati e persone fisiche e giuridiche, un corretto bilanciamento tra il rispetto dell'eguaglianza sovrana degli Stati e il rispetto del diritto alla tutela giurisdizionale: da ciò è derivata, quindi, l'adozione della Convenzione di New York. Sottolinea che quest'ultima è stata adottata il 2 dicembre 2004 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 53/83, e aperta alla firma il 17 gennaio 2005; il trattato è stato adottato dopo venticinque anni di lavori svolti dapprima dalla Commissione di diritto internazionale (che nel 1977 ha iscritto l'argomento nella sua agenda), quindi da un Comitato *ad hoc* istituito dall'Assemblea generale nel 2000: la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione (ad oggi, ventotto Stati hanno firmato la Convenzione e soltanto tredici Stati l'hanno ratificata o vi hanno aderito).

Esaminando il contenuto di tale Convenzione, osserva che essa si compone di un preambolo e di trentatré articoli suddivisi in sei parti; alla Convenzione è annesso un allegato contenente un'intesa recante un'interpretazione concordata di alcune disposizioni della Convenzione stessa. Rileva che la Convenzione detta innanzitutto principi generali in materia di immunità dalla giurisdizione, enunciando l'immunità quale regola generale, ma enumerando, successivamente, una serie di eccezioni – sia di portata generale che di

portata specifica – nelle quali la giurisdizione civile può essere esercitata. Sottolineato che le eccezioni di portata generale alla regola dell'immunità dalla giurisdizione civile di cognizione (parte seconda, articoli 7-9) equivalgono a casi di rinuncia espressa o tacita all'immunità, evidenzia che la parte terza della Convenzione disciplina le ipotesi specifiche (*ratione materiae*) in cui l'immunità non può essere invocata dallo Stato convenuto, tra cui assumono rilevanza, per quanto concerne i profili di diretto interesse della Commissione, i procedimenti relativi ai contratti di lavoro.

Rileva infatti che, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato competente in materia in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguire, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato, fatta eccezione per determinate fattispecie, nelle quali tutti i criteri indicati a seguire devono essere cumulativamente soddisfatti; si fa riferimento, in particolare: ai rapporti che comportano lo svolgimento di funzioni particolari nell'esercizio dell'attività di Governo; ai rapporti di lavoro degli agenti diplomatici, consolari e assimilati; alle azioni aventi ad oggetto l'assunzione, il rinnovo del contratto di impiego o la riassunzione del lavoratore; ai rapporti di lavoro che, a giudizio del Capo dello Stato, del Capo del Governo o del Ministro degli esteri dello Stato che ha assunto il lavoratore, interferiscono o rischiano di interferire con gli interessi della sicurezza dello Stato; ai rapporti di lavoro nei quali il lavoratore ha la cittadinanza dello Stato datore di lavoro, a meno che il lavoratore non abbia stabilito la sua residenza stabile nello Stato del foro; ai rapporti di lavoro per i quali lo Stato e il lavoratore hanno diversamente convenuto per iscritto.

Al riguardo, segnala che, da un punto di vista teorico, tale norma porrebbe delicati problemi in relazione agli

orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza italiana, che tende ad offrire una tutela più estesa al lavoratore, ammettendo la giurisdizione in tutte le ipotesi di mansioni del lavoratore soltanto accessorie, periferiche o ausiliarie rispetto al perseguimento delle funzioni pubbliche dell'ente convenuto (dunque inidonee ad interferire sui poteri sovrani dello Stato straniero). Evidenzia, tuttavia, che tale tutela è stata riconosciuta quasi esclusivamente per aspetti patrimoniali del rapporto di lavoro (retribuzione, indennità di licenziamento e simili): nella concreta prassi giurisprudenziale, infatti, sono molto rari i casi in cui il giudice italiano ha riconosciuto sussistente la giurisdizione rispetto a domande di carattere non patrimoniale (quali la reintegrazione nel posto di lavoro o l'inquadramento superiore).

Per tali ragioni, propone di esprimere un parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), sottolineando alla Commissione competente la necessità di assicurare un'applicazione del principio dell'immunità giurisdizionale, per quanto attiene la specifica fattispecie del diritto del lavoro, che possa riconoscere l'appropriata distinzione degli atti compiuti in funzione delle attività gestionali, tipici del rapporto privatistico, per i quali appare adeguato riconoscere il ruolo della giurisdizione interna, con particolare riferimento a tutte le mansioni che non attengono alla pura sfera diplomatica.

Silvano MOFFA, *presidente*, giudica condivisibile l'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, che pone in risalto gli aspetti che consentono di focalizzare l'attenzione sui profili di competenza della XI Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il *Bureau International des Expositions* sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

C. 5446 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (PT), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sul disegno di legge n. 5446, di iniziativa del Governo, recante l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sulla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il *Bureau International des Expositions* (BIE) sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. Rileva, in via preliminare, che il BIE è l'organizzazione intergovernativa che gestisce le Esposizioni Universali e Internazionali (Expo): essa venne creata nel 1928 tramite la Convenzione di Parigi, che divenne effettiva a partire dal 1931; quelle gestite dal BIE sono esposizioni internazionali di natura non commerciale, organizzate ufficialmente da uno Stato, e prevedono la partecipazione, in qualità di partecipanti ufficiali, di Paesi e Organizzazioni internazionali intergovernative e, come partecipanti non ufficiali, di entità pubbliche e private, nazionali e internazionali. Fa notare che l'Italia, in qualità di Stato ospitante dell'edizione 2015 (che, come è noto, avrà luogo a Milano), nel rispetto delle disposizioni previste dalla Convenzione di Parigi del 1928, così come modificata, e dai Regolamenti BIE, è tenuta a creare una serie di meccanismi volti a facilitare la partecipazione dei partecipanti ufficiali e non ufficiali. Sottolinea che, a tal fine, sin dall'aprile 2010 l'Italia si è impegnata a procedere alla stipulazione di un « accordo di sede » tra il Governo italiano e il BIE (come, peraltro, già avvenuto nel caso

dell'esposizione di Saragozza 2008): l'accordo di sede in questione, quindi, è finalizzato a determinare i meccanismi che faciliteranno la partecipazione di Stati, Organizzazioni internazionali, soggetti pubblici e privati di tutto il mondo all'Expo Milano 2015, anche garantendo loro le necessarie condizioni fiscali e operative secondo la prassi già invalsa in precedenti edizioni.

Passando al merito del provvedimento, evidenzia che l'ambito dell'Accordo di sede in esame riguarda, in primo luogo, le agevolazioni da accordare al personale permanente dei partecipanti ufficiali, ossia ai rappresentanti dei Governi o delle Organizzazioni internazionali intergovernative che intendano partecipare all'esposizione (Commissari generali delle Sezioni dei partecipanti ufficiali), al personale accreditato presso le singole Sezioni, ai familiari a carico e al personale dipendente al seguito. Rileva altresì che l'Accordo copre anche le agevolazioni che l'Italia intende concedere ai soggetti autorizzati dal Commissario generale dell'Esposizione (partecipanti non ufficiali); ciò alla luce della crescente importanza e ruolo che vanno assumendo nelle Expo i cosiddetti partecipanti non ufficiali, ossia il settore privato e la società civile.

Passando ai profili di più immediato interesse della Commissione, sottolinea, innanzitutto, l'articolo 6, che disciplina l'ingresso e il soggiorno dei vari rappresentanti dei partecipanti all'Expo, prevedendo, al comma 2, il rilascio, da parte del Cerimoniale diplomatico della Repubblica a talune categorie di soggetti, di una carta di identità a validità limitata, che esime tali lavoratori dal rilascio del permesso di soggiorno. Evidenzia, poi, l'articolo 12, che prevede l'esenzione da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana, nonché sui salari, emolumenti, indennità pagati dai Commissariati generali di sezione (organi in rappresentanza di ciascuno Stato o organizzazione partecipante) o per loro conto in corrispettivo dell'attività lavorativa svolta in occasione dell'Esposizione per il personale delle Sezioni che non abbia la cittadi-

nanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano. Sottolinea, altresì, che il disegno di legge di ratifica, all'articolo 3, prevede una copertura finanziaria degli oneri, attraverso l'utilizzazione del programma fondi di riserva e speciali del Ministero dell'economia e delle finanze con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In conclusione, preso atto degli aspetti di competenza della Commissione e vista l'importanza di tale ratifica, che è volta a contribuire alla buona riuscita dell'Expo Milano 2015, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo della XI Commissione. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 settembre 2012.

**Predisposizione del programma dei lavori
per il periodo ottobre-dicembre 2012.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 26 settembre 2012.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 3871 Gnechchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 15.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il deputato Aniello Formisano cessa di fare parte della Commissione.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali.
C. 3693 Gnechchi, C. 5215 Santelli e C. 5219 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 19 settembre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta sono stati richiesti al Governo dati ed elementi conoscitivi in relazione alla verifica della platea dei soggetti potenzialmente beneficiari dei provvedimenti in esame e dei conseguenti oneri finanziari.

In proposito, fa presente che – come già emerso nella riunione del Comitato ristretto nominato per l'esame delle proposte di legge n. 3871 e abbinate, appena conclusasi – non sono ancora pervenuti alla Commissione i dati richiesti: chiede, pertanto, al viceministro di indicare i tempi previsti per l'adempimento di tale impegno, fermo restando che entro la prossima settimana – anche in assenza di elementi informativi utili – si è convenuto che si proceda comunque alla conclusione dell'esame preliminare e alla determinazione delle successive fasi dell'*iter*.

Il viceministro Michel MARTONE comunica che il Ministero ha assicurato che farà di tutto per fornire i dati richiesti alla Commissione, avendone già investito anche l'INPS, che sta svolgendo i necessari approfondimenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto di quanto comunicato dal viceministro Martone, avverte che – anche in base agli elementi emersi nella richiamata riunione del Comitato ristretto nominato per l'esame delle proposte di legge n. 3871 e abbinate, in cui diversi rappresentanti di

gruppo hanno esposto le proprie perplessità e lamentato una scarsa collaborazione del Governo con il Parlamento – la presidenza invierà in tempi brevi, ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, una lettera per richiamare il Governo a improntare la propria azione a principi di leale collaborazione con la Commissione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 5434).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5434, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

considerato che il provvedimento reca disposizioni che danno una significativa risposta ad esigenze da lungo tempo prospettate a livello di diritto internazionale;

rilevato, peraltro, che ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato competente in materia in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguire, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato, fatta eccezione per determinate fattispecie;

osservato che tale norma dovrà essere applicata nell'ordinamento interno anche alla luce degli orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza italiana, che tende ad offrire una tutela significativamente estesa al lavoratore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la necessità di assicurare che la ratifica ed esecuzione della Convenzione dia luogo ad un'applicazione del principio dell'immunità giurisdizionale, per quanto attiene la specifica fattispecie del diritto del lavoro, che possa riconoscere la corretta distinzione degli atti compiuti in funzione delle attività gestionali, tipici del rapporto privatistico, per i quali appare appropriato riconoscere il ruolo della giurisdizione interna, con particolare riferimento a tutte le mansioni che non attengono alla pura sfera diplomatica.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5440 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute ».	
Audizione di rappresentanti della Federazione medico sportiva italiana (FMSI)	132
Audizione di rappresentanti della Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), di Farmindustria, della Federazione ordine dei farmacisti, della Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati (FIAMO) e di OmeoImprese	132
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), della Federazione delle società medico-scientifiche italiane (FISM), del Sindacato italiano veterinari medicina pubblica (S.I.V.e M.P.) e dell'Opera nazionale assistenza orfani medici sanitari italiani (ONAOSI)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2012.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5440 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute ».

Audizione di rappresentanti della Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.30.

Audizione di rappresentanti della Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), di Farmindustria, della Federazione ordine dei farmacisti, della Federazione

Italiana Associazioni e Medici Omeopati (FIAMO) e di OmeoImprese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.50.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), della Federazione delle società medico-scientifiche italiane (FISM), del Sindacato italiano veterinari medicina pubblica (S.I.V.e M.P.) e dell'Opera nazionale assistenza orfani medici sanitari italiani (ONAOSI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	133
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	136

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio	135
AVVERTENZA	135

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 25 settembre.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 settembre scorso il relatore, onorevole Dima, ha illustrato il provvedimento e che nella seduta di ieri il seguito dell'esame è stato rinviato.

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*), che chiede la riformulazione del comma 16 dell'articolo 8 del decreto-legge, con riferimento sia all'ambito sia ai tempi di applicazione della disposizione concernente l'innalzamento al 20 per cento del contenuto minimo di succo naturale nelle bevande a base di frutta. In particolare, come già evidenziato in sede di relazione introduttiva, ha inteso segnalare la necessità di un'immediata applicazione della disposizione, prevedendo al contempo una fisiologica fase transitoria per la commercializzazione delle scorte.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) rileva che il decreto-legge contiene anche altre disposizioni di interesse del settore primario e a tutela della salute, come quelle in materia di sicurezza alimentare, relative al consumo di pesce crudo e di latte crudo. Si tratta di disposizioni che il suo gruppo valuta positivamente, come pure positivo è il giudizio sulla soppressione del Consorzio anagrafi animali (CO.AN.AN), con l'auspi-

cio che ad essa si aggiunga la soppressione di ulteriori organismi pubblici.

Per questi motivi, il gruppo Italia dei valori può dichiararsi parzialmente soddisfatto della parte del decreto di competenza della Commissione Agricoltura. Annuncia tuttavia che il gruppo si asterrà nella imminente votazione, non potendo votare a favore del provvedimento considerato nel suo complesso, sul quale la sua definitiva posizione dipenderà dall'esito delle proposte emendative che dallo stesso gruppo saranno presentate in sede di Commissione di merito.

Viviana BECCALOSSO (PdL) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta del relatore, pur dovendo esprimere a titolo personale le sue riserve sul provvedimento e sull'operato del Governo Monti. Nello specifico, ricorda che il Governo aveva inizialmente pensato di fare cassa con una tassa sul cosiddetto «cibo spazzatura», ivi comprese le bibite analcoliche. Ritiene che si tratti di un'impostazione sbagliata, sia perché il sistema fiscale già penalizza abbastanza chi paga le tasse sia perché le tasse non costituiscono uno strumento idoneo per educare i cittadini ad una corretta alimentazione. A suo giudizio, questo obiettivo va perseguito educando le giovani generazioni nelle famiglie e nelle scuole, come peraltro avviene in molte regioni. Ricorda inoltre che la dieta mediterranea, sia come singoli cibi e bevande che come metodo di alimentazione, costituisce un modello apprezzato in tutto il mondo. Fa poi presente che gli italiani, rispetto a quanto accade in altri paesi, consumano più acqua e meno bevande alcoliche e analcoliche.

Infine, osservando che il decreto-legge assorbe sostanzialmente il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 4108, 4114 e 5090, invita la Commissione a valutare tale aspetto ai fini dell'eventuale seguito dell'esame delle citate proposte.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) annuncia che il suo gruppo voterà a favore della proposta del relatore, giudicando

favorevolmente, in particolare, la proposta di immediata applicazione dell'obbligo relativo al contenuto minimo di succo naturale nelle bevande a base di frutta nonché la proposta di una fase transitoria, che servirà sia alle aziende per commercializzare le scorte di prodotto sia al Governo, per gli ulteriori adempimenti di sua competenza.

Rileva infine che la Commissione dovrà valutare gli effetti del decreto-legge sull'esame delle proposte di legge C. 4108 e abbinate, auspicando che si definisca una soluzione condivisa.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) fa presente che il gruppo Lega Nord Padania voterà in senso contrario, in ragione delle modalità con le quali si è sviluppata la vicenda del decreto-legge, caratterizzata prima da annunci da parte del Governo e poi da una retromarcia, sotto la pressione delle *lobby* dei produttori di bibite.

In sostanza, ritiene che il decreto-legge, con il comma 16 dell'articolo 8, realizzi un tentativo maldestro del Governo di bloccare l'*iter* dei progetti di legge sulle bevande a base di frutta avviato dalla Commissione. Infatti, con tale disposizione, l'applicazione dell'innalzamento al 20 per cento del contenuto di succo naturale che deve essere contenuto nelle bevande analcoliche a base di frutta viene rinviata indefinitamente, in quanto dipenderà dalla conclusione con esito positivo della procedura di cui alla direttiva 98/34/CE, evento che potrebbe non verificarsi mai. Ritiene pertanto incongruo compiacersi del fatto che il Governo ha ripreso una parte del testo della Commissione, visto che l'effettivo risultato sarà opposto a quello voluto dalla Commissione medesima e confermerà che il Governo è asservito agli interessi del sistema agroindustriale.

Teresio DELFINO (UdCpTP) preannuncia che il suo gruppo voterà a favore della proposta di parere del relatore, che auspica sia integralmente accolto dalla Commissione di merito.

Rileva quindi che il decreto-legge affronta, sia pure in modo non organico, una questione posta dalla Commissione e

che, nell'attuale fase della legislatura, deve considerarsi positivamente l'inserimento in un decreto-legge di una norma che è stata lungamente oggetto del lavoro della Commissione. Si tratta infatti di un modo di accelerare l'iter dell'accoglimento di istanze che la Commissione ha condiviso.

Premesso poi che il decreto-legge presenta luci e qualche ombra, sottolinea che in ogni caso occorre sostenere e rendere significativa in tutti gli ambiti l'azione del Governo per promuovere lo sviluppo del Paese, obiettivo espressamente indicato anche nel titolo del provvedimento in esame.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con condizione, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 26 settembre 2012.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.

C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino, e C. 5304 Callegari.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima, C. 5112 Delfino e C. 5237 Fogliato.

ALLEGATO

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5440, recante « Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute »;

premesso che:

l'articolo 8, comma 16, del decreto-legge n. 158 prevede che: « Decorsi sei mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento »;

la disposizione è oggetto anche delle proposte di legge C. 4108, 4114 e 5090, delle quali la Commissione Agricoltura ha elaborato un testo unificato, che contiene una più compiuta disciplina della materia, che comprende l'insieme delle bevande analcoliche a base di frutta, nonché disposizioni in materia di etichettatura e di sanzioni e per la valorizzazione e la promozione delle bevande a base di frutta di origine italiana;

in particolare, mentre l'articolo 8, comma 16, fa riferimento solo alle bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (ovvero quelle vendute con il nome di uno o più frutta a succo o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino), il testo unificato della Commissione Agricoltura, all'articolo 2, prevede che l'obbligo relativo al contenuto minimo di succo naturale di frutta, pari al 20 per cento, si applichi anche alle bevande di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286 (ovvero alle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi o di paste aromatizzanti di agrumi);

appare necessario, a tutela del consumatore, prevedere che una uguale disciplina sul contenuto minimo di frutta – ovvero l'innalzamento dal 12 al 20 per cento – si applichi a tutte le bevande che nella denominazione, nella presentazione, nel gusto o nell'aroma richiamino la frutta;

appare altresì necessario prevedere l'immediata applicabilità della disposizione, prevedendo al contempo una fase

transitoria nella quale sia consentita la commercializzazione delle scorte di prodotto non rispondente ai nuovi requisiti di legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 8, comma 16, del decreto-legge, sia riformulato come segue:

a) si preveda che la norma si applichi anche alle bevande di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286;

b) si preveda l'immediata applicabilità della disposizione, con la previsione di una fase transitoria di quattro mesi, nella quale le bevande prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, prive del contenuto minimo obbligatorio dallo stesso previsto, possono ancora essere commercializzate.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012. Doc. LVII, n. 5- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	138
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 502 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	147
Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE. Atto n. 503 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	150

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 153

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:

Comunicazioni del Presidente	153
<i>ERRATA CORRIGE</i>	155

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.05.

Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012.

Doc. LVII, n. 5-*bis*.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che sulla base del calendario previsto nell'ambito del Semestre europeo, la legge di contabilità pubblica n. 196/2009 dispone che il processo di programmazione inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli

obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma contenuti nel DEF.

Sulla base del Programma nazionale di riforma (PNR) e del Patto di Stabilità contenuti nel DEF in data 30 maggio 2012 la Commissione europea ha elaborato le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati. Il 10 luglio 2012 il Consiglio ECOFIN ha esaminato e approvato le raccomandazioni della Commissione.

Anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee, la legge di contabilità prevede la presentazione, entro il 20 settembre di ogni anno, di una Nota di aggiornamento del DEF.

Tale nota costituisce uno degli strumenti nei quali si articola il ciclo di bilancio, la cui presentazione è pertanto obbligatoria, in base a quanto dispone l'articolo 7 della sopra richiamata legge di contabilità n. 196/2009.

L'articolo 10-bis della legge di contabilità prevede che la Nota di aggiornamento del DEF contenga:

l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento, nonché le eventuali integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo sul Programma di stabilità e al PNR;

l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea;

l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso

di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42/2009 di attuazione del federalismo fiscale;

l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.

Alla Nota di aggiornamento del DEF sono allegate le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali (Doc. LVII n. 5-bis – Allegato I, vol. 1 e 2).

Con riferimento alla Nota di aggiornamento del DEF 2012, ricorda che, a seguito dell'avvio del programma di *spending review*, attuato con il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, nell'ambito della risoluzione parlamentare di approvazione della Nota medesima dovrebbero anno essere indicati i disegni di legge collegati mediante cui attuare il predetto programma.

In ordine al quadro macroeconomico, la Nota presenta una revisione al ribasso delle stime formulate ad aprile sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per gli anni successivi, in considerazione del deterioramento dello scenario macroeconomico internazionale manifestatosi nel corso dell'anno, a seguito dell'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano, nonché per effetto dell'incertezza che ha caratterizzato il contesto dell'area dell'euro.

Nel secondo trimestre dell'anno, infatti, il commercio e la produzione mondiale hanno registrato un rallentamento rispetto al primo trimestre.

L'attività economica mondiale, in realtà, anche nel primo trimestre ha comunque manifestato un ritmo moderato, frenato dalla stagnazione in Europa e dal rallentamento negli Stati Uniti. La debolezza della domanda dei paesi avanzati ha, inoltre, provocato un rallentamento anche nelle principali economie emergenti.

Secondo le ultime proiezioni del Fondo monetario internazionale (FMI), diffuse

nel *World Economic Outlook Update* del 16 luglio 2012, il PIL mondiale è previsto crescere del 3,5 per cento nel 2012 e del 3,9 per cento nel 2013, circa mezzo punto in meno rispetto a quanto previsto in primavera.

La Nota evidenzia come, secondo le principali organizzazioni internazionali, il rallentamento diffuso sia dovuto, da un lato, alle criticità legate alla gestione della crisi dei debiti sovrani dei paesi dell'area dell'euro, dall'altro, ai timori legati alle imminenti decisioni di politica fiscale negli Stati Uniti.

In particolare, il riemergere, da aprile, delle tensioni sui mercati finanziari – con un nuovo allargamento dei differenziali tra i rendimenti delle obbligazioni emesse da alcuni Stati europei rispetto ai *bund* tedeschi – ha determinato, nel complesso, un deterioramento delle prospettive di crescita dell'economia europea.

Nel secondo trimestre del 2012, infatti, il PIL dell'area dell'euro è diminuito dello 0,2 per cento rispetto all'andamento già « piatto » del trimestre precedente.

In considerazione dell'indebolimento delle prospettive economiche mondiali, la Nota di aggiornamento rivede il quadro macroeconomico per l'anno in corso e per il triennio 2013-2015, evidenziando un andamento dell'economia italiana meno favorevole rispetto alle previsioni formulate nel DEF. In particolare, per il 2012 la contrazione del PIL italiano è stimata pari al 2,4 per cento rispetto all'1,2 per cento precedentemente indicato. Una contrazione è attesa anche per il 2013, anno in cui il PIL è previsto ridursi dello 0,2 per cento, principalmente per l'effetto di trascinarsi del calo registrato l'anno precedente.

Negli anni successivi l'attività economica tornerebbe a crescere, dell'1,1 per cento nel 2014 e dell'1,3 per cento nel 2015, beneficiando soprattutto del miglioramento della domanda mondiale. Secondo la Nota, a partire dal 2014 comincerebbero, inoltre, ad emergere gli effetti positivi determinati dai recenti provvedimenti varati dal Governo.

Il rallentamento dell'economia italiana nell'anno in corso è imputato all'effetto congiunto di fattori esogeni – come il generale indebolimento della crescita economica mondiale – e fattori interni, quali le manovre di consolidamento dei conti pubblici adottate finora dal Governo, anche per contrastare le tensioni sui titoli di Stato nazionali.

Come riportato nella Nota, infatti, la congiuntura economica italiana, già penalizzata nel breve periodo dalle necessarie misure di consolidamento fiscale, è stata ulteriormente colpita dalle tensioni sui mercati finanziari e sul credito, che hanno comportato, oltre all'ampliamento dei divari tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e di quelli tedeschi, una elevata volatilità degli *spread* che ha scoraggiato gli investitori internazionali a detenere titoli italiani.

Della situazione hanno sofferto gli istituti di credito operanti sul mercato interno, che hanno visto aumentare in maniera rilevante i propri costi di approvvigionamento, con una conseguente traslazione sui tassi di finanziamento alle famiglie e alle imprese. Inoltre, la crescita dell'offerta di credito al settore privato è gradualmente rallentata fino a dare alcuni segnali di contrazione.

Rispetto alle previsioni contenute nel DEF 2012, tutte le variabili del quadro macroeconomico manifestano un rallentamento.

Nel dettaglio, i consumi nazionali si ridurrebbero del 2,6 per cento nel 2012 – ben più di quanto stimato nel DEF – e continuerebbero a contrarsi anche nell'anno successivo, attestandosi a -0,7 per cento. In tale ambito, la spesa delle famiglie residenti scenderebbe a -3,3 per cento nel 2012. Sulle decisioni di spesa delle famiglie inciderebbero l'andamento del mercato del lavoro e quello del reddito disponibile, in un contesto di fiducia attualmente ai minimi storici.

Riguardo agli investimenti fissi lordi, per l'anno in corso è prevista una riduzione dell'8,3 per cento, rispetto a -3,5 per cento stimato ad aprile. La revisione al ribasso delle previsioni è ascrivibile so-

prattutto alla dinamica negativa degli investimenti in macchinari e attrezzature (-10,6 per cento), particolarmente sensibili alla congiuntura. Anche il settore delle costruzioni continua a manifestare una forte debolezza.

Per ciò che concerne gli scambi con l'estero, le esportazioni sono previste crescere nell'anno in corso dell'1,2 per cento in linea con quanto previsto nel DEF, fornendo in tal modo un contributo positivo alla crescita.

Per quanto concerne il mercato del lavoro, la Nota, sulla base degli andamenti congiunturali, rivede in senso peggiorativo le stime del tasso di disoccupazione, il quale si attesterebbe nel 2012 al 10,8 per cento (un valore più alto di circa 1,5 punti percentuali rispetto alle stime di aprile) e registrerebbe una ulteriore crescita nel 2013, raggiungendo l'11,4 per cento. Nel biennio successivo il tasso dovrebbe tornare a ridursi fino al 10,9 per cento nel 2015.

Per quanto concerne l'inflazione, la Nota registra rispetto alle stime del DEF, una minore pressione inflativa nell'anno in corso, in parte determinata dallo slittamento dell'incremento delle aliquote IVA da ottobre 2012 a luglio 2013. L'inflazione programmata è pertanto stimata stabile all'1,5 per cento nel periodo considerato.

L'indebolimento congiunturale dell'economia mondiale è stato segnalato dai principali organismi internazionali. Da ultimo, l'OCSE ha provveduto ad aggiornare le previsioni di crescita dei principali paesi industrializzati, nell'*Interim Assessment* presentato il 6 settembre 2012.

Il peggioramento del ciclo congiunturale generato dal riacutizzarsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano, con il conseguente aumento dei tassi di interesse, e dal rallentamento della crescita globale, si riflette sull'evoluzione della finanza pubblica.

Sulla base dell'articolo 10-bis della legge di contabilità, la Nota, presenta dunque, oltre alle nuove previsioni macroeconomiche, un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Nel 2012 l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche a legislazione vigente è stimato al 2,6 per cento del PIL, superando di circa 1 punto percentuale il valore indicato nel DEF. In termini strutturali, ossia al netto della componente ciclica e delle misure *una tantum*, il percorso di risanamento delle finanze pubbliche rimane sostanzialmente invariato rispetto a quanto programmato nel DEF 2012 per gli anni 2012 e 2013.

Il nuovo quadro di finanza pubblica tiene altresì conto degli interventi contenuti nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge n. 135/2012) sulla *spending review* e nel decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 in materia sanitaria, in corso di conversione.

In particolare, il decreto-legge n. 95/2012 mira a rafforzare la correzione strutturale degli andamenti tendenziali della spesa, operandone una correzione pari complessivamente, nel quadriennio 2012-2015, a circa 39 miliardi di euro, destinati in parte prevalente a compensare il differimento dell'incremento delle aliquote IVA, precedentemente previsto a decorrere dall'ottobre del 2012 ed, in parte residuale, a finanziare alcune spese imprevedute o indifferibili (terremoto Emilia, missioni di pace internazionali ed altro); viene inoltre ridotto di circa 0,6 miliardi l'indebitamento netto per il 2012 e per il 2015.

Il quadro di finanza pubblica riportato nel DEF dell'aprile 2012, che prevedeva il raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2013 (con un indebitamento netto strutturale pari allo 0,6 per cento del Pil, vale a dire *close to balance*) viene sostanzialmente confermato nella Nota di aggiornamento: pur in presenza di un deterioramento dei dati finanziari, con un indebitamento netto tendenziale che peggiora di 0,9 punti nell'anno in corso (dall'1,7 al 2,6 per cento del PIL) e di 1,1 punti nell'anno successivo (dallo 0,5 all'1,6 per cento), in termini strutturali, nel 2013, il valore strutturale dell'indebitamento medesimo si prevede comunque in pareggio, rimanendo pressoché stabile nel prosieguo.

Il peggioramento dei dati di finanza pubblica rispetto alla situazione prevista in aprile, come dettagliatamente esposto nella successiva tavola sul conto economico della PA, è correlato: *a)* ad una evoluzione delle entrate meno favorevole del previsto; *b)* ad un maggior costo del debito. Tali voci trovano tuttavia parziale compensazione in una dinamica più contenuta di alcune voci di spesa, in particolare redditi da lavoro dipendente e consumi intermedi.

Negli anni successivi l'indebitamento tende a ridursi progressivamente, pur posizionandosi su valori più elevati di quelli previsti nel DEF, con un valore finale al 2015 pari all'1,4 per cento (anziché zero, come indicato ad aprile). In termini strutturali, tuttavia, *dato l'incremento ed il prolungarsi dell'output gap* lungo tutto il periodo di previsione, il saldo in questione si conferma sostanzialmente in linea con l'obiettivo di medio periodo di bilancio in pareggio.

Concorre al miglioramento del deficit l'incremento dell'avanzo primario, in progressivo aumento dal 2,9 per cento del PIL previsto per quest'anno al 4,8 per cento del 2015. In tal senso opera l'andamento delle entrate, atteso che: *a)* le entrate finali si situano, all'inizio ed alla fine del periodo considerato, su un valore del 48,9 per cento di PIL, e su valori ancor maggiori nei due anni intermedi (49,6 nel 2013 e 49,1 per cento nel 2014), in relazione alle modalità di aumento delle aliquote IVA stabilite dal decreto-legge n. 95/2012, che, com'è noto, ne ha previsto l'incremento di 2 punti percentuali nel semestre luglio-dicembre 2013 e la successiva riduzione di un punto dal 1° gennaio 2014; *b)* le spese finali al netto interessi sono previste decrescere di circa 2 punti percentuali di PIL, passando dal 46 per cento del 2012 al 44 per cento nel 2015, in virtù sia delle misure di contenimento introdotte nel corso del 2011, sia degli effetti di razionalizzazione avviati con la *spending review*.

Per quanto concerne la spesa per interessi, le tensioni sui mercati finanziari, con le conseguenti ripercussioni sul debito pubblico, ne comportano un aumento dal 5,5 per cento di PIL nel 2012 al 6,3 per

cento nel 2015 (rispetto al 4,9 per cento nel 2011), in crescita rispetto alle stime DEF lungo tutto il periodo d'esame.

Per quanto concerne, infine, la pressione fiscale, essa registra quest'anno un consistente aumento di più di 2 punti percentuali di PIL, passando dal 42,5 per cento del 2011 al 44,7 per cento. Nel 2013 la crescita della pressione fiscale proseguirebbe fino al 45,3 per cento per poi tornare nel 2015 al valore iniziale del periodo (44,6 per cento), in linea con la prevista variazione delle aliquote IVA.

Per quanto concerne il rapporto debito pubblico/PIL, il nuovo quadro indica un incremento nel 2012, a causa della revisione da parte della Banca d'Italia del consuntivo 2010 e 2011 e del peggioramento delle previsioni di crescita.

Il livello del rapporto debito/PIL si attesterebbe al 126,4 per cento per l'anno in corso, con un lieve ulteriore rialzo nel 2013, dove verrebbe raggiunto il valore massimo del 127,1 per cento.

Soltanto a partire dal 2014, il rapporto debito/PIL è previsto seguire un andamento decrescente.

Nella Nota, il Governo delinea il suo impegno alla riduzione del debito pubblico, secondo il profilo programmatico illustrato nella tabella che segue, esprimendo la volontà di dare attuazione nei prossimi mesi agli strumenti creati per procedere alla valorizzazione e successiva dismissione del patrimonio dello Stato, sia degli immobili sia delle partecipazioni pubbliche.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2012.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, alla luce della relazione svolta e tenuto conto del rilievo del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Marco MAGGIONI (LNP) chiede al relatore se siano previsti emolumenti per i componenti della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, che il provvedimento istituisce.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, osserva che, a sua conoscenza, non risultano compensi; si riserva in ogni caso un approfondimento sul punto.

Marco MAGGIONI (LNP) prende atto di quanto affermato dal relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva che la questione sollevata dall'onorevole Maggioni investe più direttamente le competenze della Commissione Bilancio.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, per quanto di competenza della XIV Commissione, sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Italo BOCCHINO (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Massimo POMPILI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Nuovo testo C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2012.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, ribadisce, come già detto in sede di illustrazione del provvedimento, che esso non reca disposizioni che presentano profili di criticità sotto il profilo della loro compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Massimo POMPILI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Italo BOCCHINO (FLpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

C. 5446 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, evidenzia che il disegno di legge in oggetto, di iniziativa del Governo, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il *Bureau International des Expositions* (BIE) sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

Si tratta di un « accordo di sede » tra il Governo italiano e il BIE finalizzato a determinare i meccanismi che faciliteranno la partecipazione di Stati, Organizzazioni Internazionali, soggetti pubblici e privati di tutto il mondo all'Expo Milano 2015, anche garantendo loro le necessarie condizioni fiscali e operative secondo la prassi già invalsa in precedenti edizioni.

Come evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento, nel *Dossier* di registrazione, trasmesso nell'aprile 2010 dalle autorità italiane al Segretario generale del BIE, l'Italia si è impegnata a procedere alla stipulazione di un accordo di sede, analogamente a quanto avvenuto tra Spagna e BIE in occasione dell'esposizione di Saragozza 2008. Le disposizioni inserite nel testo dell'Accordo trovano quindi fondamento in impegni derivanti dalla Convenzione di Parigi del 1928, in impegni assunti dall'Italia con il Dossier di registrazione (approvato dal BIE nel corso della 148a Assemblea generale del 23 novembre 2010) e nella prassi adottata dai Paesi ospitanti nelle precedenti esposizioni universali.

Ricorda che le esposizioni organizzate con il *Bureau International des Expositions*, che non hanno natura commerciale, comportano obblighi precisi a carico di chi le ospita, stabiliti dalla Convenzione di Parigi del 1928 e dai Regolamenti dello stesso *Bureau*. La Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928, che ha subito nel corso degli anni diversi interventi di aggiornamento da parte del BIE, è lo strumento giuridico che disciplina l'organizzazione delle Expo e fornisce le garanzie necessarie ad assicurare sia una buona organizzazione sia un'adeguata partecipazione a tali eventi globali.

Quanto al contenuto, l'Accordo consta di un breve preambolo e di 25 articoli.

L'articolo 1 contiene una serie di definizioni indispensabili per la corretta comprensione e attuazione dell'Accordo.

L'articolo 2 esplicita l'oggetto dell'Accordo, finalizzato a favorire il successo dell'Esposizione.

L'articolo 3 precisa la responsabilità del BIE in ordine al rispetto delle disposizioni della Convenzione di Parigi in relazione all'Expo Milano 2015.

Ai sensi dell'articolo 4 il Commissario Generale dell'Expo 2015 rappresenta il Governo italiano nei confronti del BIE e, in conformità alla normativa italiana, è garante della realizzazione dell'esposizione.

L'articolo 5 definisce le responsabilità dell'Organizzatore, che è una società di interesse nazionale l'attuazione del cui oggetto sociale costituisce un impegno assunto dal Governo italiano nei confronti del BIE, da effettuarsi nel limite delle risorse preordinate a tale finalità.

L'articolo 6 disciplina l'ingresso e il soggiorno dei vari rappresentanti dei partecipanti all'Expo. In particolare il comma 2 prevede il rilascio, da parte del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica a talune categorie di soggetti, di una carta di identità a validità limitata, che li esime dal rilascio del permesso di soggiorno.

L'articolo 7 prevede che « Expo Milano 2015 spa », che è Organizzatore dell'evento, possa chiedere al Ministero dello Sviluppo economico l'assegnazione di frequenze radiomobili limitatamente alle attività connesse all'Expo e per il periodo gennaio 2013 – marzo 2016 e a titolo gratuito, a valere sulle risorse preordinate dell'Organizzatore medesimo.

Con l'articolo 8 si dispone in tema di assicurazione obbligatoria contro terzi.

L'articolo 9 individua le prerogative dei Commissari generali di sezione (ossia i rappresentanti nominati da ciascuno Stato o organizzazione partecipante), i quali potranno stipulare contratti, acquisire e cedere beni immobili, stare in giudizio. L'articolo 15 riconosce le medesime prerogative ai partecipanti non ufficiali (ossia

ogni entità giuridica nazionale o estera autorizzata a partecipare: in particolare amministrazioni pubbliche territoriali, aziende e organizzazioni della società civile).

Ai sensi dell'articolo 10 i Commissariati generali di Sezione sono esenti dall'imposta sui redditi delle società (IRES) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), limitatamente alle attività istituzionali (e non commerciali) poste in essere nell'ambito dell'Expo 2015 (comma 1); il comma 2 dispone l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (ove applicabile) per i fabbricati appartenenti ai Commissariati generali di Sezione situati all'interno dell'area destinata all'Esposizione; il comma 3 stabilisce l'esenzione dal pagamento di imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi necessari ai Commissariati generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini istituzionali non commerciali; la norma dispone, altresì, la non imponibilità, ai fini IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, territorialmente rilevanti in Italia (comma 5), l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale (comma 6), dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica di possesso sui veicoli nonché una limitata esenzione dalle accise su carburanti e veicoli (comma 9).

L'articolo 11 dispone in materia di assicurazioni sociali e sanitarie per il personale delle Sezioni.

L'articolo 12 prevede l'esenzione da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana, nonché sui salari, emolumenti, indennità pagati dai Commissariati generali o per loro conto in corrispettivo dell'attività lavorativa svolta in occasione dell'Esposizione per il personale delle Sezioni che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano.

L'articolo 13 stabilisce il riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da autorità estere al personale delle Sezioni.

Con l'articolo 14, si dispone in tema di frequenza al sistema scolastico nazionale e di accogliimento, dietro richiesta, di un minimo flusso di studenti da parte delle istituzioni scolastiche nei limiti delle risorse preordinate allo scopo e disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 16 dispone il regime di esenzione per i partecipanti non ufficiali; in particolare si tratta di esenzione da IRES e IRAP nell'ambito delle attività non commerciali svolte all'interno del proprio spazio espositivo (comma 1); dal pagamento dell'imposta municipale propria (ove applicabile) per i fabbricati posseduti situati all'interno dell'area destinata all'Expo (comma 2); dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali degli atti, delle transazioni e delle operazioni finanziarie relativi ai fabbricati (comma 3). Gli articoli 17 e 18 completano il quadro delle disposizioni relative al personale dei Partecipanti non ufficiali.

L'articolo 19 individua le agevolazioni fiscali per l'Organizzatore; in particolare il comma 4 dispone l'esenzione dall'IRES per i contributi erogati dallo Stato e da enti pubblici; il comma 5 prevede la riduzione dei prelievi per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e diffusione di messaggi pubblicitari; il comma 6 stabilisce l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, per atti e transazioni concernenti terreni e fabbricati necessari all'Organizzatore per la realizzazione dell'Expo.

L'articolo 20 individua le agevolazioni fiscali per il Proprietario (ossia la Società AREXPO spa, titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano 2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie a favore dell'Organizzatore).

Gli articoli 21-25, infine, riportano le clausole finali dell'Accordo. In particolare l'articolo 21 prevede la creazione di una fondazione o di un centro volto a garantire l'eredità tematica di Expo Milano 2015 senza oneri per lo Stato.

Gli articoli 23 e 24 prevedono, per la soluzione delle controversie, una clausola

arbitrale sulla base delle disposizioni della Convenzione di Parigi del 1928 ovvero un arbitrato previsto dagli atti del BIE.

L'articolo 25 prevede che l'Accordo entri in vigore alla data di conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. L'Accordo rimarrà in vigore sino al 30 giugno 2016, ad eccezione del comma 6 dell'articolo 19, che resterà in vigore sino al 30 aprile 2017.

Quanto al disegno di legge di ratifica, si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il *Bureau International des Expositions* sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015.

L'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri e reca l'autorizzazione di spesa pari a euro 135.000 per il 2014 ed euro 315.000 per il 2015. Tali fondi si rinvengono mediante corrispondente riduzione, nella misura di 315.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Rileva che la riduzione degli stanziamenti per copertura complessiva degli oneri attuativi del provvedimento, pari a 600.000 euro (315.000 euro per il 2014 ed altrettanti per il 2015), appare superiore agli oneri stessi, stimati complessivamente in 450.000 euro (135.000 euro per il 2014 e 315.000 per il 2015).

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea il rilievo dell'Accordo in questione, finalizzato a determinare i meccanismi che faciliteranno la partecipazione di Stati, Organizzazioni Internazionali, soggetti pubblici e privati di tutto il mondo all'Expo Milano 2015. L'Accordo rappresenta la risposta importante alle richieste del Sindaco Pisapia, commissario straordinario del Governo, affinché l'Expo 2015 rappresenti una occasione di sviluppo oltre che per la città di Milano, anche per l'intera Regione Lombardia ed il Paese nel suo complesso.

Marco MAGGIONI (LNP) ritiene che il provvedimento, per il rilievo della materia affrontata, avrebbe meritato un più ampio esame. Si tratta infatti di misure particolarmente importanti, anche tenuto conto delle loro ricadute economiche, che il gruppo della Lega non intende certo ostacolare.

Preannuncia tuttavia, non per i contenuti del disegno di legge ma per il metodo di lavoro adottato dalla Commissione, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
Atto n. 502.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema in titolo apporta correzioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 155 del 2010 di recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della L. 88/2009 (legge comunitaria 2008), che consente al Governo di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, entro ventiquattro mesi dalla loro entrata in vigore.

La relazione illustrativa evidenzia che le modifiche proposte trovano giustificazione con riferimento alle criticità emerse nel primo anno di applicazione del decreto legislativo n. 155 e all'esito del confronto tecnico avvenuto nell'ambito del Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente (d'ora in avanti Coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto).

La stessa relazione sottolinea che lo schema introduce, nel rispetto dei limiti definiti dalla delega parlamentare, modifiche ed integrazioni che, senza alterare la disciplina sostanziale del decreto, colmano carenze normative o correggono disposizioni risultate, nel corso della loro applicazione, particolarmente problematiche. Le novelle sono altresì finalizzate a consentire un miglior recepimento della direttiva e ad assicurare un maggiore raccordo fra regioni e province autonome ed il Ministero dell'ambiente.

Di seguito darà conto delle modifiche più rilevanti, mentre non si soffermerà su quelle volte alla correzione di refusi o a dare maggiore coerenza o migliore comprensibilità al testo.

L'articolo 1 novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 155 del 2010 al fine – dichiarato nella relazione illustrativa – di rendere le definizioni maggiormente aderenti a quelle recate dalla normativa comunitaria. È questa la finalità delle novelle alle lettere *h*), *u*) e *v*). La novella alla lettera *ee*), invece, è stata inserita su richiesta del Coordinamento, al fine di chiarire – come ricorda la relazione illustrativa – che le attività legate al controllo dell'applicazione delle procedure di qualità costituiscono una parte essenziale delle procedure stesse e non un elemento a sé stante.

L'articolo 2 novella l'articolo 3 del decreto legislativo n. 155 del 2010 al fine – dichiarato nella relazione illustrativa – di coordinare la disposizione in esso prevista con quella recata dall'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto n. 155, così che in entrambe le norme sia prevista la possibilità e non l'obbligo per il Ministero dell'ambiente di avvalersi del supporto dell'ISPRA.

L'articolo 3 novella in più punti l'articolo 5 del decreto legislativo n. 155 del 2010.

La modifica principale è quella al comma 6, che prevede lo slittamento al 30 settembre 2012 del termine di presentazione (al Ministero, all'ISPRA e all'ENEA), da parte delle regioni, di un progetto di adeguamento della propria rete di misura. Tale slittamento viene giustificato dalla relazione illustrativa in considerazione della tempistica che si è resa necessaria per l'esame congiunto dei progetti di zonizzazione elaborati dalle regioni nell'ambito del Coordinamento, che sono prepedutici al progetto di adeguamento delle reti di misura. Le altre modifiche al comma 6 hanno invece finalità di coordinamento del testo.

L'articolo 4 novella in più punti l'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2010, che prevede l'individuazione inter-

ministeriale di stazioni di misurazione finalizzate a valutare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni nell'aria ambiente e, ove previsto, delle deposizioni degli inquinanti. Le novelle in esame eliminano il vincolo, presente nel testo vigente, di appartenenza di tali stazioni alle reti di misura regionali.

L'articolo 5 novella in più parti i commi 6 e 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2010 relativi alle stazioni di misurazione dell'ozono e dei suoi precursori. La modifica principale è quella che prevede l'introduzione di un periodo, in entrambi i commi, volto a stabilire che i decreti interministeriali di individuazione delle stazioni di misurazione dovranno disciplinare anche tempi e modalità di messa a disposizione dei dati e delle informazioni alle regioni e alle province autonome. Ciò in quanto, come sottolineato dalla relazione illustrativa, tali stazioni rispondono ad un'esigenza di monitoraggio e valutazione degli inquinanti di natura sovra-regionale.

L'articolo 6 novella in più punti l'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, ma l'unica modifica sostanziale riguarda il comma 9. Il testo vigente del primo periodo del comma 9 prevede che, nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta, su richiesta di una o più regioni o province autonome, nell'ambito del Coordinamento, risulti che, tutte le possibili misure individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei propri piani di qualità dell'aria non sono in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, si procede all'adozione di misure di carattere nazionale. Dopo tale periodo ne viene inserito uno volto a chiarire, come sottolinea la relazione illustrativa, che la « regione proponente deve fornire apposita documentazione tecnica a sostegno della propria richiesta ». Ulteriori modifiche al comma 9

riguardano l'introduzione della facoltà di avvalersi di ISPRA ed ENEA nello svolgimento delle attività ivi indicate.

L'articolo 7 novella il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2010, prevedendo, in luogo del potere dei sindaci di vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni, che la disciplina delle limitazioni alla circolazione degli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo delle emissioni sia fissata dai piani regionali.

Gli articoli 8 e 9 novellano, rispettivamente, gli artt. 12 e 15 del decreto legislativo n. 155 del 2010 al fine, dichiarato nella relazione illustrativa, di correggere dei refusi.

L'articolo 10 novella l'articolo 17 del decreto legislativo n. 155 del 2010. Le modifiche recate dal comma 1, lett. *a)* e *b)*, introducono il parere della Conferenza unificata nell'iter di emanazione dei decreti volti a definire le procedure di garanzia di qualità e per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria. Inoltre viene chiarito, da un lato, il ruolo di supporto tecnico dell'ISPRA e, dall'altro, la funzione delle linee guida emanate dall'ISPRA, in coerenza con quanto previsto dalla delega dettata dalla comunitaria 2008 (L. 88/2009) per il recepimento della direttiva 2008/50/CE.

Relativamente alle modifiche al comma 5, la relazione illustrativa evidenzia che « si propongono di garantire una migliore attuazione delle disposizioni relative all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura e dei metodi di analisi della qualità dell'aria; vengono introdotte inoltre alcune indicazioni circa le procedure da seguire per il rilascio delle approvazioni e sugli accreditamenti di cui devono disporre i produttori degli strumenti. La relazione illustrativa sottolinea inoltre che la modifica al comma 9 individua l'ISPRA « come unico soggetto per la realizzazione dei programmi di intercalibrazione in coerenza con quanto già svolto da tale istituto negli ultimi anni ».

L'articolo 11 integra il disposto del comma 1 dell'articolo 18 del D.Lgs. 155/2010 al fine di includere nell'elenco delle informazioni che devono essere diffuse al pubblico, sia i progetti di zonizzazione e classificazione del territorio, sia dei progetti di adeguamento della rete, sia della documentazione inerente la scelta dei siti di monitoraggio dove sono installate le stazioni fisse.

L'articolo 12 novella in più punti l'articolo 19 del D.Lgs. 155/2010 al fine precipuo, ribadito nella relazione illustrativa, di semplificare le « procedure per lo scambio di dati ed informazioni ed il *reporting* a livello nazionale e nei confronti della Commissione Europea ». In proposito, le novelle in esame sembrano meglio specificare le informazioni da trasmettere e le competenze dei soggetti coinvolti. Quest'ultimo caso si riscontra nel nuovo testo del comma 14 che definisce in maniera più precisa i ruoli del Ministero e dell'ISPRA nel processo di trasmissione dei dati alla Commissione europea. Vengono poi introdotti precisi obblighi di notifica in capo all'ISPRA (con due novelle al comma 17) nei confronti del Ministero, nell'ambito delle procedure di trasmissione dei dati.

In merito al novero delle informazioni da comunicare interviene invece il nuovo comma 2-*bis* che prevede l'inclusione nella comunicazione alla Commissione UE, anche delle informazioni relative alle misure di cui all'articolo 9, comma 9, vale a dire le misure di carattere nazionale elaborate nei casi di impossibilità da parte delle regioni e delle province autonome di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa.

L'articolo 13 integra il comma 2 dell'articolo 20 del D.Lgs. 155/2010. al fine di estendere l'ambito di lavoro del Coordinamento all'esame congiunto e all'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera. Tale estensione,

secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, deriva dall'accoglimento di una « specifica segnalazione da parte delle regioni emersa nel primo anno di operatività del Coordinamento ».

Gli articoli 14-18 modificano allegati e appendici del D.Lgs. 155/2010.

Le modifiche principali sono recate dall'articolo 14, che sostituisce i metodi di riferimento previsti dal testo vigente con quelli recati dalle norme UNI EN, e dall'articolo 16 che introduce una nota all'allegato XI volta a fare rinvio alla decisione 2011/850/UE (di attuazione della direttiva 2008/50/CE) per quanto riguarda la determinazione dei valori limite e dei margini di tolleranza da applicare annualmente per il PM2,5 fino al 2015.

L'articolo 17 sostituisce l'appendice X in considerazione, così si legge nella relazione illustrativa, « della pubblicazione in sede comunitaria della norma UNI-EN che individua il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del mercurio nell'aria ambiente; in sostituzione si introduce in allegato al presente schema di decreto correttivo una nuova appendice X in quanto, in virtù di un mero errore materiale, la prima formulazione del decreto 155/10 non riportava i metodi da utilizzare per la misurazione dei COV, già individuati a livello nazionale dal d.lgs. 21 maggio 2004, n.183, recante l'attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria (abrogato dal decreto 155/10) ». L'articolo 15 integra l'allegato X rinviando, tra l'altro, alla nuova appendice X con riguardo al metodo di riferimento per la misurazione dei COV.

L'articolo 18 sopprime l'appendice XI in considerazione della pubblicazione in sede UE della norma UNI-EN che individua il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione dei tassi di deposizione del mercurio.

L'articolo 19 specifica che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine ai documenti all'esame delle istituzioni dell'UE, ricorda che il 24 settembre l'Agenzia europea per l'ambiente

ha pubblicato la relazione 2012 sulla qualità dell'aria in Europa che evidenzia una generale riduzione dei principali agenti inquinanti nel periodo 2001-2010. I dati forniti mostrano come la rete di stazioni di rilevamento in Italia risulti tra le più articolate in Europa. In un numero apprezzabile di esse sono stati rilevati valori superiori a quelli previsti dalla normativa di riferimento con particolare riguardo a PM2,5, PM10, ozono, nickel, benzene, benzopirene.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE.

Atto n. 503.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, rileva lo schema di decreto legislativo in esame interviene in due ambiti principali.

Esso prevede innanzitutto disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 59/2011, recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida; ciò avviene in base alla delega per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riferimento (termine che in questo caso spira il 15 maggio 2013), prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008); lo schema è emanato anche in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della medesima legge, il quale prevede una delega per tutte le modifiche occorrenti al coordinamento, nei singoli settori, della disciplina vigente

con quella della normativa dell'Unione europea da attuare. Nell'ambito dell'emanazione di tali disposizioni integrative e correttive si provvede inoltre al recepimento della direttiva 2011/94/UE, recante modifica della direttiva 2006/126/CE (Capo I; il Capo III interviene poi per coordinare il testo del decreto legge n. 151 del 2003, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, con gli interventi operati dal Capo I).

Segnala che il 18 luglio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2012/0285) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2011/94/UE concernente la patente di guida. Il termine di recepimento della direttiva era il 30 giugno 2012.

Lo schema di decreto modifica quindi la disciplina recata dal Capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005 (disciplina dell'attività di autotrasportatore) che interviene in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri (Capo II).

Il provvedimento è composto da 25 articoli.

Per quanto riguarda il Capo I, l'articolo 1 limita la possibilità di guidare accompagnati, ai fini di esercitazione, ai maggiori di sedici anni in possesso di patente A1 o B1, escludendo, rispetto al testo precedente, la patente A2 e la patente AM.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche all'articolo 116 del Codice della strada. Tra queste si segnala in particolare la previsione che preclude la possibilità di apporre tagliandi adesivi sulla patente di guida formato card, in linea con le indicazioni della Unione europea. A tal fine l'annotazione del trasferimento di residenza verrà effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Si introduce inoltre un nuovo comma 15-*bis* in base al quale chi

guida veicoli per i quali è richiesta una patente di categoria superiore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro ed alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi. Ciò al fine di differenziare tale fattispecie da quella di chi guida in assenza di qualsiasi patente.

L'articolo 3 corregge un mero errore materiale relativo all'articolo 124, comma 2 del Codice della strada, in materia di guida di macchine agricole e operatrici.

L'articolo 4 modifica l'articolo 125 del Codice della strada al fine di distinguere, ai fini della commissione di sanzioni, la guida nell'inosservanza di codici unionali o nazionali (riportati sulla patente) afferenti al veicolo ovvero nell'inosservanza di quelli relativi al conducente.

L'articolo 5 prevede, con modifiche all'articolo 126 del Codice della strada, tra le altre cose, che al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitino alla guida dei soli autotreni ed autoarticolati (anziché di veicoli) di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

L'articolo 6 modifica l'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, inserendo un nuovo comma 1-*sexies* all'articolo 128 del Codice della strada, in materia di revisione della patente di guida, prevedendo che la revisione possa essere disposta anche nei confronti dei soggetti che siano sottoposti, ai sensi del Testo unico sulle tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 a misure amministrative in quanto detentori di sostanze stupefacenti per uso personale.

L'articolo 7 reca una modifica al comma 5 dell'articolo 135 del Codice della strada, il quale prevede l'adozione del provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per i soggetti titolari di patente non rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea che abbiano commesso violazioni del codice della strada tali da comportare la sanzione amministrativa accessoria della sospen-

sione della patente (la durata dell'inibizione è pari alla durata della sospensione prevista per la medesima infrazione).

L'articolo 8, attraverso una modifica all'articolo 17 del decreto legislativo n. 59/2011, modifica l'articolo 136-*bis*, comma 9, del Codice della strada, il quale reca le sanzioni per i cittadini di Stati membri dell'UE che circolano in Italia con la patente scaduta.

L'articolo 9, attraverso una modifica al decreto legislativo n. 59/2011, modifica l'articolo 180 del Codice della strada includendo tra i documenti che il conducente di veicolo adibito al trasporto di cose o di persone deve avere, anche, ove previsto, il certificato di formazione professionale (ovvero quello che autorizza alla guida di trasporti eccezionali).

L'articolo 10 modifica formalmente l'articolo 22 del decreto legislativo n. 59/2011, prevedendo che si faccia riferimento all'espressione « patente di guida » anziché all'espressione « patente di guida comunitaria » e sostituendo il riferimento alla Comunità europea con quello all'Unione europea.

L'articolo 11 dispone, al primo periodo, l'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Tale maggior gettito derivante dall'aumento delle tariffe affluisce ad apposito capitolo/articolo dell'entrata del bilancio dello Stato e viene riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 12 dispone la sostituzione dell'allegato I del decreto-legislativo n. 59/2011, il quale indica le caratteristiche del documento della patente di guida. La sostituzione deriva dall'esigenza di dare attuazione alla direttiva 2011/94/UE la quale introduce alcune modifiche nell'allegato I della direttiva 2006/126/CE in materia di modello della patente di guida, allegato recepito appunto con l'allegato I del decreto legislativo n. 59/2011.

Al Capo II, l'articolo 13 sostituisce la parola « merci » con la parola « cose »,

ovunque essa ricorra nel testo del Capo II del D.Lgs. n. 286/2005, e nei relativi allegati.

L'articolo 14 novella l'articolo 14 del D.Lgs. n. 286/2005, il quale subordina lo svolgimento dell'attività di autotrasporto professionale di persone e di cose al conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

L'articolo 15 modifica l'articolo 15 del D.Lgs. n. 286/2005, relativo all'individuazione dei soggetti che possono ottenere la carta di qualificazione del conducente, sostituendo al concetto di soggetto « residenti » quello di soggetti « titolari di patente », ritenuto più corretto.

L'articolo 16 sostituisce l'articolo 17 del D.Lgs. n. 286/2005, il quale elenca i soggetti che, in sede di prima applicazione, sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. In particolare sono esentati anche i soggetti che hanno conseguito le varie tipologie di patente nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2006 e il 9 settembre 2008 (lett. *a*), relativa al trasporto di persone) e il 9 settembre 2009 (lett. *b*), relativa al trasporto di cose). La determinazione delle date del 9 settembre 2008 e del 9 settembre 2009 si ricollega a quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE, relativo alla decorrenza dell'applicazione della direttiva stessa.

L'articolo 17 sostituisce l'articolo 18 del D.Lgs. n. 286/2005, relativo ai requisiti per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, disponendo in particolare che l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della carta possa avvenire anche prima del conseguimento della patente di guida corrispondente. I successivi articoli 18, 19 e 20 apportano alcune modifiche alla disciplina dei corsi medesimi.

Rilevanti sono le modifiche introdotte dall'articolo 21 il quale modifica in più punti l'articolo 22 del D.Lgs. n. 286/2005, relativo al codice comunitario, ora denominato codice unionale, che deve essere

apposto sulla patente per comprovare che il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente.

Le modifiche apportate dal comma 1 in esame riguardano i seguenti aspetti:

la sostituzione della carta di qualificazione del conducente in formato cartaceo (attualmente prevista dal comma 1 della norma vigente) con l'apposizione del codice unionale armonizzato 95 sulla patente di guida italiana (nuovi commi 1-3);

la conferma del formato cartaceo della carta per i soli titolari di patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (nuovo comma 3-*bis*);

la disciplina applicabile ai conducenti titolari di patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti da imprese stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia (nuovi commi 6 e 7). Per questi soggetti la carta di qualificazione del conducente è rilasciata dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa. Per il trasporto di persone, il comma 7 richiede inoltre un certificato rilasciato dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità.

Al riguardo, osserva che tale richiesta appare in contrasto con quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva 2003/59/CE, il quale richiede tale certificato in alternativa all'apposizione del codice « 95 » sulla patente e alla carta di qualificazione del conducente recante il codice « 95 ».

L'articolo 22 modifica il comma 3 dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 286/2005, stabilendo che la revoca della patente di guida comporta in ogni caso la revoca della carta di qualificazione del conducente. Attualmente, infatti, la revoca dipende dal mancato superamento dell'esame di revisione, previsto dall'articolo 126-*bis* del Codice della strada, e in caso di perdita totale del punteggio sulla patente.

Al Capo III, infine gli articoli 23 e 24 apportano alcune modifiche di coordinamento e transitorie con disposizioni recate dai Capi I e II, mentre l'articolo 25 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In ordine ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che specifici orientamenti in materia di patenti di guida sono contenuti nel piano di azione sulla sicurezza stradale (COM(2010)389) valido per il periodo 2011-2020, che prospetta l'adozione di misure nell'ambito di una strategia comune di educazione e formazione che la Commissione intende elaborare in cooperazione con gli Stati membri.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

**COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME
DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE**

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 15.45.

Comunicazioni del Presidente.

Sandro GOZI, *presidente*, ricorda che sono attualmente assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, 23 progetti legislativi dell'Unione europea per i quali è pendente il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato.

Tenuto conto delle decisioni dell'ufficio di presidenza della XIV Commissione, il

Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che, in ragione del contenuto e degli effetti degli interventi prospettati, delle eventuali segnalazioni del Governo e dell'attività degli altri parlamenti nazionali, presentino elementi rilevanti ai fini della valutazione di sussidiarietà da parte della Commissione stessa.

Sulla base di una prima valutazione, presentano aspetti rilevanti sotto il profilo della conformità al principio di sussidiarietà le due proposte legislative per la creazione di un sistema centralizzato di vigilanza sul settore bancario, presentate dalla Commissione europea il 12 settembre scorso:

una proposta di regolamento che conferisce poteri alla BCE per la vigilanza di tutte le banche della zona euro, nonché di quelle dei Paesi che vi aderiscano su base volontaria pur non avendo adottato la moneta unica;

una proposta di regolamento che allinea il vigente regolamento istitutivo dell'Autorità bancaria europea (ABE) al nuovo assetto della vigilanza bancaria. In particolare, l'ABE continuerebbe ad elaborare le norme tecniche comuni applicabile a tutti i 27 Stati membri e ad assicurare che le prassi di vigilanza siano uniformi in tutta l'Unione.

Le due proposte costituiscono il primo passo per la creazione di un'Unione bancaria, come prospettato dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'area euro del 28-29 giugno 2012 e sono una precondizione per l'erogazione diretta da parte Meccanismo europeo di stabilità (ESM) di aiuti alle banche in crisi (senza più gravare sul debito pubblico degli Stati membri). In ragione della particolare urgenza e rilevanza della questione, la Commissione europea auspica l'adozione entro la fine del 2012 delle proposte. L'attribuzione di poteri di vigilanza alla BCE è stata in più occasioni oggetto di specifiche indicazioni in atti di indirizzo della Camera e della XIV Commissione. Appare tuttavia opportuno un esame approfondito

delle proposte, anche sotto il profilo della sussidiarietà, al fine di verificare, per un verso, se i poteri attribuiti dalla BCE siano effettivamente adeguati all'esigenza di integrare i mercati finanziari europei e, per altro verso, quale sia l'impatto sui sistemi nazionali di vigilanza e di regolamentazione. Va inoltre considerato che altri parlamenti nazionali, tra cui quello tedesco, avvieranno l'esame di sussidiarietà al fine di contestare la scelta di attribuire alla BCE competenze di vigilanza su tutte le 6000 banche europee e non sulle sole banche di rilevanza sistemica.

Quanto ai progetti legislativi e documenti da esaminare nel merito, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, sottopone all'attenzione della Commissione i seguenti atti:

1) la proposta di Regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, assegnata alle Commissioni I e XIV in sede primaria. La proposta ha una fortissima rilevanza politica, soprattutto nell'attuale fase del processo di integrazione caratterizzata da un dibattito sui meccanismi di legittimazione democratica dei processi decisionali europei. I partiti politici europei – e le fondazioni politiche ad essi collegate – hanno infatti un ruolo importante da svolgere nel colmare la distanza tra la politica nazionale e quella dell'Unione europea, consentendo ai cittadini di comprendere meglio la relazione tra i processi politici a livello nazionale ed europeo e di avviare dibattiti pubblici transnazionali in tutta l'Europa e creando così uno spazio pubblico europeo. In particolare, nella proposta la Commissione prospetta una serie di miglioramenti al regolamento (CE) n. 2004/2003, introducendo uno « statuto giuridico europeo », basato sul diritto dell'Unione, al quale un partito politico europeo o una fondazione politica europea accederebbe registrandosi come tale. Questa nuova personalità giuridica europea, che subentrerebbe alle personalità giuridiche nazionali eventualmente preesistenti, è intesa a superare gli ostacoli derivanti dalla diversità delle forme giuridiche nazionali, nelle quali

erano costituiti finora i partiti politici europei. La registrazione e l'accesso al relativo statuto giuridico è subordinato al rispetto di condizioni rigorose in materia di *governance*, responsabilità e trasparenza, che comprendono il rigoroso rispetto dei valori che ispirano l'Unione europea, e, nel caso dei partiti politici, la conformità a norme minime di democrazia interna. L'iniziativa appare in linea di principio condivisibile. Al tempo stesso occorre valutare rigorosamente le regole e requisiti per la registrazione e l'acquisizione dello Statuto europeo, tenuto anche conto del fatto che esse incidono sull'esercizio di diritti e libertà associative;

2) la proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (COM(2012)280), assegnata alla VI Commissione finanze. La proposta, per la quale è già scaduto il termine per l'esame di sussidiarietà, è strettamente connessa alla realizzazione bancaria in quanto è volta ad armonizzare le leggi nazionali sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento in modo da garantire che gli Stati membri siano in possesso dei medesimi strumenti e delle medesime procedure per affrontare dissesti sistemici. L'obiettivo è quello di promuovere la stabilità finanziaria assicurando una capacità minima di risoluzione delle crisi degli enti in tutti gli Stati membri e agevolando la cooperazione tra le autorità nazionali quando si trovano ad affrontare il dissesto di gruppi bancari transfrontalieri.

Vi sono poi ulteriori atti, di natura tecnica, dei quali riterrebbe comunque utile l'esame, sia per segnalare l'attenzione della Commissione che per acquisire specifici elementi di valutazione. Si tratta della proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)527 definitivo) e

della proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria (COM(2012)526).

Infine riterrebbe opportuno avviare l'esame, per la sua rilevanza, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario – *EU Aid Volunteers* (COM(2012)514).

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide le proposte avanzate dal presidente Gozi. Riterrebbe tuttavia opportuna una ulteriore analisi delle numerose proposte di atti normativi assegnate alla XIV Commissione per l'esame di sussidiarietà, al fine di valutare la possibilità di esaminare anche quelle che investono profili rilevanti per il sistema produttivo italiano. Si riferisce, ad esempio, alla proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni (« voucher ») (COM(2012)206 definitivo) o alla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (COM(2012)530 definitivo).

Marco MAGGIONI (LNP) condivide la necessità di valutare anche le altre proposte assegnate, ai fini di un loro eventuale esame da parte della XIV Commissione.

Sandro GOZI, *presidente*, al fine di consentire l'approfondimento richiesto, propone di convocare nuovamente il Comitato in tempi brevi. Invita i colleghi

Formichella e Maggioni a segnalare al Comitato, in quella occasione, gli ulteriori atti meritevoli di esame.

Propone intanto di sottoporre all'Ufficio di Presidenza della XIV Commissione la proposta di avviare l'esame degli atti dell'Unione europea da lui richiamati.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 705 del 18 settembre 2012, a pagina 91, allegato 1, prima colonna, ventiquattresima riga, la parola « altri » è sostituita dalla parola « altre ».

Alla seconda colonna, diciannovesima riga, dopo la parola « linea » aggiungere la seguente: « di ».

Alla ventesima riga, la parola « democratica » è sostituita dalla seguente: « democrazia ».

A pagina 92, prima colonna, settima riga, dopo la parola: « cui » sopprimere la virgola.

Alla seconda colonna, ultima riga, prima delle parole: « di altri documenti » inserire la seguente: « e ».

A pagina 93, seconda colonna, trentacinquesima riga, dopo la parola: « materia » aggiungere la seguente: « di ».

Alla trentottesima riga, sostituire le parole: « dell'articolo » con le seguenti: « all'articolo ».

A pagina 94, seconda colonna, sedicesima riga, la parola: « delle » è sostituita dalla seguente: « della ».

A pagina 98, allegato 3, prima colonna, alla sesta riga, sostituire le parole: « COM(2012)373 » con le seguenti: « COM(2012)373 final ».

Alla undicesima riga, sostituire la parola: « def. » con la seguente: « final ».

Alla trentaduesima riga, dopo la parola: « adeguato » inserire la seguente: « a ».

A pagina 99, prima colonna, alla quindicesima riga, sostituire le parole: « COM(2012)0130 » con le seguenti: « COM(2012)130 ».

A pagina 100, alla seconda colonna, alla ventiduesima riga, sostituire la parola: « degli » con la seguente: « gli ».

Alla venticinquesima riga, dopo la parola: « rigoroso », sostituire la parola: « il » con la seguente: « in ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il <i>Bureau International des Expositions</i> sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	164
Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo unificato C. 55 e C. 3371 (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	165
DL 129/12: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. S. 3463 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 10 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	161
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	166
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione della Camera e alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	168

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il *Bureau International des Expositions* sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

C. 5446 Governo.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Battista CALIGIURI (PdL), *relatore*, riferisce sul testo in esame, recante, agli articoli 1 e 2, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il *Bureau International des Expositions* sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015. Rileva che si tratta di un « accordo di sede » tra il Governo italiano e il BIE finalizzato a determinare i meccanismi che faciliteranno la partecipazione di Stati, Organizzazioni Internazionali, soggetti pubblici e privati di tutto il mondo

all'Expo Milano 2015, anche garantendo loro le necessarie condizioni fiscali e operative secondo la prassi già invalsa in precedenti edizioni. Quanto al contenuto, precisa che l'articolo 1 contiene le definizioni per la corretta attuazione dell'Accordo; l'articolo 2 esplicita l'oggetto dell'Accordo; l'articolo 3 precisa la responsabilità del BIE in ordine al rispetto delle disposizioni della Convenzione di Parigi in relazione all'Expo Milano 2015. Osserva che, ai sensi dell'articolo 4, il Commissario Generale dell'Expo rappresenta il Governo italiano nei confronti del BIE; l'articolo 5 definisce le responsabilità dell'Organizzatore, che è una società di interesse nazionale; l'articolo 6 disciplina l'ingresso e il soggiorno dei rappresentanti dei partecipanti all'Expo; l'articolo 7 prevede che « Expo Milano 2015 spa », organizzatore dell'evento, possa chiedere al Ministero dello Sviluppo economico l'assegnazione di frequenze radiomobili limitatamente alle attività connesse all'Expo. Riferisce che con l'articolo 8 si dispone in tema di assicurazione obbligatoria contro terzi; l'articolo 9 individua le prerogative dei Commissari generali di sezione; l'articolo 15 riconosce le medesime prerogative ai partecipanti non ufficiali. Ai sensi dell'articolo 10, chiarisce, i Commissariati generali di Sezione sono esenti dall'imposta sui redditi delle società (IRES) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), limitatamente alle attività istituzionali poste in essere nell'ambito dell'Expo 2015; l'articolo 11 dispone in materia di assicurazioni sociali e sanitarie per il personale delle Sezioni; l'articolo 12 prevede l'esenzione da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana; l'articolo 13 stabilisce il riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da autorità estere al personale delle Sezioni. Rileva che con l'articolo 14 si dispone in tema di frequenza al sistema scolastico nazionale e di accoglimento, dietro richiesta, di un minimo flusso di studenti da parte delle istituzioni scolastiche nei limiti delle risorse preordinate allo scopo; l'articolo 16 dispone il regime di esenzione da IRES e IRAP per

i partecipanti non ufficiali; gli articoli 17 e 18 completano il quadro delle disposizioni relative al personale dei Partecipanti non ufficiali; l'articolo 19 individua le agevolazioni fiscali per l'Organizzatore; l'articolo 20 individua le agevolazioni fiscali per il Proprietario, la Società AREXPO spa, titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano 2015; gli articoli 21-25 riportano le clausole finali dell'Accordo; gli articoli 23 e 24 prevedono, per la soluzione delle controversie, una clausola arbitrale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (PD), nel rilevare che la materia oggetto del provvedimento afferisce principalmente a profili di competenza statale, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Nuovo testo unificato C. 55 e C. 3371.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, volto a riformare il sistema delle agenzie ambientali. In particolare, chiarisce, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria della salute pubblica, viene attribuito rilievo normativo alla connotazione sistemica delle agenzie ambientali,

attraverso l'istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente. Rileva che l'articolo 2 reca un elenco di definizioni ai fini dell'applicazione della legge, mentre l'articolo 3 elenca in modo dettagliato le funzioni del Sistema, che vanno dal monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione al controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale; dalla produzione e trasmissione dell'informazione ambientale al supporto tecnico e scientifico e alla collaborazione con le altre amministrazioni operanti in campo ambientale. Tali funzioni, precisa, sono svolte nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Riferisce che l'articolo 4 disciplina l'ISPRA, che svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità, sia a supporto del Ministero dell'ambiente, sia in via diretta, ed emana, altresì, norme tecniche in materia di monitoraggio, valutazioni ambientali, controllo, gestione dell'informazione e coordinamento del Sistema nazionale. Osserva che viene disposto che l'ISPRA, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente, operi in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti. Sottolinea che l'articolo 5 elenca le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA, volte altresì alla determinazione dei livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA). L'articolo 6, fa notare, disciplina le agenzie regionali, alle quali viene attribuita autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, nonché affidato alle rispettive regioni il compito di disciplinare struttura, funzionamento, finanziamento e pianificazione delle attività; il comma 2-bis prevede l'emanazione di un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, volto a definire le

procedure ad evidenza pubblica per il reclutamento dei direttori generali delle Agenzie, nonché le procedure per l'istituzione e l'aggiornamento di un'Anagrafe dei direttori delle agenzie regionali per l'ambiente. Evidenzia che l'articolo 7 prevede la definizione dei LEPTA e la loro determinazione e aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; l'articolo 8 disciplina la programmazione delle attività dell'ISPRA; l'articolo 9 affida all'ISPRA la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale in collaborazione con i punti focali regionali ambientali (PFR), che insieme costituiscono la rete SINANET. L'articolo 10, rileva, prevede l'organizzazione di una rete accreditata di laboratori nazionali che si occupano di analisi ambientali; l'articolo 11 disciplina l'istituzione del Consiglio del Sistema nazionale deputato a promuovere e indirizzare lo sviluppo del Sistema. Precisa che l'articolo 12 disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema; l'articolo 13 disciplina le modalità di finanziamento per il funzionamento dell'ISPRA e delle agenzie; l'articolo 14 reca le disposizioni transitorie e finali e l'articolo 15 dispone l'abrogazione della legge 21 gennaio 1994 n. 61 per le parti non coerenti.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel rammentare che la materia ambientale coinvolge diversi profili di competenza delle autonomie territoriali, esprime apprezzamento sui contenuti del provvedimento, volto a delineare una efficace ed incisiva sinergia tra le funzioni dell'ISPRA e quelle assegnate alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur condividendo le finalità del provvedimento, reputa inopportuno istituire un nuovo organismo cui spetti il compito di coordinare le funzioni svolte dall'ISPRA con quelle proprie del sistema delle agenzie e degli altri enti a tutela dell'ambiente. Ritiene che sia preferibile procedere ad un modello organizzativo più

semplificato, che tenda ad avvicinare maggiormente i centri di responsabilità e di costo ai territori di riferimento. Sottolinea, altresì, che il coordinamento tra i diversi enti ed istituti potrebbe attuarsi mediante convenzioni e specifiche forme di collaborazione tra gli enti che già operano nel settore.

Il deputato Chiara BRAGA (PD) precisa che il provvedimento non determina affatto la nascita di un nuovo ente, bensì intende regolare la messa in rete e la definizione formale di un sistema di coordinamento tra i diversi organismi già esistenti. Obiettivo del testo, fa notare, è principalmente quello di assicurare omogeneità ed uniformità di intervento e di controllo in materia ambientale.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta favorevolmente i contenuti del provvedimento, sostenendo l'utilità di introdurre meccanismi di controllo ambientale più omogenei nei diversi territori del Paese. Aggiunge che un maggiore coordinamento nel settore potrebbe contribuire ad incentivare un approccio federalista più virtuoso.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel ribadire la sua contrarietà alla istituzione del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 11, cui viene assegnato un precipuo compito di coordinamento che avrebbe potuto essere riconosciuto decisamente all'ISPRA, paventa il rischio che il menzionato nuovo organismo possa alimentare costi ulteriori rispetto a quelli attualmente sostenuti dagli organismi esistenti. Paventa, altresì, il rischio che la nuova disciplina comprometta quel principio di sussidiarietà che deve sempre presiedere alla gestione ed organizzazione delle attività amministrative nei diversi settori che incidono nelle competenze delle autonomie territoriali.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, fa notare che il testo istituisce e formalizza il sistema integrato delle agenzie al fine di un maggiore coor-

dinamento delle funzioni dei diversi organismi che operano nel settore. Ritiene che tale riforma contribuisca a fornire un importante contributo al processo di attuazione del federalismo.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), nel concordare con le considerazioni della relatrice, sostiene l'opportunità che si superi l'attuale quadro normativo tendente a favorire un'interazione non sempre priva di conflittualità tra l'ISPRA ed il sistema delle agenzie regionali. Fa notare che l'esigenza del coordinamento è particolarmente sentita e rilevante ed in taluni casi si impone anche a livello sovranazionale. Ritiene indispensabile una più efficace collaborazione tra l'ISPRA ed il sistema delle agenzie, nel pieno riconoscimento delle peculiarità e delle diverse tradizioni regionali che rappresentano un valore da salvaguardare.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) dichiara di condividere le considerazioni espresse dal deputato Gottardo in relazione all'esigenza di prevedere una maggiore valorizzazione delle peculiarità locali e regionali nel quadro del complessivo sistema di promozione e tutela dell'ambiente.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) osserva che il provvedimento in esame costituisce un rilevante passo in avanti rispetto alla vigente disciplina, anche in relazione ai profili evidenziati dal deputato Gottardo.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel ribadire le proprie riserve sul testo, preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 129/12: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

S. 3463 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 10^a e 13^a del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Lido SCARPETTI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera, volto a fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto. Rammenta che la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera in data 6 settembre 2012. Rileva che l'articolo 1, comma 1, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo di intesa del 26 luglio 2012; il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Precisa che il comma 2 stabilisce che restano fermi gli interventi previsti nel Protocollo di intesa con oneri a carico dell'Autorità portuale di Taranto e che, a tal fine, è assicurato il coordinamento fra il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 ed il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto. Rileva che il Commissario può avvalersi, per gli interventi menzionati, di un soggetto attuatore, previa delega delle funzioni, e degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. Osserva che l'articolo 2 riconosce l'area industriale di Taranto quale area in situazione di crisi industriale complessa, ai fini dell'applicazione delle di-

sposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime perplessità e rilievi critici sul testo in esame. Ritiene che si tratti di un provvedimento insufficiente, che non risolve i problemi dell'Ilva di Taranto e il delle bonifiche, che necessitano di più adeguate politiche ambientali che il Governo non ha saputo mettere in atto. Reputa il decreto-legge un provvedimento discriminatorio, che pone in primo piano il Sud a discapito del Nord, a discapito dei 57 siti di interesse nazionale, la maggior parte ubicati al Nord, che non hanno ricevuto analogo trattamento. Cita, al riguardo, i siti di Mantova, Ravenna, Marghera, Casale Monferrato. Evidenzia che il diritto alla salute, al lavoro e il diritto all'occupazione non sono affatto tutelati nel testo in esame. Reputa inaccettabile che 360 milioni di euro, fondi pubblici, siano destinati ad un unico sito e che vi siano risorse del Fondo per il dissesto idrogeologico che dovrebbero essere impiegate per tutte le regioni e che, invece, vengono utilizzate solo per il Sud. Ritiene incongruo, altresì, che i fondi del Protocollo di Kyoto, indirizzati alle politiche di rilancio giovanile, alla *green economy* e al risparmio energetico, siano invece dirottati al Sud e solo per il sito di Taranto. Avanza quindi rilievi critici sugli enti locali e sulla regione Puglia, che non hanno promosso alcuna utile iniziativa per risolvere la situazione. Il provvedimento in esame, ribadisce, non contempla alcuna politica ambientale, industriale e occupazionale. Sottolinea che il Governo ha cancellato di fatto la riforma del federalismo fiscale che recava, peraltro, due principi applicabili alla vicenda in oggetto: la previsione di costi *standard* e la piena responsabilità degli enti locali. Evidenzia che i costi devono essere uguali per tutti; occorre trattare nello stesso modo le spese dei diversi enti locali e deve applicarsi il principio secondo cui chi inquina è tenuto a sostenere i costi del risanamento ambientale.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) ritiene opportuno che sul tema del monitoraggio ambientale e della riqualificazione del territorio sia previsto un più efficace coinvolgimento del comune e della provincia rispetto ai profili richiamati nella menzionata intesa Stato-Regione.

Il senatore Carlo CHIURAZZI (PD) dichiara di concordare con l'osservazione del deputato Gottardo e sostiene l'esigenza di un più incisivo coordinamento con la provincia di Taranto in ordine al profilo del risanamento ambientale del territorio.

Il deputato Chiara BRAGA (PD) ravvisa l'esigenza che siano adeguatamente riallocate le risorse disponibili nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e che verranno invece impiegate per l'attuazione degli interventi di emergenza previsti nel protocollo richiamato all'articolo 1.

Il deputato Lido SCARPETTI (PD), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.

Doc. LVII, n. 5-bis.

(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*, riferisce che la Nota di aggiornamento evidenzia che dalla presentazione del DEF

nel mese di aprile lo scenario macroeconomico si è deteriorato a seguito dell'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano e per effetto dell'incertezza che ha caratterizzato il contesto dell'area dell'euro. Fa notare che secondo le stime economiche il PIL è previsto contrarsi del 2,4 per cento nel 2012. Nel 2013, precisa, la crescita sarebbe lievemente negativa, per migliorare ulteriormente nel biennio successivo. Osserva che al mantenimento della stabilità finanziaria il Governo sta affiancando un'azione di sostegno della crescita economica e della produttività fondata su alcuni pilastri: il miglioramento dei meccanismi del mercato del lavoro; le liberalizzazioni e altri interventi a favore della concorrenza; le semplificazioni e l'efficienza della Pubblica Amministrazione; nuovi meccanismi per accelerare la realizzazione delle infrastrutture. Rileva che nel 2012 l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è stimato al 2,6 per cento del PIL; negli anni 2013-2015 il *deficit* è previsto ridursi progressivamente; l'avanzo primario è atteso in progressivo aumento dal 2,9 per cento del PIL stimato per l'anno in corso al 4,8 per cento nel 2015. Riferisce che, in termini strutturali, il percorso di risanamento delle finanze pubbliche rimane invariato rispetto a quanto programmato nel DEF 2012 per gli anni 2012-2013; il Governo conferma l'obiettivo del bilancio in pareggio, il cui conseguimento è condizione indispensabile per assicurare la sostenibilità del debito pubblico. In vista di questo obiettivo, segnala, l'azione del Governo si incentrerà in particolar modo nella riduzione del debito pubblico, attraverso la valorizzazione e dismissione del patrimonio dello Stato, sia degli immobili sia delle partecipazioni pubbliche. Osserva che le autonomie territoriali concorrono alla manovra di finanza pubblica per 4,2 miliardi nel 2012 e per 6,4 miliardi nel 2013 e nel 2014. Rileva che nell'anno 2012, per le regioni e gli enti locali, il riparto del contributo alla manovra è effettuato sulla base di un sistema fondato sulla virtuosità misurata sulla base dei seguenti parametri: rispetto del Patto di stabilità interno; autonomia finanziaria; equilibrio di parte cor-

rente; rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate. Rammenta che il sistema prevede la ripartizione degli enti in due classi di virtuosità. Riferisce che l'introduzione del patto orizzontale nazionale, in analogia al patto regionale orizzontale, consente ai comuni che prevedono di conseguire un differenziale negativo rispetto all'obiettivo assegnato, di comunicare gli spazi finanziari di cui necessitano al Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da consentire la rimodulazione degli obiettivi per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. Evidenzia che la previsione del patto regionale verticale, tramite il quale le regioni a statuto ordinario, la Sicilia e la Sardegna possono mettere a disposizione dei comuni del proprio territorio spazi finanziari, con conseguente peggioramento del proprio obiettivo, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, segue la stessa logica di rimodulazione degli obiettivi a seconda delle reali necessità. Sottolinea che allo scopo di stimolare gli investimenti infrastrutturali, il decreto-legge n. 138/2011 contempla l'esclusione, dal Patto di stabilità interno, delle spese in conto capitale nel limite delle dismissioni delle partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica e comunque nei limiti di 250 milioni nel 2013 e nel 2014. Fa notare che si prevede, infine, l'estensione dei vincoli del Patto di stabilità interno ad una platea di enti più ampia, mediante l'assoggettamento al Patto di stabilità interno delle società « *in house* ». A decorrere dal 2013, osserva, si dispone l'assoggettamento al Patto di stabilità interno anche delle aziende speciali e delle istituzioni, salvo quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie. Rileva che si prevede, altresì, a partire dal 2013, l'assoggettamento alle regole del Patto dei comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti e, a decorrere dal

2014, l'assoggettamento alle regole del Patto anche delle unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1000 abitanti.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur riconoscendo il proficuo impegno del governo sostenuto sul versante del risanamento delle finanze e del raggiungimento del pareggio del bilancio nei termini stabiliti, esprime tuttavia preoccupazione in ordine alla manifesta difficoltà nel promuovere efficaci interventi di contrasto della recessione. Paventa, altresì, il rischio che la politica di risanamento e controllo della spesa possa indebolire il percorso di attuazione del federalismo e comprimere i margini di autonomia di regioni ed enti locali. Fa notare che il peggioramento dei dati in relazione al PIL impone ulteriori e più incisive iniziative sul tema del sostegno alla crescita economica.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), nel condividere le considerazioni del deputato Pizzetti, avanza rilievi critici sulla tendenza del Governo ad affrontare la crisi attraverso un rigido controllo centrale in tema di *spending review*. Evidenzia che, in assenza di una adeguata politica di sostegno alla crescita, l'obiettivo del pareggio di bilancio non potrebbe essere raggiunto facilmente e senza ulteriori pesanti sacrifici.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il *Bureau International des Expositions* sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 (C. 5446 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5446 Governo, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il *Bureau International des Expositions* sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, in corso di esame presso la III Commissione della Camera;

considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione del menzionato Accordo, rientra nell'ambito

di materia dei « rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a)* del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

evidenziata l'opportunità che in sede di applicazione dell'Accordo si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione, in ordine alle previsioni dell'Accordo medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Nuovo testo unificato C. 55 e C. 3371).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 55 ed abb., in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici »;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento appare connessa al profilo della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione; rilevato altresì che l'articolo 117, comma 2, lettera g), demanda alla competenza esclusiva dello Stato la materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », e che sembra rilevare, infine, il profilo della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto

il territorio nazionale, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, comma 2, lettera m);

preso atto che, ai sensi dell'articolo 3 del testo in esame, le richiamate funzioni del Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente devono essere svolte nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; considerato altresì che l'articolo 6 dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con apposite leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle Agenzie regionali;

considerata l'opportunità che si proceda ad un compiuto ed efficace coordinamento tra le funzioni dell'ISPRA e quelle delle Agenzie regionali, nel rispetto delle peculiarità e delle diverse tradizioni territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 129/12: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto (S. 3463 Governo, approvato dalla Camera).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, approvato dalla Camera ed in corso di esame presso le Commissioni riunite 10^a e 13^a del Senato, recante « Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto », su cui la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera in data 6 settembre 2012;

considerato che il provvedimento afferisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che il « governo del territorio » è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato che la disciplina recata dal provvedimento risponde alla necessità di contemperare le esigenze di salvaguardia ambientale e conseguente tutela della salute con quelle di mitigazione dell'impatto negativo sui livelli occupazionali dell'area interessata;

rilevata l'esigenza di coinvolgere maggiormente il settore privato nell'attuazione delle politiche di risanamento ambientale e di riqualificazione del territorio della città di Taranto e considerata l'opportunità di contemplare sanzioni per i casi di

inadempimento dei contenuti recati dal Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisato che, nell'esercizio dei poteri conferiti al Commissario straordinario e nell'attuazione del Protocollo di intesa, parte propedeutica ed integrante del testo in esame; sia pienamente coinvolta la Regione, in conformità alle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione, nelle politiche di bonifica e di risanamento dei siti ove sono ubicati gli impianti dell'ILVA di Taranto e contestualmente nelle azioni di rilancio produttivo, da attuarsi con le opportune profilassi igienico – sanitarie;

2) sia precisato che, mediante l'azione urgente e straordinaria svolta dal Commissario, l'intesa istituzionale Stato – Regione, con la conseguente Conferenza dei servizi, sia pienamente attuata con specifico riferimento alle politiche di salvaguardia e di mantenimento dei posti di lavoro, al rilancio dei medesimi impianti ed alla diversificazione delle produzioni;

3) sia stabilito che la Regione sia impegnata prima facie nel compito di monitorare costantemente gli effetti della produzione mediante specifiche indagini epidemiologiche e attraverso uno *screening*

assiduo al fine di prevenire gli effetti deleteri dei processi produttivi, quali l'insorgenza di patologie regressive, sulla salute dei lavoratori e dei cittadini, sull'ambiente, sulla morfologia territoriale;

4) sia stabilito che il Commissario straordinario e la Regione, secondo le rispettive competenze, provvedano ad elaborare una Relazione dettagliata in ordine al piano di interventi programmati da trasmettere, con le risultanze acquisite, al Ministro dell'Ambiente ed alle competenti commissioni parlamentari;

5) sia previsto un efficace coinvolgimento del Comune e della Provincia nell'ambito della suddetta intesa istituzionale Stato-Regione e della conseguente Conferenza dei servizi, con specifico riferimento ai profili del monitoraggio ambientale e del risanamento dell'area interessata;

6) sia stabilita un'adeguata compensazione delle risorse destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale ed impiegati per coprire gli oneri finanziari degli interventi di emergenza recati dal testo in esame.

ALLEGATO 4

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012
(Doc. LVII, n. 5-bis).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012;

evidenziato che la Nota richiama l'esigenza di adottare provvedimenti di consolidamento della manovra di bilancio, volti ad affiancare al mantenimento della stabilità finanziaria un'azione di sostegno della crescita economica e della produttività;

preso atto delle previsioni della Nota che indicano l'entità del concorso degli

enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

considerata l'opportunità che non si comprima ulteriormente il ruolo delle regioni e non si indebolisca il progetto federale che appare determinante nella crescita e nello sviluppo del Paese e rilevata altresì l'esigenza di una revisione dei meccanismi applicativi del Patto di stabilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 settembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	170
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del presidente e del direttore generale della RAI (<i>Audizione svolta</i>)	170

Mercoledì 26 settembre 2012. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI la presidente, dottoressa Anna Maria Tarantola, e il direttore generale, dottor Luigi Gubitosi, accompagnati dal dottor Andrea Sassano, dal dottor Marco Simeon, dal dottor Lorenzo Ottolenghi, dal dottor Fabrizio Casinelli, dal dottor Stefano Luppi e dal dottor Maurizio Rastrello.

La seduta comincia alle 14.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente e del direttore generale della RAI.

(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE dà il benvenuto ai nuovi vertici della società concessionaria, che ringrazia per la disponibilità.

Introducendo quindi i temi del confronto odierno, rileva in primo luogo come si sia ritenuto opportuno lasciare alla nuova *governance* la possibilità di prendere conoscenza delle realtà aziendali, uniche e peculiari nel sistema televisivo nazionale, e di adottare le prime misure necessarie. Nel loro percorso di azioni, valutando innanzitutto la necessità urgente di riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'azienda, nonché quella di ribaltare il principio per il quale il raggiungimento del consenso nel servizio pubblico possa transitare attraverso un utilizzo non corretto della comunicazione, occorre instaurare nel confronto tra la RAI e la Commissione una riflessione sul significato del servizio pubblico e sul suo ruolo di partecipazione alla costruzione di

modelli positivi e di valori. In tale prospettiva, tra una funzione statutaria della RAI e la previsione di un canone di abbonamento, anche a fronte della necessità di competere con la concorrenza, si colloca il ruolo dell'azienda ed il motivo di confronto con la Commissione parlamentare.

La presidente TARANTOLA sottolinea l'importanza dei rapporti tra la società concessionaria e la Commissione, da improntare a principi di collaborazione e trasparenza. Evidenzia altresì la necessità di intervenire sul fronte dell'indebolimento del rapporto di fiducia con utenti e cittadini. Si tratta soprattutto di comprendere la realtà odierna, anche dal punto di vista tecnologico, in cui la RAI deve operare, puntando a un buon prodotto abbinato alla costruzione di una azienda efficiente.

Il dottor GUBITOSI ritiene opportuno rinviare la trattazione dei vari temi oggetto della sua relazione alla fase di risposta alle domande che perverranno.

Ricordando le previsioni incautamente ottimistiche fatte dai precedenti vertici, il deputato CARRA (UdCpTP) chiede quali siano gli interventi per il 2013 e quale sia il percorso da seguire per realizzare un servizio pubblico.

Il senatore MORRI (PD) chiede invece se, tra gli interventi previsti, vi siano solo tagli lineari o anche interventi sul prodotto; chiede altresì di sapere come si intenda intervenire in relazione ai recenti dati di ascolto negativi di RAI1 e RAI2, come si possano risolvere i problemi di segnale esistenti in alcune aree del Paese e se si pensi di affidarsi, nonostante risultati poco soddisfacenti, alle stesse persone che hanno operato negli ultimi anni.

Il senatore BUTTI (PdL), con riferimento alle dichiarazioni in tema di risparmio e trasparenza, chiede come si spieghino gli incarichi affidati a soggetti esterni e quando si pensi di dare trasparenza ai costi di produzione anche nei

titoli di coda dei programmi; domanda altresì informazioni sul ricambio dei *format* attuali, con l'eventuale ricorso all'alternanza o alla doppia conduzione, sul riequilibrio delle indennità dei dirigenti RAI rispetto alla recente normativa di legge, sulle scelte degli argomenti trattati dalla prossima *fiction* «Un caso di coscienza», sull'individuazione del responsabile del Centro di produzione di Torino e sulle disposizioni in materia di contatti tra consiglieri di amministrazione e dirigenti. Infine, chiede se la prevista riduzione del numero dei TG non comporti il rischio di una riduzione del pluralismo, se non si ritenga di affidare la gestione dell'intrattenimento, visti gli insuccessi della gestione centralizzata, ai direttori di rete e chiede garanzie di neutralità in occasione dello svolgimento del prossimo Festival di Sanremo, che cade in un periodo di piena campagna elettorale.

Considerando l'inizio promettente della nuova gestione, il deputato MERLO (PD) chiede di conoscere quali scelte di efficienza e razionalizzazione caratterizzeranno le redazioni giornalistiche, in particolare quelle regionali, e quali saranno i criteri futuri per un'ulteriore riduzione dei compensi in RAI.

Il deputato BELTRANDI (PD), auspicando un quanto più veloce ripristino del rispetto degli *input* del Parlamento, chiede informazioni sull'attuazione della delibera 354/12/CONS dell'Agcom in materia di giustizia e carceri e come si pensi di operare in tema di ridefinizione del servizio pubblico.

Il deputato CAPARINI (LNP) denuncia la scarsissima rappresentazione delle posizioni della Lega Nord nell'informazione assicurata dal servizio pubblico.

Il senatore VITA (PD) domanda delucidazioni sull'annosa questione dei precari, sulla nota *querelle* concernente le sedi all'estero e sul tema delle frequenze, con particolare riferimento alla situazione di RAI Way.

Il deputato MOTTOLA (PT), comunicando l'imminente inizio, presso l'Aula della Camera dei deputati, dello svolgimento di un *question time* concernente la situazione dell'Ilva, fa presente di doversi allontanare dalla seduta.

Il senatore VIMERCATI (PD) domanda come si immagini il rilancio del mezzo radiofonico, in particolare con la necessaria digitalizzazione del patrimonio esistente, come si pensi di gestire il rapporto tra televisione e *web*, in particolare per favorire la partecipazione, nonché se si abbia l'intenzione di dare attuazione al sistema del Qualitel.

Valutando positivamente la competenza e l'autonomia della *governance* attuale, il senatore PROCACCI (PD) chiede come si intenda adeguare l'azienda ai tempi e quali siano le linee ispiratrici per la definizione della qualità del servizio.

Il senatore MILANA (ApI-FLI) pone il problema della situazione del TG1, chiede quale sia il destino dei TG regionali, soprattutto per lo scarso equilibrio di pluralismo esistente troppo spesso a livello locale, e avanza il dubbio che sia difficile rendere operante un sistema in cui vi siano molti canali a fronte di tecnologie obsolete.

Nella costruzione di un servizio pubblico adeguato ai tempi, secondo il deputato LUPI (PdL) occorrerà concentrarsi sul contenuto dei programmi, su un effettivo pluralismo politico e culturale, soprattutto in vista delle prossime campagne elettorali, e sull'apertura al mondo dei giovani.

Il deputato GENTILONI SILVERI (PD) chiede come si pensi concretamente di recuperare la fiducia degli utenti, anche in relazione alla richiesta di un canone, nonché se esista un *dossier* dedicato a RAI Way.

Il deputato LANDOLFI (PdL), considerando come il valore unificante costituito dalla RAI non potrà essere esercitato in

futuro da nessun altro soggetto, chiede come si ritenga di far fronte all'emergenza economica e quale sia il bilancio a *switch off* completato.

Con riferimento a Expo 2015, il deputato PELUFFO (PD) chiede di conoscere quali siano le prospettive del Centro di produzione di Milano e se vi saranno investimenti specifici.

Il deputato FORMISANO (IdV), auspicando di poter registrare quanto prima una concreta discontinuità rispetto alla gestione precedente, pone l'accento sulla TGR, che rischia di essere un corpo avulso rispetto al resto della società concessionaria.

Premettendo come il TG1 potrà rimanere l'epicentro dello scontro politico tra le diverse posizioni, il deputato LAINATI (PdL) chiede di capire se una revisione dell'organigramma possa tradursi in azioni di epurazione; chiede altresì di conoscere la situazione dei precari in RAI, nonché se corrisponda al vero l'ipotesi di affidare ad un unico operatore i servizi esterni da mettere poi a disposizione delle diverse reti.

Interviene quindi il deputato RAO (UdCpTP), che pone numerosi quesiti, in particolare in tema di impegno dell'azienda in materia di riscossione del canone, numero dei canali, adeguata programmazione in tema di tutela dei minori e di rappresentazione dell'immagine femminile, strumenti per riequilibrare l'imparzialità dell'informazione. Chiede poi quali indirizzi stiano maturando in merito al rapporto tra *web* e TV, livello dei compensi aziendali, bonifica della sede RAI di Viale Mazzini, nonché di possibili sviluppi della radio, della *fiction* e del cinema, di *golden list* delle ditte appaltatrici e dei canali *all news*. Infine della nuova trasmissione prevista per la prima serata del giovedì.

Il deputato SARDELLI (Misto-LI-PLI) chiede informazioni in tema di disconti-

nuità rispetto al pregresso e di soddisfazione per l'*audience* registrata negli ultimi tempi, nonché sulla situazione di RAI Cinema. Ritenendo poi che la *fiction* dovrebbe soprattutto dedicarsi ai temi del territorio, dei giovani e della realtà multietnica presente nel Paese, sottolinea la necessità che si presti una maggiore attenzione alle relazioni tra la RAI e il Parlamento, sottolineando come l'inizio della prossima campagna elettorale possa costituire una scadenza molto ravvicinata rispetto alla possibilità di conseguire tempestivi risultati.

In considerazione dell'orario raggiunto, anche in relazione ai concomitanti impegni parlamentari, il PRESIDENTE ritiene che sia oggi possibile ottenere solo alcune risposte dagli ospiti, riservando a fasi successive ulteriori informazioni e chiarimenti. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Riservandosi fin da subito la trasmissione della relazione, eventualmente integrata dalle risposte che risulteranno mancanti, il dottor GUBITOSI ritiene intanto possibile rendere delle risposte. Nel sottolineare innanzitutto come la RAI registri un forte invecchiamento dei propri *staff*, comunica che si sta lavorando sul *budget* relativo al 2013, mentre verrà predisposto a fine anno un piano strategico 2013-2015, contenente i relativi indirizzi. Si sta affrontando altresì il discorso della debolezza dei palinsesti, sia pure in previsione di un anno non facile. Precisa quindi che non c'è l'intenzione di dar corso a tagli lineari, che risulterebbero poco efficaci, mentre sul discorso delle nomine afferma di non ritenere opportuno soffermarsi su questioni specifiche, anticipando che, in generale, per quel che riguarda l'organigramma, qualunque eventuale cambiamento, non necessariamente scontato, seguirà i criteri della competenza già dimostrata, del merito e dell'etica; in ogni caso, non saranno invece affidati incarichi ad ex pensionati. In relazione al tema del sistema digitale e delle frequenze, riconosce che occorre sicuramente effettuare un

« tagliando di controllo », considerata l'esistenza di problemi di varia natura. Quanto poi al miglior utilizzo delle risorse interne, criterio assolutamente condivisibile, è anche da considerare come eventuali competenze non presenti in azienda vadano necessariamente ricercate all'esterno. Si sta poi lavorando sulla questione dei compensi delle cosiddette « *star* », mentre la pubblicità nei titoli di coda sarebbe realizzabile solo a fronte di uno strumento legislativo che la imponesse a tutti gli operatori del settore, non solo alla RAI. Precisando poi come per la *fiction* « Un caso di coscienza » siano stati già previsti dei cambiamenti, chiarisce che per quanto riguarda i rapporti dei consiglieri di amministrazione con i dirigenti ci sarà un atteggiamento irremovibile nel non accettare l'esercizio di indebite pressioni.

A tal proposito, la presidente TARANTOLA precisa che è stato chiesto ai consiglieri di evitare richieste specifiche, concentrandole ed utilizzando il canale del direttore generale. Peraltro, si è dato vita anche a due commissioni, una sulla linea editoriale e l'altra sulla qualità del prodotto.

Illustrando poi i punti su cui si dovrà lavorare prossimamente, cioè il piano industriale, l'aspetto organizzativo e l'aspetto culturale, il direttore generale GUBITOSI assicura l'impegno alla garanzia del massimo pluralismo, in particolare per quanto attiene al Festival di Sanremo, così come la massima attenzione nei confronti della grande ricchezza da sfruttare sul territorio rappresentata dai TG regionali. Dà poi garanzie al deputato Beltrandi circa il rispetto della legge citata. Nonostante la difficoltà di reperire risorse per investire, obiettivo per il quale ribadisce che comunque non si ricorrerà a tagli lineari, l'azienda conta di dar vita in tempi molto rapidi ad una RAI completamente digitalizzata. La questione della *troupe* unica costituisce un falso problema in quanto l'obiettivo è quello di evitare spese inutili, salvaguardando comunque la possibilità di letture diverse, laddove lo strumento digi-

tale consente sempre di utilizzare le immagini per gli scopi desiderati. All'estero si cercherà una collaborazione con le sedi ICE o comunque si punterà alla realizzazione di « case Italia » in sinergia con altri organismi. In un incontro previsto con i sindacati la prossima settimana saranno affrontate, tra l'altro, le questioni dei precari e del rinnovo del contratto, che andrà improntato a un concetto di modernità. In ogni caso, in RAI si è riscontrata una grandissima disponibilità a collaborare al progetto complessivo.

Ribadendo l'impegno a fornire le risposte che risulteranno ancora necessarie, la presidente TARANTOLA considera come il servizio pubblico vada oggi collocato in un contesto molto diverso per quanto attiene alla competizione, alle nuove tecnologie e all'esiguità delle risorse disponibili. Lo stesso strumento del *web*

rischia di non assicurare pienamente il principio del pluralismo e su questo terreno il servizio pubblico potrebbe rendere un prezioso ausilio. Occorre ispirarsi all'inventiva e alla capacità di creare, realizzando prodotti che puntino a educare, soprattutto all'uso delle nuove tecnologie, a proteggere i più deboli, ad informare, ad innovare e a coinvolgere. Il tutto si rifletterà in un nuovo palinsesto, ma la necessità di creare è continua, in quanto i magazzini non sono al momento particolarmente ricchi. Su questo lavoro e su questi obiettivi si sta cercando il coinvolgimento di tutti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli ospiti per i contributi offerti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175
AVVERTENZA	175

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 settembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.55 alle 10.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	176
Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176

Mercoledì 26 settembre 2012. – Presidenza del vicepresidente Ludovico VICO.

La seduta comincia alle 9.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ludovico VICO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni.

(Svolgimento e conclusione).

Ludovico VICO, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione del dottor Antonio APRUZZESE,

direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Ludovico VICO, *presidente*, Giovanni SANGA (PD), Deborah BERGAMINI (PdL) e Luciano ROSSI (PdL).

Antonio APRUZZESE, *direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni*, risponde ai quesiti posti.

Ludovico VICO, *presidente*, ringrazia il dottor Apruzzese per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero
(*Deliberazione di una proroga del termine*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di ricercatori del Politecnico di Milano sul progetto di ciclovia VENTO (Venezia-Torino) 4

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

RISOLUZIONI:

- 7-00906 Antonino Foti: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento AnsaldoBreda di Reggio Calabria.
7-00981 Scarpetti: Strategie industriali e occupazionali del gruppo AnsaldoBreda.
7-00985 Poli: Strategie industriali e occupazionali del gruppo AnsaldoBreda (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 5

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti di ASSOKNOWLEDGE (Associazione italiana dell'*education* e del *knowledge*) sui profili della formazione competitiva, della competenza scientifica e dei servizi innovativi e tecnologici, con particolare riferimento a progetti in favore del sostegno all'occupazione, della qualità del lavoro e della crescita 6

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

- Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo. C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calero Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 7
- Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 12
- Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 12

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sul riordino delle province e sull'attuazione delle disposizioni di legge, recentemente approvate, recanti misure di semplificazione amministrativa (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	13
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Emendamenti C. 2438-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Emendamenti C. 4041-A, approvata dal Senato ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
<i>ERRATA CORRIGE</i>	14

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Emendamenti C. 4041-A	16
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione in relazione all'esame delle proposte di legge C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti, recanti disposizioni in materia di misure cautelari personali, di rappresentanti dell'Unione camere penali italiane (UCPI), del Prof. Giorgio Spangher, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma, e di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	17
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in relazione all'esame del progetto di legge C. 2519-B, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, del professor Cesare Massimo Bianca, Presidente della Commissione ministeriale per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche concernenti la famiglia e di rappresentanti del Comitato Italiano per l'UNICEF – Onlus	17
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. C. 5418 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5434 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
AVVERTENZA	27

III Affari esteri e comunitari

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente una variazione compensativa relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 504 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
---	----

INTERROGAZIONI:

5-07790 Codurelli: Sul procedimento giudiziario a carico di un giovane volontario italiano in Guatemala	30
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	32
5-07916 Evangelisti: Sugli sviluppi relativi all'attentato di Bengasi	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Professor Natalino Ronzitti, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5434 Governo, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»	31
---	----

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

5-07480 Maurizio Turco: Sull'affidamento all'associazione Podgora del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici	33
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	38
5-07516 Farina Coscioni: Sull'esclusione dei posti afferenti al Corpo sanitario nei bandi di concorso per ufficiali di ruolo speciale	34
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	40

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare. Atto n. 500 (Rilievi alla Commissione per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	34
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare». C. 5428, approvata dalla 4ª Commissione del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.	
Audizione di rappresentanti dell'Ufficio Generale della Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa (UGESAN) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	37

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. C. 5418 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5434 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>).	43
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione – Parere su emendamenti</i>)	47

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	50
Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004. C. 5417 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
ERRATA CORRIGE	55

VI Finanze

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Finanze ed economia dell'Assemblea nazionale del Popolo della Repubblica popolare cinese	56
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07992 Barbato: Misure per il rafforzamento della vigilanza pubblica sul settore assicurativo	57
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	77

RISOLUZIONI:

7-00972 Barbato e altri: Misure per il contenimento del costo delle polizze RC auto e per contrastare l'abbandono del mercato assicurativo nelle aree del Mezzogiorno (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	58
ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato della risoluzione)	79

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale. C. 5417 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5434 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015. C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Cinecittà studios S.p.A., relativamente alle tematiche concernenti il piano di dismissioni della società	84
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Ulteriore nuovo testo unificato C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abbinata (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli ed abbinata (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e approvazione – Parere favorevole</i>)	85

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	86
Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 Narducci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Doc. XXII, n. 32 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Sui lavori della Commissione	88
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. C. 5419 sen. Possa, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato	89
SEDE LEGISLATIVA:	
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	90
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
AVVERTENZA	96

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque. C. 3344 Cosenza e C. 4761 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	107
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 4573 Motta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	109
Sull'ordine dei lavori	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.	
Audizione della prof.ssa Antonella Peresan, del prof. Federico Mazzolani e del prof. Carlo Doglioni (<i>Esame e conclusione</i>)	105

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	110
---	-----

Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti.	
Audizione di rappresentanti di UIRNet SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-06249 Tullo: Progetti di reindustrializzazione nell'area in provincia di Savona	112
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	117
5-06420 Burtone: Iniziative urgenti in relazione all'accordo di programma per il mobile imbottito	112
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	119
5-07211 Schirru: Modalità di applicazione del Codice di rete di Terna Spa con riferimento alla funzione di riserva secondaria della produzione elettrica nella regione Sardegna ..	112
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	121

RISOLUZIONI:

7-00718 Torazzi: Misure compensative connesse al recupero del dumping valutario cinese (<i>Discussione e rinvio</i>)	113
7-00882 Romani: Interventi a sostegno dell'industria automobilistica (<i>Discussione e rinvio</i>)	113
7-00963 Lulli: Consolidamento della filiera camperistica e riqualificazione industriale del distretto camperistico toscano (<i>Discussione e rinvio</i>)	114
7-00971 Saglia: Riconversione e riqualificazione complessiva del sito siderurgico di Piombino (<i>Discussione e rinvio</i>)	114

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5434 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.	
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115
AVVERTENZA	116

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998. C. 5420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	124
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5434 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	125
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il <i>Bureau International des Expositions</i> sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2012	129
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Ulteriore nuovo testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli	129
SEDE REFERENTE:	
Variatione nella composizione della Commissione	129
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gneccchi, C. 5215 Santelli e C. 5219 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
XII Affari sociali	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5440 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute ».	
Audizione di rappresentanti della Federazione medico sportiva italiana (FMSI)	132
Audizione di rappresentanti della Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), di Farindustria, della Federazione ordine dei farmacisti, della Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati (FIAMO) e di OmeoImprese	132
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), della Federazione delle società medico-scientifiche italiane (FISM), del Sindacato italiano veterinari medicina pubblica (S.I.V.e M.P.) e dell'Opera nazionale assistenza orfani medici sanitari italiani (ONAOISI)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	133
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	136
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio	135
AVVERTENZA	135
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	138
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 502 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	147
Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE. Atto n. 503 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:	
Comunicazioni del Presidente	153
ERRATA CORRIGE	155
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il <i>Bureau International des Expositions</i> sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. C. 5446 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	164
Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo unificato C. 55 e C. 3371 (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	165
DL 129/12: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. S. 3463 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 10 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	161
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	166
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5-bis (Parere alla V Commissione della Camera e alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	168
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	170
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del presidente e del direttore generale della RAI (<i>Audizione svolta</i>)	170

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO
SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175
AVVERTENZA	175

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

Sulla pubblicità dei lavori	176
Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,20



16SMC0007150